

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.LGS 231/2001



Approvato dal Consiglio di Amministrazione di DPV S.p.a.
il 17/07/2020 e revisionato il 12/03/2025

Governance e responsabilità

Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di DPV S.p.A. e il suo monitoraggio è affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV), che verifica la corretta applicazione e propone eventuali aggiornamenti. Tutti i dipendenti, collaboratori e partner sono tenuti al rispetto delle regole in esso contenute.

Meccanismo di riesame

Il Modello viene aggiornato periodicamente per recepire modifiche normative, organizzative e per rafforzare i presidi di controllo. Ogni revisione è approvata dal CdA su proposta dell'OdV.

Ambito di applicazione

Il documento si applica a tutte le società del Gruppo DPV e ai soggetti che operano per conto dell'azienda, in Italia e all'estero.

Angelo Pirrello
CEO & President DPV

Nicola Augello
CFO Representative DPV

DPV S.p.a.

Sede legale: Viale della Rimembranza 2 – 10064 Pinerolo (TO)

Sedi operative: Via Treviso 12 – 10144 Torino | Tel. 011.4813111 | Fax 011.4813133

Via Antonio Meucci 3 – 20006 Pregnana Milanese (MI) | Tel. 02.3281474 – 02.48012600 | Fax 02.3288543

P. IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione all'Ufficio delle Imprese di Torino: 06332200010

Capitale Sociale € 2.000.000 i. v. | amministrazione.dpv@pec.it | www.dpv.it

DPV S.p.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17/07/2020

INDICE

PARTE GENERALE

- 1) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231
La responsabilità amministrativa delle società
Gli autori dei reati-presupposto
- 2) I REATI - PRESUPPOSTO
Categorie di reati che determinano la responsabilità amministrativa
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001): Reati informatici (art. 24 bis):
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):
Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis):
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1):
Reati societari (art. 25 ter):
Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1).
Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):
Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies):
Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies)
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies)
Reati ambientali (art. 25 undecies):
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).
Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)
Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies).
- 3) L'ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ
Il modello di organizzazione e di gestione M.O.G.
Struttura del MOG di DPV
Finalità del Modello e sua adozione
Destinatari
Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo DPV
Individuazione delle attività a rischio
Tabella dei principi di comportamento per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati.
- 4) L'ORGANISMO DI VIGILANZA
Funzioni ed operatività dell'ODV
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.
Reporting dell'ODV.
REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO dell'ODV
- 5) WHISTEBLOWING
- 6) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
- 7) INFORMAZIONE E FORMAZIONE.
- 8) DIFFUSIONE DEL MODELLO
- 9= SISTEMA DISCIPLINARE
sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti
Misure nei confronti dei dirigenti
Misure nei confronti di amministratori e sindaci
Misure nei confronti di lavoratori autonomi, consulenti esterni e partner commerciali

10) LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 231 A CARICO DELLA SOCIETA'

La sanzione pecuniaria

I parametri di commisurazione della sanzione pecuniaria.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni sostitutive

Il commissariamento dell'ente.

La confisca e i presupposti di applicazione.

Le misure cautelari

I sequestri

CODICE ETICO DI DPV

PARTI SPECIALI

1. REATI SOCIETARI

Art. 25-ter D.lgs. 231/2001

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

La corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati (così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38)

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati (così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38).

Art. 2635-ter c.c. - Pene accessorie

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Aree a rischio per la commissione di reati societari

Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi (art. 2625 c.c., 2637 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi

Attività riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti con terzi (art. 2635 c.c.)

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati societari

Divieti

Obblighi

Norme di comportamento per la prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili

Principi generali sulla trasparenza della contabilità

La tenuta della contabilità

Redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge (artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

Obblighi

Operazioni sul capitale e sugli utili (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

Operazioni sul capitale sociale

Ripartizione di utili e riserve

Operazioni di acquisto o sottoscrizioni di azioni a tutela dell'integrità del capitale sociale

Operazioni di fusione e scissione

L'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il controllo dell'attività degli amministratori da parte dei soci e degli altri organi sociali (art. 2654 c.c.)

Rapporti con la società di revisione

Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Principi di comportamento e di attuazione per prevenire il reato di "corruzione tra privati"

PROCEDURA ACQUISTI DPV

Obiettivo

Oggetto

Modalità

Processo di acquisto

Regole ingaggio fornitori, consuntivazione fatturazione e pagamenti

2. REATI TRIBUTARI **(Art. 25 - quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)**

Prima del 24 dicembre 2019

Dopo il 24 dicembre 2019

I reati tributari rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della società

Art. 2. - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Operazioni oggettivamente inesistenti

Operazioni soggettivamente inesistenti

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Area a rischio

Principi di comportamento

Divieti

3. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI **ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001**

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 617 - quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

I danneggiamenti informatici

Art. 635 c.p. - Danneggiamento

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Le frodi informatiche

Art. 640-ter c.p.- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Art. 640 quinquies c.p - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La falsificazione di documenti informatici

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici.

Aree a rischio

Principi di comportamento per la prevenzione di reati informatici

Organizzazione aziendale e polizie aziendali

divieti

obblighi

Le procedure adottate da DPV S.p.A.

4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO **Art. 25-septies D.lgs. 231/2001**

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Art. 583 c.p. - "Circostanze aggravanti"

La situazione di DPV in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Principi di comportamento

coinvolgimento del personale

informazione e formazione

comunicazione, flusso informativo e cooperazione

documentazione

integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa

5. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE **Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01**

Pubblica amministrazione, Pubblico ufficiale, Incaricato di pubblico servizio

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. – Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
Art. 317 c.p. – Concussione
Artt. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti
Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari
Art. 377- bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore
Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione
Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite
Le potenziali aree di rischio per la commissione di reati contro la pubblica amministrazione
“Processi sensibili” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001
Truffa, malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche
Frode informatica
Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 D. Lgs. 231/2001
La corruzione
Aree a rischio nell'ambito dei reati contro l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 25 decies D.Lgs. 231/2001
Principi di comportamento per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia
Obblighi particolari
Divieti particolari

6. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO **Art. 25-octies D.lgs. 231/2001**

Art. 648 - Ricettazione
Art. 648-bis - Riciclaggio
Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio
Principi di comportamento per la prevenzione dei reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita e di autoriciclaggio

7. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA **Art. 24 ter del D. Lgs. 231/01**

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso
Aree di rischio
Protocolli generali
Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio
Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

8. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO **Art. 25-bis.1. D.lgs. 231/2001**

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.
Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.
Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 517-ter c.p. - Fabbicazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Principi di comportamento

DPV S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17/07/2020

PARTE GENERALE

sommario

1) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

La responsabilità amministrativa delle società

Gli autori dei reati-presupposto

2) I REATI - PRESUPPOSTO

Categorie di reati che determinano la responsabilità amministrativa

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO

Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001): Reati informatici (art. 24 bis):

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis):

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1):

Reati societari (art. 25 ter):

Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);

Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1).

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):

Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies):

Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies)

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)

Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies)

Reati ambientali (art. 25 undecies):

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies).

3) L'ESENZIONE DA RESPONSABILITA'

Il modello di organizzazione e di gestione M.O.G.

Struttura del MOG di DPV

Finalità del Modello e sua adozione

Destinatari

Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo DPV

Individuazione delle attività a rischio

Tabella dei principi di comportamento per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati.

4) L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Funzioni ed operatività dell'ODV

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Reporting dell'ODV.

REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO dell'ODV

5) WHISTEBLOWING

6) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7) INFORMAZIONE E FORMAZIONE.

8) DIFFUSIONE DEL MODELLO

9= SISTEMA DISCIPLINARE

sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Misure nei confronti dei dirigenti

Misure nei confronti di amministratori e sindaci

Misure nei confronti di lavoratori autonomi, consulenti esterni e partner commerciali

10) LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 231 A CARICO DELLA SOCIETA'

La sanzione pecuniaria

I parametri di commisurazione della sanzione pecuniaria.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni sostitutive

Il commissariamento dell'ente.

La confisca e i presupposti di applicazione.

Le misure cautelari

I sequestri

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

La responsabilità amministrativa delle società

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'ente.

Vi sono poi reati che possono essere resi più agevoli, o condurre a conseguenze più gravi, proprio attraverso un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie.

La responsabilità amministrativa della società si configura solo per i reati espressamente previsti dal Decreto: sono i REATI -PRESUPPOSTO.

La responsabilità amministrativa della società concorrere con la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso i reati presupposto.

Occorre che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, che non risponde se l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa poiché, pur comportando sanzioni nominalmente amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

Il D.lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle sanzioni interdittive, fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi della società appartiene al **giudice penale** competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità (tipico: la querela).

Il procedimento per l'illecito amministrativo della società è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende, ma in alcuni casi previsto dall'art 38 del D Lgs 231 si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

La società partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Gli autori dei reati-presupposto

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti **soggetti apicali**);

b) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti **sottoposti**): i dipendenti, gli agenti, i partners in operazioni di jointventure, i parasubordinati, i distributori, fornitori, consulenti, collaboratori.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, occorre anche l'accertamento della **colpevolezza dell'ente**: una **colpa da organizzazione**, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dalla società volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

I REATI - PRESUPPOSTO

Categorie di reati che determinano la responsabilità amministrativa

Il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti, non prevede una estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente cioè con l'intero ambito delle incriminazioni vigenti per le persone fisiche, ma limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto 231.

la giurisprudenza della Cassazione ha individuato, nell'interpretare il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 2, - secondo il quale *"l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto"* - oltre alle norme che contengono l'elenco dei reati presupposto che legittimano l'affermazione di responsabilità degli enti, la necessità di un doppio livello di legalità.

E' necessario, cioè, che il fatto commesso dagli organi apicali (o dai sottoposti) della società

a) sia previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso e che

tale reato sia previsto nel tassativo elenco dei reati presupposto, dai quali soltanto può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente.

Non tutti i reati previsti dal codice penale o da altre norme di legge costituiscono reato presupposto, perché il catalogo è costituito dai soli reati previsti dalla 231: alcuni di essi ne facevano già parte nella versione originale del 2001, altri sono stati introdotti via via con modifiche successive.

Alla data del febbraio 2020, i reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente appartengono alle seguenti categorie:

- 1) I reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25)
- 2) I reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24);
- 3) I reati informatici (art. 24 bis);
- 4) I reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- 5) I reati di concussione, induzione indebita e corruzione (art. 25);
- 6) I reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- 7) I reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- 8) I reati societari e di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter);
- 9) I reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater);
- 10) I reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- 11) I reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- 12) I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies);
- 13) Una serie di reati (dall'associazione a delinquere, al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale (cd. reati transnazionali);
- 14) I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 septies);

- 15) I reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- 16) I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies);
- 17) La induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- 18) I reati ambientali (art. 25 undecies);
- 19) l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- 20) I reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies);
- 21) La frode in competizioni sportive, l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies);
- 22) I reati tributari (Art. 25 -quinqüesdecies)

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO

Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.).
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322 bis c.p.)
- circostanze attenuanti (art. 323 -bis c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis, c.p.)

Reati informatici (art. 24 bis):

- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art.615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica con sostituzione dell'identità digitale (art. 640 ter comma 3 c.p.).
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(art. 25 bis):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio

(art. 25 bis 1):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).

Reati societari (art. 25 ter):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi (art. 2630 c.c.)
- omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggriotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);

Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(art. 25 quater);

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(art. 25 quater.1).

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Reati contro la personalità individuale

(art. 25 quinquies):

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale Articolo (600-quater 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).
- adescamento di minorenni. (art. 609-undecies c.p.)

Reati di abuso di mercato

(art. 25 sexies):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F. D.Lgs. 24.2.1998 n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. D.Lgs. 24.2.1998 n. 58).

Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche

(art. 25 septies)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma terzo c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(art. 25 octies)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(art. 25 nonies=

art. 171 primo comma, lettera a bis e terzo comma, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 octies Legge 22 aprile 1941 n° 633

Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (377 bis c.p.)

(art. 25 decies)

Reati ambientali

(art. 25 undecies):

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale e/o vegetale selvatica protetta (c.p. art. 727 bis);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (c.p. art. 733 bis);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/06 art. 137 comma 1);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o dalle Autorità competenti (D.Lgs. 152/06 art. 132, comma 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art. 137, comma 13);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 1);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, secondo periodo);
 - attività non consentita di miscelazione di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 6);
 - omessa bonifica (D.Lgs. 152/06 art. 257);
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso e uso del certificato durante il trasporto (D.Lgs. 152/06 art. 258, comma 4);
 - predisposizione di un certificato di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis, comma 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE o senza certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di certificato di analisi contenente informazioni false circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 7, secondo periodo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 8, primo e secondo periodo);
 - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260);
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'Autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5);
 - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L.150/92, art. 1 e art. 2);

- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (L. 150/92, art. 3 bis, comma 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (L. 150/92, art. 6, comma 4);
- violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (Legge n° 549 del 1993, art. 3, comma 6);
- sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art.8);
- sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art.9);
- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.).

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998) –

art. (25 duodecies).

Questi reati determinano la responsabilità della società se connotati dal carattere della "transnazionalità", ossia commessi da un gruppo criminale organizzato, e se ricorre una delle seguenti circostanze:

- che il reato sia commesso in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)

Si tratta dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (delitti oggi trasfusi nell'604-bis c.p),

- propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico,
- istigazione a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- istigazione a commettere o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- promuovere o dirigere o partecipare a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi (o prestare assistenza alla loro attività) aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- istigare e incitare, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, atti di propaganda che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della

Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

(Art. 25-quaterdecies)

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies).

Prima del 24 dicembre 2019

Prima che venisse modificato dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157) era reato presupposto il solo *delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,*

Dopo il 24 dicembre 2019

L'Articolo 25-quinquiesdecies del DLgs 231 è stato modificato dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157), e si applica a partire dal 24 dicembre 2019. Così ha stabilito la nuova norma, prevedendo che siano reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa della società i seguenti reati tributari:

- a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1;*
- b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis;*
- c) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3;*
- d) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1;*
- e) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis;*
- f) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10;*
- g) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11e.*

L'ESENZIONE DA RESPONSABILITA'

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 stabiliscono come una società possa andar esente da responsabilità amministrativa per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti Apicali e Sottoposti.

1) Nel caso di reati commessi da Apicali,

l'articolo 6 prevede l'esonero se la società dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi: il MOG, Modello di Organizzazione e Gestione.
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza (OdV), che abbia autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il MOG;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2) nel caso di reati commessi da Sottoposti

l'articolo 7 prevede che la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

La norma stabilisce che è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (e quindi è esclusa la responsabilità) se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello di organizzazione e di gestione

M.O.G.

Il *Modello di organizzazione e di gestione (MOG)* è lo strumento di gestione del rischio specifico di realizzazione di determinati reati.

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la società si sia dotata di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adeguata organizzazione è lo strumento in grado di escludere la "colpa" della società e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a suo carico.

La responsabilità è esclusa se la società prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'ODV;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV .

L'adozione del modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione non è sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'**efficacia del Modello**, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati ("mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV, organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

La caratteristica dell'**effettività del Modello** è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 D. Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

DPV S.p.A. aderisce a Confindustria.

Confindustria, in data 23 luglio 2014, ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01".

Il Ministero della Giustizia ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6 del Decreto".

Le linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area dell'attività aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;

- individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

Per la predisposizione del proprio Modello di organizzazione e gestione, DPV S.p.A. ha quindi espressamente tenuto conto:

- delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 231/2001;
- delle Linee guida predisposte da Confindustria.

Struttura del MOG di DPV

il MOG di DPV si compone della presente parte generale e di varie sezioni denominate parti speciali descrittive dei reati presupposto e delle norme di comportamento volte a prevenirli ed evitarli con le procedure adottate dalla società a tal fine.

Il Modello di organizzazione e gestione è integrato da altri documenti, manuali e procedure ed in particolare il Codice Etico, il codice deontologico e i vari regolamenti e le varie procedure aziendali.

Finalità del Modello e sua adozione

La scelta del Consiglio di Amministrazione di DPV S.p.A. di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica d'impresa della società che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale appartenente a DPV S.p.A. (dal management a tutti i dipendenti), sia tutti i collaboratori esterni ed i partner commerciali alla gestione trasparente e corretta della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Modello di organizzazione e gestione di DPV S.p.A. è stato adottato nella sua prima versione nel 2010 ed è stato poi integrato, nello stesso anno, a seguito dell'introduzione di nuovi reati e delle modifiche organizzative di volta in volta poste in essere.

In considerazione degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi mesi e nello stesso spirito imposto dal D.Lgs. 231, che richiede un costante aggiornamento del Modello rispetto all'evoluzione organizzativa ed operativa della società, DPV S.p.A. ha ritenuto di procedere alla predisposizione di un nuovo e più aggiornato Modello, adottando così la presente versione, da ritenersi sostitutiva della precedente, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/07/2020.

Con l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di DPV S.p.A. e a tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari che la società condanna, nella maniera più assoluta, condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- informare il personale della società e i collaboratori e partner esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante: i) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; ii) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; iii) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

Destinatari

Il Modello è indirizzato a tutto personale di DPV S.p.A., ai suoi Amministratori e, in particolare, a quanti si trovino a svolgere le attività identificate a rischio.

Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dal personale dirigente che opera in nome e per conto della società e dai lavoratori subordinati.

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali (ivi incluse le condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate agli ordini di acquisto) che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché, ove possibile, dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per DOV S.p.A. di recedere dal contratto o di risolverlo.

Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo DPV

A DPV S.p.A. fanno capo una serie di società controllate, con sede in Italia.

Quale capogruppo operativa, DPV S.p.A. svolge la funzione di indirizzo e di coordinamento del Gruppo e di presidio operativo di funzioni in cui siano presenti rilevanti economie di scala e di scopo.

Nell'esercizio di detta funzione di indirizzo e di coordinamento, la Capogruppo ha il compito di informare le società controllate italiane dell'opportunità di procedere all'adozione di un proprio Modello Organizzativo 231 e di attenersi ai principi espressi nelle Policy di Gruppo, emanate proprio al fine di garantire il rispetto di un sistema di controllo e di prevenzione dei reati omogeneo, fermo restando l'autonoma responsabilità di ciascuna singola società ad adottare ed attuare efficacemente il proprio Modello.

Le controllate italiane, di conseguenza, curano specifiche valutazioni a riguardo e, ove opportuno, predispongono un proprio Modello Organizzativo, in aderenza alle rispettive attività sociali.

Sempre nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la Capogruppo ha il compito di prescrivere alle società controllate estere il rispetto del Codice Etico e delle Policy di Gruppo adottate da DPV S.p.A. proprio con il fine di prevenire – nelle aree di attività ritenute maggiormente a rischio – la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, la Capogruppo, sensibile ai rischi connessi all'operatività delle società dalla medesima controllate, ha elaborato un Documento ricognitivo dei presidi di controllo adottati a livello di gruppo con riferimento a talune tipologie di reato che potrebbero essere perseguite ai sensi del codice penale e del D.Lgs.n. 231/2001.

Individuazione delle attività a rischio

A norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 DPV ha individuato le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto. L'identificazione dei processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello di DPV, che ha provveduto ad effettuare una verifica delle attività onde individuare le aree a rischio.

La genesi del modello ha richiesto l'analitica conduzione delle seguenti attività:

- a) analisi del sistema di business, di governance e dell'organizzazione dell'azienda al fine di individuare, tra i reati presupposto, quelli più aderenti alla realtà di DPV;
- b) individuazione dei processi sensibili potenzialmente a rischio di compimento di reati;
- c) mappatura dei processi sensibili;
- d) verifica dell'esistenza di un sistema di controllo a copertura dei rischi in riferimento ai seguenti standard:
 - i. esistenza procedure scritte;
 - ii. deleghe formalizzate – esistenza di un organigramma aziendale;
 - iii. tracciabilità del processo;
 - iv. segregazione dei compiti.
- e) analisi del sistema di controllo esistente e rilevazione degli eventuali gap;
- f) predisposizione dei protocolli esimenti.

In ragione dell'attività di merchandising svolta da DPV, si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio di verificazione di talune tipologie di reato, e precisamente: i reati societari, i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati informatici, i reati derivanti da violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, i reati ambientali e i reati tributari.

Si è dunque definito per ciascuna area in cui è stato ravvisato un profilo di rischio un protocollo, inteso come insieme di regole (linee guida, procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controllo), tali da poter essere ritenute idonee a governare il profilo di rischio individuato.

L'unità operativa di riferimento (composta di apicali e sottoposti) recepisce il protocollo e ha poi la responsabilità di verificare che l'operatività quotidiana sia effettivamente allineata alle fasi di attuazione ed ai momenti di verifica ivi riepilogati.

DPV S.p.A. si attiene al principio in forza del quale solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possono assumere impegni verso i terzi in nome e per conto della società di appartenenza.

Inoltre DPV S.p.A. ha realizzato un sistema coerente che attribuisce ad ogni soggetto (sia con vere e proprie procure, sia con deleghe interne) poteri corrispondenti alla posizione organizzativa ricoperta ed ai compiti e responsabilità che gli sono stati affidati.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice Etico e quello Deontologico, sia al fine di indicare una serie di principi di condotta che devono poter valere per tutti i collaboratori e dipendenti in ogni realtà territoriale in cui DPV opera, sia al fine di riconfermare i criteri di sana, trasparente e corretta gestione cui DPV intende attenersi.

Tabella dei principi di comportamento
per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati.

Nelle singole parti speciali di cui si compone il presente MOG vengono elencati e descritti i reati presupposto e le azioni adottate della Società per prevenirne la commissione.

Dette azioni e i principi che le ispirano sono, in via molto riassuntiva, declinati nelle seguenti linee guida generali alle quali tutti i soggetti apicali e sottoposti debbono ispirarsi nella gestione dell'attività aziendale:

a) al fine di evitare il verificarsi dei Reati Societari tutti i destinatari del Modello dovranno:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, e collaborazione nello svolgimento delle procedure connesse alla formulazione del bilancio d'esercizio;
- fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale e del patrimonio sociale;
- assicurare il regolare funzionamento degli organi societari, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno;
- rispettare le norme poste a tutela dei creditori e dei soci in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione, di scissione.

Nel processo di predisposizione del progetto di bilancio:

- devono essere rispettate le procedure aziendali concernenti la verifica delle schede contabili, del piano dei conti, della formazione dell'attivo e del passivo di bilancio;
- devono essere rispettate le procedure relative alla fatturazione attiva;
- devono essere rispettate le procedure relative al ciclo passivo di fatturazione;
- tutti i documenti contabili devono essere archiviati in maniera ordinata e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva;
- l'accesso ai documenti di cui sopra sia sempre motivato e consentito solo a soggetti competenti o che abbiano avuto formale delega, ed in ogni caso deve essere consentito l'accesso al Collegio Sindacale, al Revisore e all'Organismo di Vigilanza;
- non dovrà inoltre esservi identità soggettiva tra coloro che assumono, o attuano le decisioni, ed i delegati a dare evidenza contabile delle operazioni nonché coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalle leggi o dalle procedure aziendali;

Nel processo di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed il Revisore:

- deve essere garantita la massima collaborazione di tutti i dipendenti alle richieste avanzate dal Collegio Sindacale e dal Revisore;

- deve essere garantita la massima collaborazione con la Segreteria del Collegio Sindacale per la predisposizione dell'agenda degli incontri;
- la Segreteria del Collegio Sindacale deve provvedere ad inviare a tutti i partecipanti alle adunanze l'Ordine del Giorno in tempi ritenuti utili;
- deve essere assicurata la massima collaborazione per le verifiche periodiche effettuate dal Revisore, compresa tutta la documentazione che nell'espletamento della sua attività sia richiesta;
- deve essere predisposta, ed archiviata, dalla funzione competente tutta la documentazione così come viene richiesto dal Collegio Sindacale secondo le disposizioni di Legge.

Nel processo di funzionamento degli organi sociali:

- deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento degli organi sociali nel particolare con riguardo ai modi, ai tempi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e più in generale, a quanto stabilito dalle regole di valida costituzione dello stesso e di validità delle deliberazioni assunte
- deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dell'assemblea dei soci con riguardo ai modi, ai tempi di convocazione della stessa sia in sede ordinaria che straordinaria, alle regole di costituzione della stessa e di validità delle deliberazioni assunte.

Nel processo di gestione degli utili, delle riserve ed operazioni sul Capitale Sociale:

- deve essere garantito un processo di gestione degli utili trasparente che consenta all'Assemblea di prendere decisioni in relazione alla distribuzione degli utili
- tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e al Capitale Sociale devono essere poste in essere nel rispetto della legge e in ogni caso devono essere tutelati gli interessi dei soci e dei creditori.

b) al fine di evitare il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata tutti i destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- deve essere mantenuta una condotta trasparente e corretta nella gestione dei rapporti con tutti gli stakeholders aziendali ed in particolare deve essere mantenuta una condotta corretta nelle attività riguardanti la selezione dei fornitori;
- deve essere mantenuta una condotta trasparente e corretta nella gestione dei rapporti con società collegate, controllate o comunque partecipate dall'azienda;
- le operazioni intergruppo devono essere ispirate a principi di correttezza e trasparenza e la gestione delle risorse finanziarie intergruppo deve essere documentabile e sempre autorizzata dalla funzione od organo competente;
- tutti i flussi finanziari, in entrata ed in uscita, devono essere motivati da documenti che ne comprovino l'entrata monetaria o l'uscita monetaria e devono essere autorizzati dalla funzione od organo competente;
- tutte le spese di rappresentanza devono essere autorizzate dalla funzione competente e comunque è vietato riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;

Nel processo di gestione degli approvvigionamenti:

- la selezione dei fornitori deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali ed in particolare deve essere garantita una scelta fondata su procedure chiare, certe e non discriminatorie accertandosi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica, e dei soggetti per conto dei quali la stessa possa eventualmente agire;
- tutti i rapporti con i fornitori di beni, servizi o prestazioni devono risultare da apposito contratto di fornitura;
- deve essere verificato l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale;
- deve essere richiesto a tutti i fornitori di beni, servizi o prestazioni professionali l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti nonché i contenuti del Modello;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione ed in particolare i compensi devono essere liquidati in maniera chiara e trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post;
- tutte le spese relative ai contratti di fornitura devono per poter essere liquidate autorizzate dalla funzione od organo competente.

Nel processo di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi:

- le spese di rappresentanza devono essere congrue all'incarico ricoperto e devono sempre essere autorizzate dalla funzione od organo competente;
- gli omaggi, come disposto da Codice Etico, devono essere sempre autorizzati dalla funzione o organo a ciò preposto e, seppur ammessi, devono essere di modesto valore;
- la consegna di omaggi a clienti, partener, fornitori o più in generali a tutti gli stakeholder aziendale deve essere sempre gestita secondo i principi di oggettiva trasparenza;
- di ogni omaggio e spesa di rappresentanza deve essere tenuta traccia documentale atta a ricostruire il processo anche ex-post;

Nel processo di gestione dei flussi monetari in entrata ed in uscita:

- le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi devono essere effettuati solo previa autorizzazione da parte dei soggetti dotati di idonei poteri;
- non possono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o libretti di deposito bancario o postale al portatore in euro o in valuta estera se il valore dell'operazione anche frazionata sia maggiore od uguale ad 5.000,00;
- la funzione competente deve, con cadenza regolare, verificare la congruenza delle operazioni effettuate sui conti correnti bancari;
- devono essere verificati con cadenza regolare gli scadenziari dei debiti e dei crediti;
- di tutte le entrate e le uscite monetarie deve essere tenuta traccia documentale ordinatamente archiviata dalla funzione competente funzionale, alla bisogna, a consentire la ricostruzione dell'intero processo generante la movimentazione monetaria anche ex post;
- La riconciliazione dei conti correnti deve essere effettuata secondo le regole e procedure definite dall'azienda.

- processo di acquisizione di partecipazioni e/o costituzione di nuove società:

- l'acquisizione di partecipazione e/o costituzione di nuove società deve essere sempre deliberata dall'organo competente;

- l'acquisizione di partecipazione in società esistenti e/o la costituzione di nuove società deve essere sempre subordinata ad una verifica dell'identità delle controparti con cui eventualmente si viene in rapporto siano esse persona fisiche e/o giuridiche;
- deve essere richiesto a tutti i soggetti persone fisiche e/o giuridiche con cui si viene in rapporto il rispetto delle leggi, dei regolamenti e del presente modello;
- prima di entrare in rapporto con soggetti persone fisiche e/o giuridiche deve essere verificata la leicità dell'attività che viene posta in essere dall'organizzazione esistente o dalla futura organizzazione, l'eventualità di presenza di condanne passate in giudicato per i reati di specie ex 231/01 anche del personale che all'interno dell'azienda ricopra o potrà ricoprire funzioni di rappresentanza o comunque in generale di direzione e controllo;
- si deve verificare che i fondi destinati all'acquisto di partecipazioni o alla costituzione di nuove società siano impiegati effettivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale per cui si è costituita o si costituirà l'organizzazione;
- si deve verificare che la struttura organizzativa della costituenda società, o della futura partecipata, sia conforme e coerente all'attività svolta;
- in assenza di modello organizzativo ex 231/01 e/o di codice etico della società partecipata o costituita vi sia impegno formale alla sottoscrizione del rispetto del presente modello organizzativo ex 231/01;
- gli eventuali rapporti di service che si possono instaurare tra le società dovranno essere regolati da specifici contratti che evidenzino le modalità, i tempi e le responsabilità connesse alla prestazione dei servizi.

c) al fine di evitare il verificarsi dei reati inerenti alla sicurezza sul lavoro tutti i destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- osservare e tenere un comportamento conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro così come disciplinato dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche o integrazioni;
- promuovere azioni che facilitino il rispetto delle leggi e dei regolamenti posti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- partecipare ai corsi organizzati dalla società in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro ed, in particolare, su quelli predisposti per lo svolgimento di specifiche mansioni;
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuale conformi alle norme vigenti ai propri collaboratori in funzione della mansioni da essi svolte;
- segnalare alle funzioni competenti, ed in ogni caso all'Organismo di Vigilanza, eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero in genere di ogni altro presidio posto alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- rispettare i termini di legge imposti per la nomina delle cosiddette figure rilevanti: datore di lavoro, rspp, rsl, medico competente, dirigenti e proposti;
- rispettare i termini di legge imposti per la riunione annuale periodica nonché i contenuti disposti dalla normativa da portare all'ordine del giorno della stessa;

Deve inoltre essere garantito il pieno rispetto dei seguenti protocolli esimenti:

- venga predisposto il documento di valutazione dei rischi e venga periodicamente aggiornato ed, in ogni caso in occasione di significative modifiche organizzative, in funzione della variazione del

profilo di rischio concernente le attività poste in essere dall'azienda e comunque in caso di modifiche o integrazioni nel d.lgs 81/08 tali da richiedere una sua modifica;

- vengano periodicamente individuati dal servizio prevenzione e protezione i rischi relativi alla sicurezza ed igiene sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione:

la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche, o particolari, sostanze utilizzate o con cui il personale possa venire in contatto nell'espletamento delle proprie mansioni, i macchinari, le attrezzature ed impianti impiegati nelle attività espletate;

- nella valutazione dei rischi il servizio prevenzione e protezione dovrà adottare criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio, la probabilità che lo stesso possa verificarsi. Per ognuno di tali rischi dovrà stimarsi anche l'impatto del possibile danno, i risultati dei rilievi effettuati e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della mansione;

- vengano periodicamente definiti, e programmati, i piani di intervento relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori di cui deve essere tenuta adeguata prova documentale;

- vengano predisposte statistiche aggiornate sugli andamenti degli infortuni con particolare riferimento alle modalità ed alle motivazioni per cui l'infortunio si è verificato onde, eventualmente, apportare opportune modifiche al documento di valutazione dei rischi;

- vengano rispettate tutte le norme relative alla riservatezza dei dati acquisiti dal medico competente in relazione alle attività da esso svolte;

- vengano proposte e diffuse dal servizio prevenzione e protezione adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza e salute sul lavoro in considerazione della normativa vigente;

- Vengano predisposte procedure atte a regolamentare la nomina dei cosiddetti soggetti rilevanti;

- Venga predisposto un piano di emergenza consono a disciplinare il comportamento di tutti i dipendenti aziendali nel caso l'emergenza si verifichi e che sia data adeguata formazione, ed informazione, al personale sul miglior metodo comportamentale da seguire in caso di emergenza;

- Vengano definiti con nomina formalizzata ed archiviata gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di primo soccorso;

- I collaboratori, in base agli specifici rischi individuati in relazione alla mansione svolta, dovranno altresì essere adeguatamente formati in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e gestione delle emergenze;

- Alle ispezioni giudiziarie e amministrative effettuate dalle autorità in relazione al D.Lgs 81/08 devono partecipare i soggetti a ciò preposti. L'Organismo di vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio dell'attività ispettiva a cura della direzione o funzione aziendale di volta in volta interessata.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

DPV è dotata di un Organismo di Vigilanza (OdV) avente autonomo potere di controllo e costante vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, ed autonomo potere di iniziativa a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Come previsto dal D Lfs 231, l'Organismo di Vigilanza di DPV è dotato delle seguenti caratteristiche: autonomia ed indipendenza; professionalità ed onorabilità; continuità d'azione.

La nomina dell'OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il membro unico dell'organismo monocratico e i membri dell'organismo collegiale sono individuati, scelte nominati dal CdA nella persona di soggetti con professionalità adeguata in materia giuridica e/o di controllo e gestione dei rischi aziendali.

Il consiglio di amministrazione può stabilire, al fine di garantire un corretto ed efficace adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo, che l'OdV possa essere modulata in versione monocratica o collegiale, composto da soggetti interni e/o esterni alla società .

L'OdV attualmente in carica, febbraio 2020, è monocratico.

L'organismo di vigilanza dura in carica un anno e può essere riletto senza alcun limite.

Le modalità di retribuzione dell'OdV sono fissate nel provvedimento di nomina adottato dalla società e non possono contemplare premi o altra sorta di corrispettivi variabili.

I compiti dell'OdV consistono in generale nel:

- a. vigilare sull'effettività del modello, verificando che i comportamenti concreti, posti in essere dai soggetti tenuti alla sua osservanza, siano coerenti con il Modello stesso. L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza sull'effettività del Modello, deve altresì monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso, predisponendo di conseguenza la necessaria documentazione interna, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti;
- b. vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto;
- c. curare il necessario aggiornamento e/o integrazione del Modello;
- d. assicurare idonea attività di verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'OdV ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è del tutto indipendente e separato dagli altri settori e organi della società: si colloca come organo interno dell'ente di cui fa parte, in rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione.

L'attività dell'OdV è caratterizzata da autonomia decisionale che si esprime nella libertà di autodeterminazione e di azione e nel pieno esercizio della discrezionalità tecnica relativa all'espletamento delle proprie funzioni. L'OdV è estraneo ad ogni forma di pressione ed interferenza da parte dei vertici operativi della società, e non è coinvolto nelle attività operative e gestorie della stessa se non nei limiti della propria funzione di vigilanza e controllo.

L'OdV è un organo indipendente ed è del tutto estraneo a qualsivoglia forma di soggezione nei confronti dei soggetti apicali di DPV, ivi compreso il CdA.

L'Organismo di Vigilanza, ad integrazione delle proprie competenze, potrà, se lo riterrà opportuno, ricorrere all'ausilio di professionisti esterni (gli ausiliari).

Con riferimento alla continuità d'azione, è prevista una specifica disciplina inerente la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi.

L'OdV può sempre partecipare alle sedute del C.d.A. per formulare i propri pareri, esporre le proprie conclusioni e formulare le domande che reputi necessarie all'adempimento dei propri compiti.

Quanto all'onorabilità, rappresentano ipotesi d'incompatibilità originaria (nonché di incompatibilità sopravvenuta tale da imporre l'immediata revoca al momento del loro sorgere o della loro conoscenza da parte della società) con l'assunzione della funzione di componente dell'OdV:

- a) rapporto di parentela e/o di affinità entro il secondo grado con un membro del consiglio di amministrazione di DPV
- b) incarico professionale o comunque contrattuale di ogni genere (di consulenza, di rappresentanza, di gestione, di direzione etc.) con società in concorrenza con DPV;
- c) stato di interdizione, inabilitazione, sottoposizione all'amministrazione di sostegno
- d) aver subito dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale (sia in proprio quale imprenditore individuale, sia improprio quale soci illimitatamente responsabile di società di persone, sia qualora il fallimento o altra procedura concorsuale abbia riguardato società della quale egli sia stato membro dell'organo amministrativo)
- e) aver subito sentenza di condanna (anche per effetto di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 cpp), anche non definitiva, per qualsivoglia fattispecie di reato
- f) esser titolare direttamente o indirettamente di partecipazione al Capitale Sociale di DPV
- g) l'aver ricoperto nei tre anni antecedenti alla nomina o ricoprire attualmente la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della DPV o di società ad essa collegate o controllate;

Le ipotesi di revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione sono:

- 1. reiterate inadempienze ai propri compiti e/o ingiustificata inattività

2. irrogazione di sanzioni interdittive alla società a causa di inattività dell'OdV e/o di inadeguatezza del Modello;
3. mancato aggiornamento e adeguamento del Modello in caso di sua violazione da parte di soggetti obbligati ad osservarlo.
4. L'insorgenza, dopo la nomina quale organismo di vigilanza, di una delle ragioni ostative e di incompatibilità sopra previste alle lettere a) – g)

Nel caso di OdV monocratico, qualora emerga una situazione di quelle sopra enumerate tali da imporre la revoca dell'incarico, il consiglio di amministrazione provvede immediatamente alla revoca e alla sostituzione del soggetto.

Nel caso di OdV collegiale, qualora emerga una situazione di quelle sopra enumerate tali da imporre la revoca dell'incarico ad uno o più dei componenti dell'organismo collegiale, il consiglio di amministrazione provvede immediatamente alla revoca del membro o dei membri e alla loro sostituzione con altri soggetti.

FUNZIONI ED OPERATIVITÀ DELL'ODV

L'Odv ha autonomi poteri di iniziativa e controllo disponendo di adeguate risorse finanziarie sulla base del preventivo di spesa predisposto dallo stesso ed approvato dal Cda il quale non potrà, salvo irrazionalità o abnormità del preventivo, non approvare il preventivo medesimo. In caso di necessità per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, l'organismo può fare una richiesta speciale di ulteriori risorse finanziarie al Cda che, salvo irrazionalità o abnormità della richiesta, sarà tenuto a erogare la somma immediatamente.

L'Odv, (ed anche i suoi ausiliari), nell'espletamento delle proprie funzioni, è tenuto alla riservatezza di dati ed informazioni cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle proprie attività.

All'Odv sono attribuiti tutti i poteri di indagine necessari all'espletamento delle proprie funzioni e tutte le funzioni aziendali sono tenute a dare piena collaborazione anche in riferimento al reperimento di documenti o informazioni, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.

In tal senso l'Odv ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale senza la necessità di alcun consenso preventivo da parte di altre strutture od organi aziendali.

L'Odv, anche per il tramite di suoi collaboratori, potrà:

- a) accedere a tutte le informazioni relative alle attività a rischio;
- b) richiedere informazioni, o documentazioni pertinenti alle attività a rischio, a tutto il personale aziendale compresi i dirigenti e l'organo gestorio, predisponendo, se lo ritiene opportuno procedure operative miranti a definire i flussi informativi periodici da ricevere dalla Direzione della Società;

c) richiedere informazioni o documentazioni pertinenti alle attività a rischio in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del completo modello di risk management.

All'Odv sono affidati, nel rispetto delle previsioni normative, i seguenti compiti:

- a) vigilare sulla conformità dei comportamenti all'intero modello di risk management;
- b) verificare l'efficacia dell'intero Modello ossia la sua reale idoneità a contenere e ridurre il rischio di commissione dei reati o di violazione delle regolamentazione del codice deontologico;
- c) mantenere aggiornato il Modello come disposto dalla normativa ed, in merito a ciò, formulare proposte di adeguamento al CdA cui spetta il compito di ratificarle e darvi esecuzione;
- d) predisporre, di concerto con la funzione Controllo di Gestione, un set di indicatori atti a rilevare l'andamento dei rischi economici-patrimoniali e finanziari.

Le verifiche sono svolte semestralmente sulla base di un programma approvato dal Cda ovvero su autonoma iniziativa dell'Odv con diversa cadenza qualora ne ravvisi la necessità.

L'Odv, in merito alle proprie funzioni, provvede a:

- a) coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- b) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni ottenute e, se necessario, integrarle nelle varie Parti Speciali del Modello; in tal caso le modifiche, o integrazioni, dovranno essere comunicate al Cda;
- c) proporre al Cda iniziative di diffusione della conoscenza e comprensione del Modello privilegiando lo strumento della formazione;
- d) informare tempestivamente e senza indugi il Cda e il Collegio Sindacale qualora si ravvisino violazioni, o tentate violazioni del Modello, o in caso di intervenute comunicazioni all'Odv da parte di qualunque soggetto interno od esterno all'azienda su fatti rilevanti riguardanti le attività a rischio di commissione di reati. Qualora dalle segnalazioni ricevute emergessero elementi che fanno risalire il reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, l'Odv riferisce tempestivamente e senza indugio al Collegio Sindacale.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti e collaboratori di DPV Spa ed in particolare tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti ad informare tempestivamente l'Odv in merito a violazioni del Modello, sospette, tentate o messe in atto.

Le comunicazioni dovranno avvenire preferibilmente a mezzo e-mail ordinaria o certificata all'indirizzo dell'OdV oppure, all'occorrenza, mediante atto scritto indirizzato a mezzo posta raccomandata o a mezzo di consegna personale nelle mani di uno dei membri del medesimo OdV presso la sede operativa della società (in Torino, via Treviso 12)

L'OdV avrà l'insindacabile facoltà di richiedere al C.d.A, ai dirigenti ai dipendenti nonché ai collaboratori esterni della Società singoli rapporti informativi o flussi periodici di informazione anche in aggiunta a quanto sopra specificato.

Il CdA e il collegio sindacale

devono portare a immediata conoscenza dell'OdV le seguenti informazioni:

1. la variazione dell'assetto societario;
2. eventuali deleghe adottate nonché modifiche apportate alle stesse;
3. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le ipotesi contravvenzionali o delittuose previste dagli articoli 24 e seguenti del Decreto, salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
4. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
5. la documentazione relativa all'acquisizione di nuove Società, unità produttive e/o sedi amministrative;
6. le situazioni che impongano la rielaborazione del Documento di valutazione del rischio, previste dalla legge o dal sistema di gestione aziendale;
7. i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
8. le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
9. Qualsivoglia notizia relativa alla possibilità che siano stati commessi o possono essere commessi reati presupposto

Inoltre il consiglio di amministrazione informa tempestivamente l'OdV su:

- a) Le notizie relative a cambiamenti organizzativi (organigrammi, procedure gestionali);
- b) Gli eventuali aggiornamenti al sistema delle deleghe;
- c) Le operazioni particolari riguardanti le aree a rischio individuate;
- d) La copia dei verbali delle riunioni del Cda;
- e) eventuali accertamenti in ordine ai reati 231/01 disposti dalle Autorità;

f) eventuali accertamenti in ordine ai reati 231/01 che coinvolgono consiglieri di amministrazione anche in riferimento ad altre cariche ricoperte in altre società.

g) su eventuali criticità che i Clienti abbiano rilevato nella gestione e trattamento delle loro informazioni così come definito dal Codice Deontologico.

Inoltre il Collegio Sindacale deve comunicare almeno una volta all'anno o quando si manifesti l'esigenza all'OdV:

- a) gli esiti delle verifiche espletati nell'espletamento dei propri doveri ed obblighi;
- b) ogni informazione utile riguardante i processi rilevanti e di cui sia venuto a conoscenza;
- c) copia dei verbali delle riunioni del Collegio stesso.

Dirigenti, responsabili di singoli uffici o dipartimenti della società devono:

- a) relazionare in forma scritta almeno una volta l'anno l'OdV (ed ogni qualvolta l'organismo viene faccia richiesta, in forma scritta o verbale a seconda della richiesta medesima) su:
- b) comunicare immediatamente eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del Modello;
- c) comunicare immediatamente mutamenti nel sistema di gestione ed organizzazione delle attività a rischio da essi presiedute;
- d) comunicare immediatamente particolari esigenze formative riscontrate;
- e) comunicare immediatamente qualsivoglia notizia relativa alla possibilità che siano stati commessi o possono essere commessi reati presupposto

REPORTING DELL'ODV.

L'OdV predispone annualmente (ove lo ritenga, anche con cadenza infrannuale all'occorrenza) una relazione per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sui seguenti argomenti:

- a) stato di attuazione del Modello di risk management;
- b) stato di avanzamento dei lavori concernenti il Piano delle Attività approvate dal Consiglio di amministrazione;
- c) esiti delle verifiche o più in generale delle attività di monitoraggio espletate;
- d) esiti delle verifiche relative alle segnalazioni ricevute in merito a violazioni del Modello, tentate, presunte o messe in atto.

REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO

dell'ORGANISMO di VIGILANZA

Ferma restando la facoltà per l'Organismo di vigilanza di dotarsi di un diverso regolamento di funzionamento con propria delibera, la società ha predisposto il seguente regolamento al quale l'OdV deve attenersi fintantoché non ne adotti un altro, che dovrà essere compatibile con le previsioni di cui al D.Lgs 231/2001 e consentire un funzionamento regolare ed efficace dell'attività dell'organismo.

SOMMARIO

- Articolo 1. Scopo e ambito di applicazione.*
- Articolo 2. Composizione dell'Organismo e nomina cariche interne*
- Articolo 3. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo*
- Articolo 4. Convocazione, voto e delibere dell'Organismo – Conflitti di interesse*
- Articolo 5. Presupposti per il mantenimento della carica - Comunicazioni*
- Articolo 5. Obblighi di riservatezza.*
- Articolo 6. Funzioni e poteri dell'Organismo – Verifiche - Segreteria*
- Articolo 7. Trattamento delle comunicazioni e delle attività - Protocollo*
- Articolo 8. Relazioni al Consiglio di Amministrazione*
- Articolo 9. Modifiche del Regolamento.*

Articolo 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Presso DPV è istituito un Organismo di vigilanza (ODV) che si occupa di controllare il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del MOG (modello di organizzazione e gestione) adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, nonché al rispetto del Codice Etico della medesima società.

Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, le modalità di esercizio dei poteri e compiti allo stesso attribuiti.

Le funzioni dell'Organismo devono improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

Articolo 2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO E NOMINA CARICHE INTERNE

L'Organismo di vigilanza può essere monocratico e, in questo caso, agisce e delibera in tale forma.

L'organismo di vigilanza può essere istituito dal consiglio di amministrazione in forma collegiale e, in quanto tale, può essere composto da due o tre membri nominati dal medesimo C.d.A.

L'Organismo di vigilanza collegiale elegge al proprio interno, a maggioranza, il proprio Presidente. Qualora l'organismo collegiale sia composto da due soli membri, e si possono decidere di attribuire la carica di presidente ad uno dei due in pianta stabile o in alternanza a periodi fissi (per esempio ad anni alterni).

Il Presidente rappresenta l'Organismo nei rapporti con i terzi e con il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO

La durata in carica dei componenti l'Organismo è di un anno, fatta salva la facoltà per il consiglio di amministrazione di effettuare nomine dell'organismo monocratico o dell'organismo collegiale per periodi più lunghi.

L'incarico di componente dell'ODV può cessare per una delle cause previste dal Modello (scadenza del mandato, revoca, decadenza) oltre che per rinuncia al mandato, con un preavviso di almeno 60 giorni, da parte di uno dei suoi membri.

Qualora si verificano circostanze tali da comportare la cessazione della carica di uno o più membri gli stessi o comunque gli altri componenti dell'ODV sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti del caso.

In caso di cessazione di un singolo componente dell'organismo in forma collegiale, alla sostituzione del membro cessato provvede il Consiglio di Amministrazione. Il membro nominato in sostituzione di quello cessato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV già in carica

E' fatto obbligo ai membri dell'ODV comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, agli altri membri dell'Organismo e al Collegio Sindacale eventuali cause di revoca o decadenza sopravvenute alla nomina.

Articolo 4 CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO – CONFLITTI DI INTERESSE

L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno da uno dei suoi membri.

E' fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni sei mesi.

La riunione dell'Organismo è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato anche a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata. Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del presente articolo, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, è facoltà di ciascun membro proporre all'OdV un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno ovvero di articolare il dibattito separatamente per singoli punti. In casi di necessità o urgenza ciascun membro potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che l'altro membro non si opponga alla sua trattazione.

Le riunioni dell'OdV potranno svolgersi sia presso la sede della Società che altrove, anche attraverso la partecipazione a distanza dei membri con sistemi audio e/o video collegati, a condizione che il Presidente accerti l'identità degli intervenuti e che a questi ultimi sia consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno. La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo di partecipazione del Presidente. Le riunioni dell'OdV sono coordinate dal Presidente. In caso di sua assenza, fungerà da Presidente il membro più anziano.

4.5. Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza (qualora composto di tre membri) o di entrambi i membri (qualora il collegio sia composto di due membri) e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un Segretario, anche esterno all'Organismo.

Ciascun membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione unanime per parità di voti, si riconvoca l'ODV sul medesimo ordine del giorno.

Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dai membri partecipanti.

Anche qualsiasi provvedimento e qualsiasi comunicazione proveniente dall'organismo di vigilanza deve essere sottoscritto dal membro monocratico o, qualora l'organismo sia collegiale, da tutti i membri del collegio, a giudizio del collegio medesimo, dal solo presidente.

Copia dei verbali delle riunioni dell'OdV, nonché ogni informazione, segnalazione, report predisposto o ricevuto dall'OdV è conservato in un apposito archivio dell'Organismo stesso, istituito presso la Società. A tale archivio possono accedere solo i membri dell'OdV ovvero persone di volta in volta specificamente ammesse dopo apposita autorizzazione di un membro dell'OdV. Qualora i documenti siano conservati anche su sistemi informatici, l'OdV individua una password di accesso al sistema, che per nessuna ragione deve essere comunicata a soggetti terzi, salvo che per motivate esigenze dopo apposita deliberazione dell'Organismo stesso. Saranno, inoltre, adottate misure tecniche volte a garantire la non modificabilità dei documenti conservati sui predetti sistemi.

E' fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Articolo 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salve le comunicazioni nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, i componenti dell'organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e motivata autorizzazione dell'interessato.

I membri dell'ODV si impegnano altresì a vigilare che il soggetto che ha comunicato eventuali violazioni del modello non abbia, esclusivamente per tali circostanze, conseguenze negative nell'ambito del rapporto lavorativo.

Articolo 6 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO – VERIFICHE - SEGRETERIA

L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Dlgt. 231/2001, e specificamente per l'espletamento dei compiti indicati nel Modello, nonché del rispetto del Codice Etico. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili nonché dei soggetti che hanno fatto richiesta di colloquio o hanno formulato segnalazioni.

L'ODV è dotato di una propria casella di posta elettronica ordinaria e certificata per tutte le comunicazioni interne o esterne, in entrata e in uscita. Nel caso di organismo collegiale, la casella di posta elettronica ordinaria e certificata è unica per tutto il collegio.

Le comunicazioni indirizzate specificamente all'ODV pervenute alla società anche con mezzi diversi, non possono essere aperte da personale della stessa, anche in deroga alle istruzioni aziendali, ma devono essere consegnate tempestivamente al Presidente dell'Organismo oppure ad un membro dello stesso. Tali comunicazioni vengono conservate dalla Segreteria.

L'Organismo deve essere dotato di idonei mezzi finanziari, disposti dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni anno solare su richiesta dell'Organismo stesso.

L'OdV predispone annualmente (oppure, all'occorrenza, anche infra annualmente) un preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione del CdA. L'OdV può modificare in corso d'anno o di periodo infrannuale tale preventivo di spesa, motivandone le ragioni al CdA.

Di ogni spesa è conservata idonea documentazione giustificativa a cura dell'OdV stesso. Nella relazione annuale al CdA l'OdV presenta un rendiconto sintetico delle spese sostenute.

L'ODV dispone verifiche sull'attuazione del Modello e/o sul rispetto del Codice Etico ogni volta che lo ritenga opportuno, a propria iniziativa o a segnalazioni pervenute.

Nell'ambito della propria attività l'ODV si può avvalere, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, della collaborazione di eventuali organi di Auditing indipendenti dall'organizzazione.

Articolo 7 TRATTAMENTO DELLE COMUNICAZIONI E DELLE ATTIVITA' — FLUSSI INFORMATIVI

Tutte le comunicazioni, nei confronti di soggetti diversi dai membri, ricevute o inviate dall'ODV vengono archiviate a cura dell'ODV stesso. Le comunicazioni possono essere conservate anche in formato elettronico, purché in formato non modificabile.

Le verbalizzazioni, le richieste e/o le comunicazioni delle attività compiute dall'ODV vengono conservate a cura dell'ODV, in formato cartaceo e/o in formato elettronico non modificabile.

L'ODV può istituire un apposito protocollo per l'entrata e l'uscita delle comunicazioni ad esso dirette o da esso provenienti.

Articolo 8 RELAZIONE ANNUALE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organismo presenta con cadenza almeno annuale una relazione concernente l'attività svolta nell'anno solare precedente, indicando eventuali modifiche o provvedimenti da adottare.

Articolo 9 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente con delibera dell'OdV.

WHISTEBLOWING

TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI NEL SETTORE PRIVATO E RIFORMA DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 231/01

L'art. 2 della Legge 179 del 30/11/2017, (previsione del cd. “Whistleblowing”), entrata in vigore il 29/12/2017, ha modificato come segue l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 introducendo i seguenti ulteriori commi:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

Il Whistleblowing è lo strumento attraverso il quale i dipendenti segnalano a specifici individui o organismi una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione aziendale.

Il Whistleblowing ha non solo la finalità di individuare e contrastare possibili illeciti, diffondendo la cultura dell'etica e della legalità, ma anche quella di creare un clima di trasparenza ed un senso di

partecipazione ed appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti/collaboratori di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

I segnalanti

La procedura di Whistleblowing è rivolta al maggior numero di soggetti possibile al fine di garantire la più ampia diffusione della cultura dell'etica e della trasparenza, e si includono tra i potenziali segnalanti:

- gli amministratori e i membri degli organi sociali;
- i dipendenti della società;
- i collaboratori e i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- i soggetti che agiscono per conto della Società, quali intermediari e agenti;
- i terzi fornitori di prodotti e servizi.

L'oggetto della segnalazione.

Gli eventi meritevoli di segnalazione sono:

- i fatti che possano integrare reati, illeciti, irregolarità;
- i comportamenti a danno dell'interesse della Società;
- le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società;
- le azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni, regolamenti o procedure interne alla Società;
- le azioni che possano integrare “atti di corruzione”, da intendersi, in senso lato, quali atti in cui venga riscontrato l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del MOG e/o del Codice Etico.

Non sono da ritenersi meritevoli di segnalazione, invece, le mere voci o i “sentito dire” e le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze.

Il contenuto della segnalazione.

Sebbene l'art. 6, co. 2 bis D.Lgs. 231/2001 non sia particolarmente dettagliato nel determinare quale debba essere il contenuto della segnalazione, limitandosi ad indicare “segnalazioni circostanziate di condotte illecite”, è preferibile che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- le generalità del segnalante, con indicazione della sua posizione o funzione nell'ambito della Società o, se appartenente a ente o società terza, con l'indicazione di questa appartenenza;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi identificativi del segnalato;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti a conferma della fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione ritenuta utile per l'accertamento della sussistenza dei fatti segnalati;
- l'esistenza di eventuali conflitti di interesse per il segnalante anche in relazione al soggetto segnalato.

Si precisa inoltre che:

- la segnalazione non deve contenere accuse che il segnalante sa essere false;
- la segnalazione non deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;
- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- impregiudicata la responsabilità civile e penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato, nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di Whistleblowing sono passibili di sanzioni disciplinari.

Al fine di favorire l'emersione di situazioni meritevoli di essere segnalate, verranno altresì prese in considerazione le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, secondo le modalità di presentazione che verranno indicate nel prosieguo, con la precisazione che la segnalazione anonima può comportare il rischio, per il segnalante che dovesse essere riconosciuto dal segnalato, di ritorsioni da parte di quest'ultimo senza che, d'altra parte, la Società possa apprestare gli opportuni strumenti di tutela previsti in caso di segnalazione effettuata da soggetto identificato.

Destinatari della segnalazione

DPV indica quale Destinatario della segnalazione l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

I canali per le segnalazioni

Al fine della trasmissione delle segnalazioni, DPV individua, ai sensi dell'art. 6, co. 2 bis lett. a) e b) D. Lgs. 231/2001, i seguenti canali per le segnalazioni, direttamente gestiti dai destinatari di cui al punto 4) che precede, da ritenersi tra loro alternativi:

- a mezzo posta elettronica ordinaria o, preferibilmente, certificata;
- a mezzo posta o con consegna a mani.

Si precisa che verranno prese in considerazione le sole segnalazioni recapitate tramite le modalità su indicate.

I compiti e i poteri di chi riceve la segnalazione.

Ricevuta la segnalazione, l'OdV è tenuto a valutare:

- il contenuto della segnalazione stessa al fine di escludere quelle aventi ad oggetto mere lamentele personali;
- la gravità e l'urgenza del rischio per la Società e/o per i terzi;
- se l'oggetto della segnalazione sia già stato valutato in passato dalla Società e dall'Autorità competente;
- se la segnalazione sia sufficientemente circostanziata per poter essere verificata o se risulti troppo generica e/o priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

Effettuata questa prima delibazione della segnalazione, l'OdV procederà a:

archiviare la segnalazione qualora la ritenga manifestamente infondata;

chiedere al segnalante ulteriori elementi utili all'indagine in caso di segnalazione eccessivamente generica;

effettuare un'indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione al fine di appurarne la fondatezza in base a riscontri il più possibile oggettivi;

compilare un report finale dell'indagine indirizzato al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni e trasmesso via mail alla persona del Presidente del C.d.A. Qualora la segnalazione meritevole di report finale all'esito dell'indagine abbia ad oggetto condotte ascrivibili ad un membro del consiglio di amministrazione, il report dovrà essere indirizzato al presidente del Collegio Sindacale.

archiviare tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il report, in modo da evitare l'accesso di terzi ad informazioni e documenti;

fornire un feedback al segnalante in merito all'attività svolta;

L'OdV , nello svolgimento di questa attività di accertamento, avrà facoltà di avvalersi della collaborazione di altre funzioni aziendali e di accedere, a semplice richiesta, ad informazioni e/o documenti societari inerenti al fatto segnalato.

La tutela per il segnalante.

a) DPV garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, ad eccezione dei casi in cui la normativa in vigore richieda che venga esclusa.

La Società assicura pertanto che l'identità del segnalante rimanga segreta, adottando le seguenti misure:

obbligo per l'ODV di gestire in modo riservato ed autonomo le informazioni , fatto salvo per il report da indirizzare al presidente del consiglio di amministrazione o, all'occorrenza nel caso in cui la segnalazione riguardi un membro del consiglio di amministrazione, al presidente del collegio sindacale;

obbligo per i soggetti che dicevano il report da parte dell'OdV di mantenere il più possibile la riservatezza, fatto salvo l'obbligo di denuncia nel caso in cui emergano fatti di reato meritevoli di querela denuncia o esposto all'autorità giudiziaria.

All'OdV è fatto divieto di comunicare a terzi l'identità del segnalante, salvo che nel report.

b) Ai sensi dell'art. 6, co. 2 bis, lett. c) D. Lgs. 231/2001, la Società si impegna a fare in modo che non vengano posti in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e, in ogni caso, si impegna tutelare in ogni competente sede il segnalante nei cui confronti detti atti venissero posti in essere.

Si precisa che le garanzie di tutela valgono esclusivamente per coloro che effettuino una segnalazione in buona fede, ossia per quei segnalanti che abbiano riportato la problematica ritenendo, sulla base delle proprie conoscenze, che si sia effettivamente verificato un fatto illecito o un'irregolarità.

Garanzie per il segnalato

DPV garantisce:

che il segnalato non possa essere sanzionato in via disciplinare senza che l'oggetto della segnalazione gli sia stato previamente contestato e senza che lo stesso sia stato messo in condizione di formulare le proprie controdeduzioni rispetto alla segnalazione;

che l'identità del segnalato non venga divulgata a soggetti estranei al processo di accertamento della fondatezza della segnalazione;

Sanzioni per l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate

e per la violazione delle misure di tutela del segnalante.

DPV nel rispetto dei principi del Sistema disciplinare aziendale e della normativa sui procedimenti disciplinari previste dalla legge e dai contratti collettivi applicati oltre che dal presente Modello, adotta, con specifico riferimento alle violazioni di quanto previsto dal Modello per la tutela del

dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato (cd. “Whistleblowing”), le sanzioni disciplinari previste da detta normativa:

- a) nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (a titolo meramente esemplificativo: segnalante che riporti falsamente un fatto al fine di danneggiare il segnalato; segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi immunità o benevolenza per future azioni disciplinari; segnalante che voglia utilizzare la segnalazione come strumento di scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici quali bonus e promozioni);
- b) nei confronti di chiunque tenga comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante.

Il segnalato ritenuto responsabile dei fatti segnalati a seguito dell'attività di indagine svolta dal Destinatario sarà sanzionato secondo il sistema disciplinare previsto dal modello.

Tutela dei dati personali.

DPV, con riferimento all'intera procedura di whistleblowing::

- garantisce la trattazione confidenziale dei dati relativi all'identità del segnalante e del segnalato nelle more del procedimento;
- applica i principi di pertinenza e necessità nella trattazione dei dati personali;
- garantisce i diritti degli interessati, prevedendo, per ogni interessato, il diritto di conoscere quali siano i dati trattati e per quali scopi, il diritto di accedere ai propri dati personali e sapere per quale ragione vengono utilizzati, il diritto di modificare o rettificare i dati che risultino errati;
- assicura che la richiesta di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implichi l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti;

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono responsabilità del Consiglio di Amministrazione oltre che dovere di segnalazione e controllo da parte dell'organismo di vigilanza.

Il potere-dovere di aggiornare il Modello qualora emergano modifiche o innovazioni normative o giurisprudenziali o operative che ne suggeriscano la modifica o l'integrazione compete al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita direttamente mediante delibera. Il consiglio di amministrazione può incaricare l'organismo di vigilanza o, preferibilmente, professionisti esterni, di assisterlo nella attività di aggiornamento e modifica del MOG.

È compito dell'organismo di vigilanza, unitamente a tutti i soggetti apicali ed agli organi societari della società, segnalare al consiglio di amministrazione la necessità di aggiornare il modello alla luce di modifiche legislative o anche di opportunità di modifica ed integrazione dovute alla pratica esperienza di applicazione e attuazione del modello nella vita aziendale quotidiana.

Chiunque, soggetto sottoposto o apicale che sia, ha facoltà di indirizzare l'organismo di vigilanza e al consiglio di amministrazione proposte di modifica e aggiornamento del MOG.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE.

DIFFUSIONE DEL MODELLO

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione del personale in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti i soggetti apicali e sottoposti nonché tutti i partner ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

Le risorse umane rappresentano una componente indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo dell'attività aziendale di DPV. La società è impegnata a selezionare il personale in base a requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità.

Il personale, selezionato sulla base di questi criteri, viene tenuto costantemente aggiornato oltre che su tutte le procedure aziendali, anche sulla materia della sicurezza e sul tema dell'etica e della legalità di cui il presente MOG costituisce parte fondamentale e integrante.

A tutti i partner e collaboratori e fornitori e consulenti della società è richiesto il rispetto di norme e principi etici e di legalità analoghi a quelli trasfusi nel presente MOG.

Formazione ed informazione del personale

DPV S.p.A., conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed in continuità con il percorso formativo già svolto su questi temi, definisce specifiche iniziative di comunicazione e formazione finalizzate a diffondere ed illustrare a tutto il personale il MOG

Tali iniziative sono gestite dalle competenti strutture aziendali in coordinamento con l'OdV.

In particolare, per ciò che concerne la comunicazione si prevede:

- ✓ invio di una comunicazione sui contenuti del Modello e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- ✓ diffusione del Modello sulla intranet aziendale e comunicazione al personale relativa alla disponibilità del Modello stesso sulla intranet;
- ✓ inserimento in bacheca fisica ed informatica della comunicazione sui contenuti del Modello.

Sono previste poi le seguenti attività formative:

- Incontri rivolti a tutti i soggetti apicali operativi e amministrativi ai quali l'ODV e/o suoi ausiliari (in particolare, i professionisti che hanno abiurato l'organismo di vigilanza e il consiglio di

amministrazione nella predisposizione o nell'aggiornamento del MOG) per illustrare i contenuti del MOG.

- Un modulo formativo obbligatorio on-line rivolto a tutto il personale con i medesimi contenuti citati nel punto precedente. Il consiglio di amministrazione, anche su sollecitazione dell'organismo di vigilanza, può predisporre attività di formazione per il personale ulteriore a quella on-line

A tutte le risorse neo-assunte, oltre al testo del Codice Etico, viene consegnata un'opportuna informativa in merito ai contenuti del Modello Organizzativo.

La Società ha inserito nel proprio sito internet una sezione dedicata al Modello Organizzativo, consultabile anche da parte dei collaboratori esterni e partner.

SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 che il MOG abbia un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che sanzioni le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità proporzionale tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza durante la sua attività di controllo e vigilanza o da altri organismi e organi societari o da chiunque abbia effettuato ad essi una segnalazione.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Violazioni del Modello

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal MOG da parte di un lavoratore dipendente di DPV costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria (sia per uno dei reati presupposto, sia per qualsivoglia altro genere di reato commesso dal lavoratore medesimo o da terzi), in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato.

Esemplificativamente, costituiscono violazione del Modello passibile di sanzione disciplinare le seguenti condotte::

1. la commissione di uno o più dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01
2. condotte o omissioni non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati presupposto (ossia nei c.d. processi sensibili e nelle aree a rischio)
3. condotte o omissioni non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico o nel codice deontologico o che si pongano quale comportamento commissivo o omissivo idoneo a facilitare, anche solo potenzialmente, la commissione di reati presupposto anche da parte di terzi
4. l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza previsti dal Modello

sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti di DPV in violazione delle regole comportamentali sancite dal MOG costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste:

1. dalla normativa vigente,
2. dal CCNL per i dipendenti delle Aziende del Commercio – Terziario della distribuzione e dei servizi
3. dal CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE DEL GRUPPO DPV approvato dal CdA il 2/3/2017
4. delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dal CCNL.

L'Art. 1 del CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE DEL GRUPPO DPV approvato dal CdA il 2/3/2017 rubricato "Infrazioni disciplinari" stabilisce che è infrazione disciplinare qualsiasi comportamento del lavoratore incompatibile con i suoi obblighi derivanti dal rapporto di lavoro o dal quale possa derivare un danno ingiusto all'Azienda e a terzi che si avvalgono dei servizi della stessa.

Tra questi comportamenti costituenti infrazione disciplinare, qui si richiamano i seguenti: comportamento non corrispondente ai canoni della correttezza e della buona educazione nei confronti di altri lavoratori o delle persone (clienti, referenti dei punti vendita visitati ecc ecc) con le quali il lavoratore entri in contatto nel corso dello svolgimento per motivi di servizio; l'insufficiente diligenza nello svolgimento delle proprie mansioni; - il mancato adempimento e/o deliberato rifiuto ad adempiere ad una disposizione impartita dal superiore gerarchico o di una qualsiasi delle disposizioni previste dalla "Documento riepilogativo Policy Gruppo DPV" (di seguito, per brevità, le "Policies"), del quale il Codice Disciplinare costituisce parte integrante; la divulgazione a terzi, senza autorizzazione di notizie riservate o comunque inerenti a persone o vicende delle quali il lavoratore sia venuto a contatto o a conoscenza in occasione del proprio servizio; - qualsiasi reato commesso ai danni della Azienda o di terzi con il quale il lavoratore sia in contatto in

La contestazione disciplinare, il procedimento disciplinare e il provvedimento di irrogazione di sanzioni disciplinare viene gestito dalla Direzione del Personale secondo le normali regole dedotte nel "codice disciplinare aziendale del gruppo DPV". Qualora l'addebito disciplinare dovesse riguardare un dirigente della direzione del personale, il procedimento disciplinare tutto dalla contestazione al provvedimento passerà nella competenza diretta del consiglio di amministrazione.

Le sanzioni disciplinari, in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono:

- a) biasimo inflitto verbalmente;
- b) biasimo inflitto per iscritto;

c) multa, in misura in ogni caso non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193 CCNL Commercio;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di giorni 10 (dieci);

e) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Al fine di evitare incertezze o difformità nell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, si stabilisce che le sanzioni potranno essere applicate nelle circostanze descritte nei paragrafi seguenti.

biasimo verbale o per iscritto

Si applica nei confronti del lavoratore che sia incorso in levissima o lieve inosservanza delle disposizioni del Codice Etico: nel caso di inosservanza levissima si applica la sanzione del biasimo verbale, nel caso di inosservanza lieve si applica la sanzione del biasimo scritto.

multa

Si applica nei confronti del lavoratore che sia incorso in comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG e/o in una inosservanza del codice etico di grado superiore alla lieve purché

1) tale infrazione non possa in alcun modo favorire, anche solo potenzialmente, la commissione di un illecito previsto tra quelli richiamati dal D.Lgs. 231/01. E

2) il comportamento abbia cagionato danni patrimoniali o non patrimoniali alla società di valore complessivo inferiore ad euro 999 o l'applicazione di qualsiasi tipo di sanzione da parte di una pubblica autorità di importo complessivamente inferiore ad euro 999

A titolo esemplificativo: non osservare le procedure prescritte, omettere lo svolgimento di controlli, non osservare misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro o di altre disposizioni simili che non abbiano prodotto danno neppure a se stesso;

sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Si applica nei confronti del lavoratore che:

1. sia recidivo infrabiennale rispetto a precedenti infrazioni già sanzionate con biasimi o multa;
2. abbia commesso reiterati comportamenti sanzionabili con biasimo o multa oppure che con un'unica condotta (o con una serie di condotte unificate dal vincolo della continuazione) abbia posto in essere più violazioni di per sé sanzionabili con biasimo o multa;
3. sia incorso in comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG e/o in una inosservanza del codice etico che abbia cagionato danni patrimoniali o non patrimoniali alla società di importo complessivo superiore a € 1.000 o sanzione proveniente da una pubblica autorità di importo superiore a € 1.000
4. sia incorso in comportamento che si ponga in violazione del MOG e/o del Codice Etico che possa favorire potenzialmente la commissione di un reato presupposto ex D.Lgs. 231/01 aumentandone il rischio di commissione, pur senza averne concretamente favorito o cagionato la commissione da parte di chicchessia ed a condizione che un reato presupposto non sia stato effettivamente posto in essere da se stesso o da altri.
5. sia incorso in comportamento che si ponga in violazione del MOG e/o del Codice Etico che possa rappresentare un aggiramento, anche solo tentato, delle norme e dei presidi volti a prevenire la commissione dei reati presupposti ex D.Lgs. 231/01, ed a condizione che un reato presupposto non sia stato effettivamente posto in essere da se stesso o da altri.

licenziamento disciplinare:

Si applica nei confronti del lavoratore che:

1. tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG e/o del Codice Etico che abbia determinato la applicazione a carico della Società, anche solo in sede cautelare, di sanzioni ex D Lgs 231/2001.
2. sia recidivo rispetto a infrazioni che hanno dato luogo a sospensione;
3. abbia commesso reiterati comportamenti sanzionabili con la sospensione oppure che con un'unica condotta (o con una serie di condotte unificate dal vincolo della continuazione) abbia posto in essere più violazioni di per sé sanzionabili con sospensione
4. abbia posto in essere (con consumazione o anche solo con tentativo) uno dei reati presupposto previsti dal DLgs 231/2001 anche in concorso con altri, a prescindere dal fatto che egli sia stato o meno rinviato a giudizio per detto fatto e che sia stato o meno condannato per il fatto medesimo.
5. sia incorso in comportamento che si ponga in violazione del MOG e/o del Codice Etico che possa favorire la commissione da parte di altri di un reato presupposto ex D.Lgs. 231/01 aumentandone il rischio di commissione
6. sia incorso in comportamento che si ponga in violazione del MOG e/o del Codice Etico che possa rappresentare un aggiramento, anche solo tentato, delle norme e dei presidi volti a prevenire la commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, a condizione che un reato presupposto non sia stato effettivamente posto in essere da altri .

Misure nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale è un rapporto che si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno delle Società ma anche all'esterno, ad esempio, in termini di immagine rispetto al mercato.

Il rispetto da parte dei dirigenti della società di quanto previsto nel presente modello e l'obbligo a che gli stessi lo facciano rispettare è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

La contestazione disciplinare, il procedimento disciplinare e il provvedimento di irrogazione di sanzioni disciplinare vengono gestiti dal CdA.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consente di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente, dal CCNL dirigenti aziende industriali e da eventuali accordi aziendali inerenti i dirigenti.

Incorre nel provvedimento della **sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione 10 giorni** il dirigente che, per omessa vigilanza, consente ad altri dipendenti a lui gerarchicamente sottoposti di adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o del codice etico che siano potenzialmente idonei a facilitare la commissione di uno dei reati presupposto, a condizione che detto reato non venga posto in essere da nessuno.

Incorre nel provvedimento del **licenziamento con preavviso** il dirigente che, per omessa vigilanza, consente ad altri dipendenti a lui gerarchicamente sottoposti di adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o del codice etico consentendo a detti dipendenti di porre in essere, anche a mero titolo concorsuale, uno dei reati presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001 rientranti nelle aree di rischio di cui al presente MOG, a prescindere dal fatto che venga aperto nei suoi confronti un procedimento penale e che qualora aperto sfoci in una condanna oppure in una assoluzione.

Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il dirigente che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e/o del codice etico che integri (anche solo a livello di tentativo) uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 rientranti nelle aree di rischio di cui al presente MOG, a prescindere dal fatto che venga aperto nei suoi confronti un procedimento penale e che qualora aperto sfoci in una condanna oppure in una assoluzione.

Misure nei confronti di amministratori e sindaci

DPV S.p.A. valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine.

La creazione ed il consolidamento di un'etica aziendale basata sui valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano fatti propri e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte dei componenti del **Consiglio di Amministrazione**, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte di uno o più dei membri del **Collegio Sindacale**, l'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione la notizia della violazione commessa da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione convoca con urgenza l'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400, 2° comma, cod. civ..

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione (per quanto applicabile) da parte dei **revisori**, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di

Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

La notizia della violazione, oltre che dall'organismo di vigilanza, può essere data agli organi societari predetti da chiunque ne venga a conoscenza.

Misure nei confronti di lavoratori autonomi, consulenti esterni e partner commerciali

I contratti stipulati dalla Società con i lavoratori autonomi, liberi professionisti, Consulenti esterni e Partner commerciali italiani devono contenere la dichiarazione di conoscenza da parte di questi delle prescrizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 231/2001 e dei principi espressi nel Modello Organizzativo della Società e nel Codice Etico di Gruppo e dell'obbligo di attenersi ad essi con previsione espressa, in caso di violazione, di risoluzione del contratto da parte della Società.

Le sanzioni amministrative a carico della Società
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Il sistema delineato dal d.lgs. 231/2001 nella sezione seconda del capo primo, offre ad uno sguardo d'insieme un robusto apparato normativo, caratterizzato da un ricco arsenale di tipologie sanzionatorie e da un'articolata disciplina di buona parte di esse.

L'elaborazione di un sistema sanzionatorio rappresenta certamente il terreno sensibile sul quale misurare l'effettività di qualunque meccanismo punitivo: l'ideazione di un modello di responsabilità che dal punto di vista concettuale e tecnico si presenti come ineccepibile, varrebbe infatti a ben poco se poi il destinatario della comminatoria afflittiva non fosse raggiunto da una sanzione in grado di percepire in concreto il peso ed il disvalore del rimprovero per tal via stigmatizzato.

Le novità fin qui introdotte dal decreto legislativo, perciò risiedono nella sperimentazione di un sistema sanzionatorio profondamente differente sia da quello previsto per gli illeciti amministrativi, sia da quello penale, e sono improntate alle linee guida che la dottrina da tempo addita al legislatore come possibili vie di uscita dalla pericolosa crisi dell'attuale sistema sanzionatorio.

Agli artt.9 e ss., viene disegnato un modello sanzionatorio con tratti originali in quanto è pensato per rivolgersi, come già accennato in precedenza, all'ente e non alla persona fisica.

In simile prospettiva, viene individuato un sistema fondato essenzialmente su due tipi di sanzioni - pecuniarie ed interdittive - alle quali si aggiungono le sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna.

Questa graduazione preliminare, mentre non ha mai giovato ad una più precisa e specifica caratterizzazione funzionale delle varie specie, ha di contro favorito un'ingiustificata sottovalutazione delle sanzioni espressamente qualificate come "accessorie".

Va quindi considerata con soddisfazione la quasi parità di rango formale assunta dalle sanzioni interdittive rispetto alla tradizionale sanzione pecuniaria all'interno del citato art. 9, quale pegno di una rilevanza altrettanto centrale delle prime nell'ambito del complessivo sistema sanzionatorio della responsabilità degli enti collettivi.

La disciplina, perciò, in via generale appare improntata al principio di effettività, con la previsione di un complesso metodo commisurativo, volto ad individuare l'adeguata entità della pena pecuniaria anche in ragione della capacità economica dell'ente.

In merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria, la legge delega si limitava a stabilire in via generale per tutti i tipi di illecito riferibili all'ente l'ammontare minimo e massimo.

Indicava, inoltre, alcuni indici di riferimento, ai fini della commisurazione in concreto, quali la gravità del fatto e le condizioni economiche dell'ente, lasciando per il resto libero il legislatore delegato di individuare le singole sanzioni.

Sul presupposto di questa larga sfera di autonomia concessagli, il legislatore delegato ha costruito un modello sanzionatorio del tutto originale rispetto a quello tradizionale «per somma complessiva».

Il decreto in commento presenta, infatti, un innovativo sistema per quote (costruito sulla falsariga del modello dei «tassi giornalieri», ormai da tempo sperimentato in altre realtà normative) che ha lo scopo di adeguare la sanzione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Il sistema sanzionatorio previsto dalla legge è piuttosto complesso ed è governato da principi espressamente previsti dal legislatore, sulla falsariga delle garanzie stabilite per le sanzioni penali.

L'apparato sanzionatorio predisposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 per colpire gli enti responsabili degli illeciti amministrativi dipendenti da reato è disciplinato dagli artt. 9-23 che delineano il sistema in modo essenzialmente binario.

Nella macro-categoria delle sanzioni principali o autonome ovvero quelle che possono essere applicate autonomamente ed indipendentemente dall'applicazione di altre sanzioni, si possono distinguere le sanzioni cosiddette generali (applicabili a qualsiasi illecito dipendente da reato) nelle quali rientrano la sanzione pecuniaria e la confisca e le sanzioni speciali (applicabili dal giudice in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, solo nei casi più gravi ed in caso di reiterazione di illeciti) nelle quali rientrano le misure interdittive.

Queste ultime, in base alla divisione operata dagli artt.13-17 d.lgs. 231/2001, comprendono le seguenti fattispecie: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; ed in fine il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive dovranno quindi trovare applicazione solo rispetto ad un novero selezionato di fatti concreti che abbiano raggiunto una soglia di notevole gravità.

La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria costituisce una tipica sanzione principale generale in quanto, come stabilito dall'art.10 comma 1 d.lgs. 231/2001, «per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria».

Questa disposizione va intesa quindi come una clausola generale che, a prescindere da qualsiasi ulteriore specificazione prevista per il singolo illecito dipendente da reato, costituisce la previsione a cui fare riferimento e consente comunque l'applicazione della sanzione pecuniaria come prevista dalla stessa norma.

Il legislatore nel tentativo di rispettare i limiti imposti dalla legge delega e di attribuire al giudice un potere discrezionale che consentisse di adeguare la sanzione all'effettivo disvalore dell'illecito senza, tuttavia, pregiudicare la reale efficacia intimidatrice, ha introdotto l'innovativo sistema "per quote", che ricalca il sistema dei tassi periodici in vigore in altri Paesi europei.

La scelta legislativa è stata definita a struttura bifasica, poichè tali quote sono oggetto di una duplice quantificazione operata dal giudice: da un lato vi è infatti la determinazione del numero di quote, che come disposto dall'art.10 comma 2 «non devono essere inferiori a cento nè superiori a mille»; dall'altro, la determinazione dell'importo della singola quota che, come disposto dal terzo comma del medesimo articolo, «va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1549».

La moltiplicazione del numero delle quote stabilite dal giudice per l'importo della quota, determinerà la sanzione in concreto comminata all'ente.

Vi è però un'ulteriore precisazione da fare: ai sensi dell'art.11 comma 3, ove si versi in casi di riduzione della sanzione pecuniaria previsti dall'art.12 comma 1, cioè quando il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità o quando l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne ha ricavato non più che un minimo vantaggio, l'importo della quota è sempre di euro 103.

Il d.lgs. n.231/2001 prevede differenti cornici edittali in relazione alla tipologia dei reati-presupposto, attraverso la fissazione di limiti minimi e massimi di quote giornaliere, che il legislatore rapporta alla tipologia dei reati presupposto (v.art.25 ss.) e con una riduzione della sanzione da un terzo alla metà nel caso di delitto solo tentato (art.26).

All'interno di tali cornici, **spetta al giudice determinare in concreto il numero delle quote**, commisurandolo alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente, nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il numero viene quindi moltiplicato per l'importo della singola quota, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Per la determinazione dell'importo della quota occorre quindi distinguere il caso della predeterminazione legislativa dell'importo della quota in una somma fissa (ove si verifichi l'ipotesi di cui all'art.12 comma 1), da quello della determinazione discrezionale dell'importo della quota in una somma determinata in base a determinati parametri.

Non si può quindi affermare in generale che la determinazione dell'importo della quota prescindano totalmente dalla gravità dell'illecito o dalle attività svolte dall'ente, nel senso che detti elementi, determinino solo il numero delle quote e non l'importo delle stesse.

Nell'ipotesi di predeterminazione legislativa dell'importo della quota in una somma fissa, sono proprio determinate peculiarità del fatto (minimo interesse e vantaggio dell'ente o particolare tenuità del danno cagionato) ad incidere in modo decisivo e dirimente sulla determinazione dell'importo della quota.

L'Art. 33 del DLgs 231 disciplina la sorte della sanzione pecuniaria in caso di **cessione** e conferimento **di azienda**.

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione della società cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

I parametri di commisurazione della sanzione pecuniaria.

1° parametro: il patrimonio e le condizioni economiche dell'ente.

Le condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente sono l'unico criterio che governa la determinazione giudiziale dell'importo della singola quota, fondamentale, come si è visto, ai fini di assicurare la congruenza della sanzione con le dimensioni dell'ente e quindi la sua efficacia.

Il riferimento al patrimonio e alle condizioni economiche dell'ente, come parametri di commisurazione della sanzione pecuniaria, deve essere inteso come richiamo all'esigenza di una valutazione complessiva di questi due elementi, che possono essere definiti, mutuando dalla scienza contabile, come stato patrimoniale e conto economico.

Si è in proposito rilevato che il criterio di valutazione introdotto è affine a quello già tratteggiato «in linea generale dal codice penale per la determinazione della pena pecuniaria (articolo 133-bis del c.p.)».

Infatti, lo stato patrimoniale offre la composizione sia qualitativa che quantitativa del capitale di funzionamento, inteso come sistema di valori attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi a disposizione dell'impresa per lo svolgimento della gestione futura, mentre il conto economico espone la composizione qualitativa e quantitativa dei costi e dei ricavi e la misura del risultato economico dall'esercizio, cioè in ultima analisi il profitto realizzato.

Ciò che interessa ai fini commisuratori, è infatti stabilire, da un lato, le condizioni patrimoniali dell'ente ovvero il valore attivo a disposizione dell'impresa per la gestione futura; dall'altro le

condizioni economiche dell'ente, ovvero il risultato della gestione corrente, cioè il valore dell'attivo realizzato nell'esercizio.

Nel caso in cui vi sia una discrasia tra la situazione patrimoniale ed il risultato economico (sia nel caso di una buona situazione patrimoniale e non buon risultato economico che viceversa), il parametro di maggiore entità comporterà in entrambi i casi una maggiore fissazione dell'importo della quota, senza quindi che l'ente possa avvantaggiarsi della propria struttura particolare e della composizione delle sue attività o della fonte delle medesime, cioè senza che abbia rilievo la maggiore o minore presenza di immobilizzi ovvero quei valori così definiti in gergo contabile, i cui effetti e la cui disponibilità per l'ente non si esauriscono nel periodo di tempo preso in considerazione (cioè l'esercizio) ma si prolungano oltre quello.

2° parametro: la gravità dell'illecito

Il modello adottato dal decreto legislativo in esame per l'irrogazione della sanzione pecuniaria sulla base delle "quote", impone al giudice, di determinare inizialmente il numero delle quote collegandolo alla gravità dell'illecito.

I criteri a cui ci si deve attenere per stabilire il numero delle quote da irrogare in concreto sono dettati dall'art. 11 comma 1 d.lgs 231/2001 e sono essenzialmente tre: la «gravità del fatto», il «grado della responsabilità dell'ente» e «l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti».

Partendo dal primo dei tre criteri, è doveroso sottolineare come il significato che deve essere attribuito a quest'ultimo, sia più ristretto rispetto a quello che comunemente si assegna al corrispondente criterio di cui all'art.11 l. n. 689 del 1981.

L'espressione «gravità della violazione», contemplata da quest'ultima norma, si ritiene infatti che imponga di valutare - similmente a quanto disposto anche dall'art.133 comma 1 c.p. per l'illecito penale, a cui il legislatore del 1981 si è ispirato - tanto la gravità oggettiva quanto quella soggettiva dell'illecito.

La gravità del fatto, nel commisurare la sanzione pecuniaria da disporre, sembra indurre a ritenere che si debba tenere conto tanto dell'offesa tipica, «il quantum di lesione o messa in pericolo del bene giuridico», quanto del disvalore della condotta posta in essere dalla persona fisica agente, con tutte le conseguenze connesse, ovvero «l'entità del danno patrimoniale e l'entità del profitto o del vantaggio conseguito con l'illecito».

Al contrario, una coerenza sistematica dovrebbe portare invece ad escludere, tra i criteri di commisurazione, le modalità della condotta, perché solo così sarebbe possibile scindere completamente la responsabilità dell'ente da quella della persona fisica.

Le sanzioni interdittive

A differenza della sanzione pecuniaria, quella interdittiva è una sanzione speciale principale, in quanto ai sensi dell'art.13 comma 1 del d.lgs. 231/2001 le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste.

Occorre quindi che, in relazione all'illecito dipendente da un determinato reato, la norma espressamente preveda l'applicazione di sanzioni interdittive con una duplice conseguenza: da un lato infatti, qualora il legislatore non lo preveda, non saranno applicabili sanzioni interdittive per quel determinato illecito (si caratterizza proprio in questo aspetto la natura "speciale" della sanzione), dall'altro saranno applicabili all'illecito dipendente da un determinato reato solo le sanzioni interdittive espressamente previste e, quindi, non necessariamente tutte quelle elencate dall'art.9 comma 2, ciò in forza del principio di legalità- tassatività di cui al precedente art.2, in quanto in assenza di una clausola generale espressa di applicabilità della sanzione interdittiva a qualsiasi illecito, sono quelle espressamente nominate e non altre, a risultare applicabili.

La tipologia di tali sanzioni - che possono essere applicate anche a titolo di misura cautelare - è individuata dal testè citato art.9 comma 2, il quale delinea un catalogo, che riproduce in larga misura, quello contenuto nell'art.11 comma 1 lett. l della legge n. 300 del 2000.

Così come disciplinato nel decreto legislativo, l'art.9 comma 2 prevede: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (che di fatto potrebbe coincidere con la chiusura dello stabilimento quando è diretta a colpire società ad attività esclusiva); la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Rispetto alla sanzione pecuniaria, perciò, quelle interdittive si differenziano innanzitutto per il carattere di « eccezionalità e cumulatività » in quanto si applicano, come già detto, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e comunque congiuntamente alla sanzione pecuniaria. Una scelta operativa di questo tipo, si giustifica in ragione della particolare gravità ed invasività della relativa comminazione, nonché della loro potenziale incidenza su importanti interessi di terzi incolpevoli.

Le sanzioni interdittive, proprio perché vanno ad incidere sull'operatività e la funzionalità dell'ente, impediscono ogni loro trasferimento verso terzi e in più esaltano le finalità preventive del sistema sanzionatorio, sia di prevenzione speciale (sotto il profilo della neutralizzazione dell'ente, in quanto interdicono o limitano, per il futuro, quelle attività il cui abuso ha determinato la commissione del fatto-reato incriminato), sia seppure in funzione complementare, di prevenzione generale (sotto il profilo della dissuasione: c.d. prevenzione generale negativa).

Il legislatore, dopo aver stabilito i presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive, le distingue per tipo e durata: l'art.14 comma 1 seconda parte d.lgs. 231/2001, precisa infatti che «il giudice ne determina il tipo e la durata».

La tipologia è agevolmente ricavabile dall'elenco di cui all'art.9 comma 2 già sopra ricordato, mentre la durata è precisata in generale tra un minimo e un massimo dall'art.13 comma 2, il quale sancisce che « fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una

durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni». A livello di determinazione legale, quindi, le sanzioni interdittive si presentano di solito come temporanee nella durata ed obbligatorie nell'applicazione.

In particolare, e a differenza della sanzione pecuniaria, l'individuazione dei limiti minimi e massimi di durata viene effettuata soltanto in via generale e unitaria, senza che le varie norme di parte speciale scandiscano entro questo spazio ulteriori e più contenuti intervalli edittali.

Inoltre, viene osservato come in talune ipotesi la temporaneità della sanzione non può coniugarsi con il suo contenuto, tale da determinare nella sostanza effetti definitivi: è il caso della revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni o della revoca di finanziamenti già concessi, alla cui scadenza, l'effetto interdittivo è destinato evidentemente a permanere, salvo l'inoltro di una nuova richiesta. Piuttosto che dubitare addirittura della legittimità costituzionale di tali sanzioni in quanto non temporanee, conviene considerarle "ontologicamente" sottratte all'ambito di operatività dell'art.13 comma 2.

Nelle ipotesi appena esaminate, l'effetto interdittivo è invero indiretto, e si riconnette alla situazione generale di interdizione propria di tutti i soggetti della comunità giuridica, interdizione appunto (dallo svolgimento di una determinata attività da autorizzare o da concedere, o dall'ottenimento di prestazioni in denaro non attribuite indiscriminatamente a tutti) che vale in generale e che, con particolare riguardo ai soggetti beneficiari, è stata tolta con provvedimento autorizzativi o concessori: in questi casi, la commissione dell'illecito viene ritenuta incidere sulla valutazione positiva del soggetto beneficiario dell'autorizzazione o concessione, così da escluderne la posizione privilegiata ottenibile, od ottenuta, con il provvedimento autorizzativi o concessori.

Le ipotesi di inosservanza delle sanzioni interdittive

In attuazione della legge-delega, ed in particolare dell'art.11 comma 1 lett.p, il legislatore ha sentito l'esigenza di colpire con una sanzione penale, quei comportamenti che manifestano insensibilità verso le sanzioni e le misure interdittive applicate.

L'art. 23 d.lgs. 231/2001 prevede due specifiche ipotesi di illecito, rispettivamente a carico della persona fisica e dell'ente, per il caso di trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti alle sanzioni interdittive. Più precisamente il primo comma dell'articolo in esame, prevede che *«chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»*.

Il reato è configurato come un delitto comune, la pena, apparentemente molto elevata, si giustifica alla luce del fatto che anche una sola violazione a un divieto imposto dalla sanzione interdittiva potrebbe annullare l'effettività e l'efficacia della punizione.

Il reato ha ad oggetto la violazione di qualunque divieto o obbligo imposto dalla sanzione interdittiva, di qualunque tipo e durata essa sia, ivi comprese quelle applicate in via cautelare.

Soggetti attivi del delitto possono essere soltanto coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso, ovvero ne siano dipendenti.

Nulla esclude che il reato possa essere commesso anche da terzi, in concorso con tali soggetti qualificati, secondo le regole previste dagli artt.110 ss. c.p.

Presupposto del reato è l'applicazione all'ente, con sentenza di condanna o di applicazione della sanzione su richiesta ex art. 63, di una sanzione interdittiva tra quelle contemplate dall'art.9 comma 2 d.lgs. 231/2001, ovvero l'applicazione di una misura cautelare, a norma dell'art.45 del decreto in esame.

La condotta consiste nella violazione degli obblighi o dei divieti di compiere o esercitare determinate attività da parte dell'ente: in sostanza la condotta incriminata può avere ad oggetto soltanto le sanzioni o le misure interdittive che impongono un particolare comportamento e che, perciò, sono suscettibili di essere trasgredite (si pensi all'interdizione dall'esercizio dell'attività o al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione), e non già le sanzioni o le misure che comportano una mera soggezione a provvedimenti dell'Autorità amministrativa (come la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni) o la privazione di determinati vantaggi (come l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o la revoca di quelli già concessi).

Il dolo del delitto in esame consiste nella coscienza e volontà di trasgredire alle prescrizioni imposte all'ente in conseguenza dell'applicazione delle sanzioni o delle misure interdittive, provvedimenti dei quali è necessaria, ovviamente, la preventiva conoscenza.

Al contempo, il secondo comma stabilisce che, in tal caso, *«nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'art.19»*.

Si tratta di una importante norma posta a chiusura del sistema sanzionatorio ed a presidio dell'efficienza del medesimo, *«sub specie* della necessaria coazione psicologica che ne deriva per coloro che devono rispettare le diverse sanzioni interdittive imposte dal giudice, in sede di condanna o anche in via cautelare nel corso del processo».

Infine, il terzo comma dispone, in coerenza con quanto previsto dall'art.13, che se dal reato di inosservanza delle sanzioni o delle misure interdittive, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicheranno le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

L'apparato sanzionatorio previsto per l'illecito amministrativo da inosservanza delle sanzioni interdittive, appare particolarmente severo; non solo la sanzione pecuniaria e la confisca del profitto, che sono come sempre obbligatorie in caso di condanna, ma anche sanzioni interdittive, uguali o diverse da quelle in precedenza applicate, sul mero presupposto del profitto di rilevante entità. L'art.23 deroga, quindi, almeno in parte, ai presupposti di applicazione delle sanzioni interdittive stabiliti dall'art.13 d.lgs. 231/2001, dal momento che non sono richieste né le gravi carenze organizzative né la reiterazione. Se la prima eccezione non pare giustificabile, la seconda si spiegherebbe alla luce del fatto che, in questo caso, la reiterazione può dirsi *in re ipsa*.

Per quanto concerne invece l'imputazione all'ente, rileveranno i criteri stabiliti in via generale dagli artt.5, 6 e 7 del decreto in esame, mentre per l'ipotesi delittuosa di cui è chiamata a rispondere la persona fisica, si è osservato che risulta determinante il termine iniziale di decorrenza delle sanzioni o misure interdittive, che coincide con la notificazione rispettivamente dell'estratto della sentenza o dell'ordinanza. La notifica dell'estratto della sentenza e dell'ordinanza che applica la misura, nel quale sono indicate le sanzioni interdittive applicate e il loro specifico oggetto, appare veicolo di conoscenza sufficiente per dare esecuzione alle sanzioni stesse.

Le sanzioni sostitutive

Il commissariamento dell'ente.

Il carattere estremamente invasivo di alcune sanzioni interdittive, i cui effetti potrebbero essere devastanti per gli enti che le subiscono, ha indotto il legislatore a prevedere delle ipotesi di inapplicabilità delle medesime, al verificarsi delle quali è stato predisposto un meccanismo diretto a contemperare due esigenze che spesso non coincidono: cercare, da un lato, di mantenere inalterata l'afflittività degli interventi punitivi diretti a colpire la *societas*, ed evitare, dall'altro, le conseguenze pregiudizievole che potrebbero derivarne.

Le sanzioni cosiddette sostitutive dipendono quindi, dall'applicazione di altre sanzioni; non si cumulano a queste ma si applicano in loro vece. In questo senso deve perciò considerarsi sanzione sostitutiva, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale prevista dall'art.15 d.lgs. 231/2001, il quale prevede infatti che, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, purché ricorra almeno una delle condizioni da tale norma contemplate:

a) «l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività»: utili per l'individuazione dei settori di pubblica necessità saranno le indicazioni provenienti da altri settori dell'ordinamento (e segnatamente in materia di regolazione del diritto di sciopero, che pongono analoghe questioni di tutela della collettività da inammissibili pregiudizi conseguenti all'interruzione del servizio). Il servizio pubblico si connota invece per la sua possibilità di essere usufruito da una generalità indistinta di utenti, laddove la gravità del pregiudizio si evidenzia quando il servizio pubblico incida sullo svolgimento della quotidiana attività della comunità dello Stato. I tipi settori interessati saranno pertanto quelli dei trasporti, dell'energia, della sanità e della sicurezza;

b) «l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare [...] rilevanti ripercussioni sull'occupazione»: la valutazione dei riflessi delle sanzioni sull'occupazione viene ancorata dal legislatore a due parametri, ovvero alle dimensioni e alla collocazione territoriale dell'ente.

L'art.15 comma 1 stabilisce quindi, che una volta verificata la sussistenza dei relativi presupposti, l'adozione della sanzione sostitutiva in vece della sanzione interdittiva sostituita deve ritenersi obbligatoria. Nessuna restrizione legislativa viene posta con riguardo ai soggetti che possono essere nominati quale commissario, cosicché il giudice potrà sceglierli tra quelli di sua fiducia dotati delle capacità gestionali richieste, dai compiti al medesimo rimessi.

Al secondo comma dell'art.15 è prescritto che il giudice, con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, deve indicare i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

Proprio il riferimento all'attività in cui è stato posto in essere l'illecito e l'assenza di specifiche attribuzioni comporta che il potere del giudice di indicazione dei compiti del commissario sia limitato a quelli che spettano al gestore dell'ente e risponda a una restrizione di questi, allo specifico settore in cui si è verificato l'illecito e al quale avrebbe dovuto quindi limitarsi la sanzione interdittiva ove fosse stata applicata e non sostituita.

Il terzo comma dell'articolo in esame, prevede che, nell'ambito dei poteri e dei compiti indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il commissario è destinato di norma a sostituire gli organismi amministrativi dell'ente e a provvedere alla sua gestione per tutta la durata della misura. Viene così prevista, per un periodo temporaneo, una assunzione dei poteri direttivi e gestionali che sono esercitati secondo le direttive fissate dal giudice. Quest'ultima norma riconosce quindi implicitamente che il commissario può compiere senza alcuna autorizzazione, gli atti di ordinaria amministrazione e ciò consente quindi di ricavare che al commissario spetti l'ordinaria amministrazione dell'ente, limitatamente al settore dell'attività in cui si è verificato l'illecito.

Il commissario può altresì svolgere atti di straordinaria amministrazione ma solo dietro autorizzazione del giudice; questo dimostra come i compiti del commissario non abbiano una mera funzione conservativa o preventiva dei futuri illeciti, e tanto meno che il commissario debba limitarsi ad un'attività meramente liquidatoria, posto che la disposizione di cui all'art.15 comma 4 del decreto in esame, implica che il curatore possa compiere atti, fonte di nuovi profitti.

Per quanto riguarda appunto il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività, è obbligatoriamente confiscato. Il riferimento alla confisca del profitto, ripropone la questione, già venuta in evidenza a proposito dei presupposti generali di applicazione delle sanzioni interdittive, se la relativa nozione vada intesa al netto ovvero al lordo dell'ammontare delle operazioni economiche effettuate dall'ente sotto la gestione commissariale: va tenuto presente a riguardo che, ai sensi dell'art.79 d.lgs. 231/2001, il commissario è tenuto a quantificare, come verrà analizzato successivamente, il profitto da sottoporre a confisca nella relazione che trasmette al giudice al termine dell'incarico.

La confisca e i presupposti di applicazione.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, colloca la confisca, come rilevabile dalla lettura dell'art.9 comma 1 lett. c, tra le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Simile collocazione sistematica recupera quindi le connotazioni afflittive dell'istituto, considerando residuali quelle di carattere preventivo che nel codice penale hanno fatto sì che la confisca venisse collocata tra le misure di sicurezza. Per l'ordinamento italiano si tratta in fondo di un ritorno alle origini, dal momento che nel *codice Zanardelli* del 1889, la confisca era considerata una *pena complementare* inserita tra gli effetti delle condanne penali: la stessa dottrina penalistica sottolineava come si trattasse di un istituto "affine a quello della pena" rimarcandone la valenza sanzionatoria.

Più precisamente la confisca è configurata, nel decreto legislativo in esame, come una *sanzione principale generale*: l'art.19 dispone infatti che « *nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato [...]* ». Proprio la generalizzata obbligatorietà di applicazione conferisce alla sanzione una precisa connotazione punitiva, valorizzabile nella prospettiva della deterrenza e quindi di un'accentuazione della primaria funzione di prevenzione generale.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, costituisce quindi un'ulteriore sanzione di carattere obbligatorio, prevista per le persone giuridiche e gli enti in genere che è già conosciuta dall'ordinamento e spesso utilizzata non solo nel sistema sanzionatorio penale (v., es., l'art.240 c.p.), ma anche in quello amministrativo (v., ad es., l'art 20 della legge 24 novembre 1981, n.689).

Si deve notare, però, che nel sistema in esame, la confisca non ha solo un carattere punitivo: infatti anche nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto collocato in posizione apicale e l'ente non risponda dell'illecito posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, è disposta, a norma dell'art.6 comma 5, la confisca del profitto che comunque esso ha conseguito dal reato.

La confisca è obbligatoria non solo quando ha ad oggetto il prezzo del reato, ma anche quando ha ad oggetto il profitto dello stesso. Il carattere obbligatorio della sanzione ne valorizza la capacità di deterrenza: è stato rilevato in proposito, con riferimento alla confisca facoltativa prevista dall'art.240 c.p., che proprio il suo carattere meramente facoltativo, unito alle note difficoltà di accertamento e apprensione del guadagno illecito, tali da comportare un indubbio aggravio dell'attività giudiziale, ha favorito un ricorso estremamente discreto a tale misura che presenta una notevole piegabilità a svariati fini.

L'oggetto della confisca.

La confisca ha carattere reale e ha sempre ad oggetto una cosa. Un primo aspetto importante da sottolineare è che il legislatore limita la confisca ai proventi del reato e non estende la misura all'intero patrimonio dell'impresa. I beni oggetto di confisca sono dotati infatti di una particolare qualità: essere causalmente collegati con il fatto di reato.

Nel caso del primo comma dell'art.19 del decreto in esame, il legame eziologico è diretto poiché ad essere colpiti sono proprio quei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato; nel caso del secondo comma, invece, il legame appare invece mediato da un processo di trasformazione del bene.

Per prezzo del reato si intende il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare altro soggetto a commettere il reato, ovvero quando è servito per commettere l'offesa.

La nozione di prezzo del reato attiene dunque ai motivi che hanno indotto il soggetto a delinquere; mentre la nozione di profitto è assai più incerta nei suoi contenuti e nei suoi confini. Nel caso degli enti, l'ambito del concetto presenta ulteriori criticità, creandosi e confondendosi in una attività economica contabilizzata.

Per profitto del reato si intende normalmente il vantaggio economico che si riceve per della commissione del reato, ovvero ciò che rappresenta il guadagno derivante dall'attività illecita.

Il concetto di profitto è dunque, secondo questa definizione, strettamente legato alla realizzazione del reato, del quale costituisce un effetto diretto e immediato. È facile, però, immaginare che anche altri vantaggi o benefici ottenuti o conservati dal soggetto agente grazie all'attività illecita, possano rientrare nella definizione; ci si riferisce per esempio al miglioramento della propria posizione concorrenziale o al reddito prodotto da beni acquistati attraverso un finanziamento illecito grazie alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Sotto questo profilo, la nozione tradizionale di profitto come "ricavo dal reato" non pare sufficiente per chiarire quali siano i proventi effettivamente confiscabili all'ente.

Il problema si pone quindi sotto due profili: il primo, attiene alla difficoltà di distinguere il vero e proprio provento del reato da vantaggi di altra natura e dagli altri ricavi o risorse derivanti dall'attività di impresa, di cui l'attività illecita è solo una parte; il secondo, attiene alla necessità o meno di tenere

conto nella quantificazione del profitto confiscabile dei costi sostenuti o delle opere effettivamente realizzate dall'impresa attraverso l'attività o l'operazione che ha dato origine al reato.

Sotto il primo profilo, si tratta, in sostanza, di capire se si può attingere anche dal profitto non immediatamente traducibile in valori monetari, ma che corrisponde a vantaggi immateriali, che a ben vedere è solo indirettamente pertinente al reato.

Un secondo problema attiene invece alla possibilità di confiscare o il profitto complessivamente conseguito dalla commissione dell'illecito, il vero e proprio "ricavo", oppure, piuttosto, solo l'effettivo guadagno, vale a dire il profitto al netto degli investimenti e dei costi sostenuti dall'ente prima o durante la commissione del reato. La questione non è di poco conto, soprattutto se si considera che il giudice deve calcolare il profitto non solo nel momento della sentenza di condanna ma anche in fase cautelare ai fini dell'applicabilità delle misure interdittive o ai fini della valutazione delle condotte riparatorie di cui all'art 17 d.lgs. 231/2001.

Il profitto oggetto di confisca ex art.19 d.lgs. 231/2001, corrisponderebbe al vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale del reato, ma al contempo esso andrebbe determinato in concreto "al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito sinallagmatico con l'ente"; in tale ipotesi, dunque, il giudice di merito dovrebbe procedere alla verifica del rapporto causale fra illecito e vantaggio conseguito, decurtando dall'importo del profitto ricavato dall'illecito le somme corrispondenti alle eventuali imposte pagate dall'ente.

La confisca dunque assume figure cangianti per esibire vuoi la veste tradizionale di misura di sicurezza, vuoi la natura di vera e propria pena, vuoi - ancora - quella di una fattispecie innervata di profili civilistici e/o amministrativi.

Del resto, la constatazione per la quale non viene in rilievo, oggi, solo la fisionomia ispirata al diritto penale classico ma, in concreto, quella che risulta da e in una determinata legge, grava esplicita conferma nel d.lgs. 231/2001 ove, come è noto, albergano quattro tipologie di confisca: quelle, rispettivamente, ex artt. 19 (ovvero una sanzione), 6 comma 5 (la sottrazione del profitto del reato commesso dai vertici dell'ente), 15 comma 4 (la sottrazione del profitto conseguito nel periodo di commissariamento giudiziale) e 23 comma 2 (la sanzione contro le violazioni dei divieti imposti con le misure interdittive ed il profitto che ne è derivato).

I peculiari caratteri della disciplina della confisca.

Definiti natura ed oggetto della confisca sanzione, restano da porre in evidenza i peculiari caratteri della disciplina assegnata all'istituto dall'art.19. In primo luogo va infatti osservato che l'art.19 comma 2 del decreto in esame, prevede in via generale la possibilità di *confisca per equivalente* sancendo espressamente che « *quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 [cioè la confisca del prezzo o del profitto del reato] la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato*».

Appare immediatamente evidente la differenza con la forma tradizionale di cui all'art.240 c.p.: la confisca per equivalente, come si vedrà in seguito, prescinde da ogni relazione di pericolosità tra la *res* e il suo titolare in quanto può avere a oggetto beni che non hanno alcun rapporto diretto con il reato, che appaiono perciò del tutto legittimi e innocui.

Questo tipo di misura ablativa dimostra il progressivo ampliamento della confisca medesima, di cui ormai l'originario modello, fissato dall'art.240 c.p. testè citato, rischia di esserne soltanto un lontano

progenitore. Se, quindi, come visto in precedenza la diretta pertinenzialità con il reato continuerà ad esplicitare la sua rilevanza nella determinazione degli importi da sottoporre a confisca, viceversa l'insussistenza di un nesso di pertinenzialità diretta con il reato, non ostacolerà invece la possibilità di sottoporre a confisca beni, denaro o altra utilità di valore corrispondente a detti importi.

Si tratta di un modello di disciplina della confisca che ricalca discipline già sperimentate dal legislatore italiano in altri settori (si pensi all'art. 322-ter cod. pen., introdotto dalla l. n. 300/2000, o all'art. 644 cod. pen. in materia di usura), che allontana la confisca dai caratteri di misura di sicurezza reale, rapportata alla pericolosità del bene in sé, o meglio della permanenza della disponibilità del bene in capo all'autore del fatto, e le imprime i tratti di una sanzione patrimoniale punitiva atipica: questo aspetto è confermato, da un lato, dal carattere obbligatorio, dall'altro, dalla capacità di aggredire beni che non necessariamente presentano un collegamento con il fatto commesso, in quanto nella confisca per equivalente il bene potrebbe essere stato legittimamente acquisito prima o dopo il reato. La confisca per equivalente, dunque, è tesa a rafforzare l'azione di contrasto nei confronti della criminalità che affonda le proprie radici nel profitto.

Le misure cautelari

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle seguenti sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

I sequestri

Art. 53 Sequestro preventivo: il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca

Art. 54 Sequestro conservativo: se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute.

REATI SOCIETARI

Art. 25-ter D.lgs. 231/2001

Sommario

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale - Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

La corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati (così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38)

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati (così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38).

Art. 2635-ter c.c. - Pene accessorie

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Aree a rischio per la commissione di reati societari

Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi (art. 2625 c.c., 2637 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi

Attività riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti con terzi (art. 2635 c.c.)

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati societari

Divieti

Obblighi

Norme di comportamento per la prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili

Principi generali sulla trasparenza della contabilità

La tenuta della contabilità

Redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge (artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

Obblighi

Operazioni sul capitale e sugli utili (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

Operazioni sul capitale sociale

Ripartizione di utili e riserve

Operazioni di acquisto o sottoscrizioni di azioni a tutela dell'integrità del capitale sociale

Operazioni di fusione e scissione

L'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il controllo dell'attività degli amministratori da parte dei soci e degli altri organi sociali (art 2654 c.c.)

Rapporti con la società di revisione

Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Principi di comportamento e di attuazione per prevenire il reato di "corruzione tra privati"

PROCEDURA ACQUISTI DPV

Obiettivo

Oggetto

Modalità

Processo di acquisto

Regole ingaggio fornitori, consuntivazione fatturazione e pagamenti

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha rivisto l'impianto delle responsabilità penali in materia societaria, riformando la disciplina del codice civile in materia di falso in bilancio.

Rispetto alla disciplina previgente, la riforma del 2015 distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. È prevista, inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito.

Il falso in bilancio in società non quotate prevede che le false comunicazioni sociali, che erano sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Nulla cambia in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori).

Nel nuovo articolo 2621 c.c, la condotta illecita consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; per il reato è confermata la procedibilità d'ufficio (salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità). Stante il limite di pena, nelle indagini su tale delitto non sarà possibile disporre le intercettazioni.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile sono i seguenti:

- scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2621);
- è modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno “l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico” mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte);
- è eliminato il riferimento all'omissione di “informazioni” sostituito da quello all'omissione di “fatti materiali rilevanti” (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene);
- è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della “concreta” idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Il riferimento dell'articolo 2621 del codice civile alle modalità del falso - ovvero al fatto che debba essere “concretamente idoneo a indurre altri in errore” - pare collegata alla scomparsa delle soglie di punibilità nonché alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità (di cui ai nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile).

Schematizzando, in base agli articoli 2621, 2621-bis e 2621-ter del cc, in presenza di condotte concretamente idonee a indurre altri in errore nelle comunicazioni sociali relative a società non quotate, si potrà avere:

- a) l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni;
- b) l'applicazione della pena da sei mesi a tre anni se, in presenza delle citate condotte, i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi oppure per le società di minori proporzioni;
- c) la non punibilità per particolare tenuità in base alla valutazione del giudice, prevalentemente incentrata sull'entità del danno.

Sanzioni amministrative per la società in caso di commissione di reati societari

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2624 co.1 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 27 co. 1 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Sanzioni pecuniarie: € 103.200 a € 1.022.340 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2624 co. 2 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 27 co. 2 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2624 co.1 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 27 co. 1 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

L'Art. 2622 c.c. punisce il reato di "False comunicazioni sociali delle società quotate": Tale non essendo la DPV, non si tratta di reato presupposto per la responsabilità amministrativa.

La condotta del 2621 consiste in una esposizione di informazioni non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta deve essere tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La fattispecie si perfeziona quindi tramite condotte che, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Le tre principali ipotesi di falso:

- "oggettivo", per l'esposizione non veritiera o la mancata esposizione di valori numerici certi;
- "valutativo", se l'esposizione non veritiera o mancante riguarda elementi che necessitano, appunto, una previa valutazione;
- "qualitativo", quando la falsità legata alla qualificazione delle poste di bilancio può alterare la percezione dei lettori circa la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché coloro che secondo l'art.110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso. Inoltre sono equiparati ai soggetti attivi del reato, ex art. 2639 c.c., i soggetti tenuti a svolgere le predette funzioni, ancorché diversamente qualificate, ovvero coloro che esercitano di fatto, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Le comunicazioni devono essere dirette “ai soci o al pubblico”.

Le informazioni rese o omesse devono essere tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e devono essere oggettivamente idonee a indurre in errore i destinatari della comunicazione circa tale situazione.

Le fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o l'omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In considerazione di ciò, sono state introdotte delle “soglie” al di sotto delle quali la punibilità è comunque esclusa:

- se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

La responsabilità di cui sopra ricorre anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni non appartenenti alla società, ma da quest'ultima posseduti o amministrati per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2621 c.c. si qualifica come reato di pericolo e, in quanto tale, si perfeziona con la realizzazione della semplice condotta, non richiedendosi, per la sua consumazione, un danno patrimoniale ai soci o al pubblico.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a €619.600

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

La disposizione disciplina due ipotesi di false comunicazioni per le quali il legislatore ha contemplato un'attenuante ad effetto speciale, riducendo la pena in misura superiore al terzo.

La prima ricorre allorché i fatti di cui all'art. 2621 risultino di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta, presupposti applicativi la cui valutazione di ricorrenza viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Al riguardo si pone il problema del coordinamento della norma in esame, contemplante l'ipotesi attenuata in parola, con la recente introduzione, nell'art. 131 bis del codice penale, della causa di non punibilità rappresentata dalla speciale tenuità del fatto. Tale profilo è stato affrontato dal legislatore della L. 27 maggio 2015, n. 69, che, in sede di riforma della fattispecie di false comunicazioni sociali, ha introdotto l'art. 2621 ter c.c. in cui si afferma che, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità della speciale tenuità, il giudice valuta in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno alla società, ai soci o ai creditori.

La seconda ipotesi attenuata riguarda invece le false comunicazioni concernenti le società prive dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 1 della legge fallimentare per poter essere assoggettati a fallimento. In tal caso, oltre alla già citata riduzione di pena, si è altresì prevista la perseguibilità a querela di parte.

Sanzione pecuniaria: da € 25.800 a € 309.800

L'articolo **2621-ter** del codice civile stabilisce che, ai fini della non punibilità prevista dall'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità dell'illecito, il giudice valuti, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

La disposizione introdotta dall'articolo 2621-ter deroga, quindi, ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall'articolo 131-bis del codice penale. Occorre valutare quali siano gli effetti del nuovo obbligo per il giudice di valutare "in modo prevalente" l'entità del danno, rispetto agli altri profili indicati dall'articolo 131-bis c.p. (es. le modalità della condotta).

Questo reato non è un reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa della società, tuttavia è parso opportuno farne menzione perché si tratta comunque di regole di condotta dedotte in una norma incriminatrice che è necessario conoscere, nei rapporti con i responsabili della revisione legale.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010

1. «I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

Il D.lgs. 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati - ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

Infatti le sezioni unite penali della Cassazione con sentenza 23/06/2011 n. 34476 hanno stabilito che: il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis D.Lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni, e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo).

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione: abrogato nel 2010) legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Le parole «o di revisione» sono state soppresse dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. Le attività d'impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D.lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

La disposizione in esame consta di due figure, un illecito amministrativo per la fattispecie di pericolo (punita con sanzione pecuniaria) ed una fattispecie delittuosa, per la fattispecie di danno ai soci (punito con la reclusione, a querela della persona offesa.)

Il termine controllo si riferisce ad un complesso di attività strumentali all'attività di verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori svolti nelle società commerciali; si distingue, al riguardo, tra comportamento interno, di natura privatistica, e attività di vigilanza esterna, effettuata da soggetti terzi. Le predette figure posseggono diversa oggettività giuridica: la prima, di natura amministrativa (1° comma), è lesiva del regolare esercizio delle funzioni di controllo, la seconda, dannosa per l'integrità patrimoniale dei soci, è a tutela degli interessi patrimoniali dei soci, suscettibili di essere pregiudicati dalle condotte di impedito controllo.

La condotta di impedimento o di intralcio nell'esercizio della funzione di controllo è configurata quale tramite causale attraverso cui se ne manifesta la potenziale lesività. Inoltre, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni: assumerà ad esempio rilevanza anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio.

La condotta è a forma vincolata, con due modalità in forma alternativa, ossia "l'occultamento di documenti", che può ritenersi la forma tipica di realizzazione, o "di altri idonei artifici", formula di chiusura che ricomprende svariati modus operandi, purché connotati da frode; entrambe le condotte sono strumentali rispetto all'evento immediato, costituito dall'impedimento, a cui può seguire un danno.

La condotta è causa di impedimento o di ostacolo all'attività di controllo, a cui, nella fattispecie delittuosa di cui al 2° comma, si aggiunge l'elemento del danno patrimoniale, costituito come condizione obiettiva di punibilità.

Il reato d'impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Il delitto di cui al secondo comma deve essere inquadrato all'interno dei reati contro il patrimonio, dal momento che il danno descritto dalla fattispecie normativa rappresenta il momento consumativo del reato.

Il requisito del danno, pertanto, consente di distinguere nettamente tale delitto dall'illecito amministrativo di cui al primo comma in cui non è prevista la causazione del danno e oggetto di tutela è l'attività di controllo in sé.

Come per il reato di "False comunicazioni sociali" ex art. 2621 c.c. di cui al paragrafo 1.1, si tratta di un reato proprio, che prevede quali soggetti attivi gli amministratori; ad essi sono da equiparare i componenti del consiglio di amministrazione, ovvero chi è tenuto a svolgere la stessa funzione diversamente qualificata, ovvero chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

La stessa normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche da reato (d.lgs. n. 231/2001) prevede (ex. art. 25-ter, lett. h) che il delitto di impedito controllo dà vita anche ad una responsabilità a carico dell'ente nel cui interesse o vantaggio viene commesso il reato.

Sia l'illecito amministrativo che la fattispecie delittuosa sanzionano l'amministratore che impedisce o comunque ostacola lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione mediante l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici.

Con riferimento al momento consumativo, va evidenziato come l'illecito amministrativo di cui al 1° comma si consumi nel momento in cui si verifica l'evento dell'impedimento o dell'ostacolo all'esercizio del potere di controllo, e come il delitto di cui al 2° comma si consumi nel momento e nel luogo in cui uno dei soci risulti danneggiato a seguito della condotta delittuosa.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art.2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Il reato d'indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

L'interesse tutelato è l'integrità del capitale sociale, ossia quella parte del patrimonio della società formato dai conferimenti promessi o versati dai soci e durevolmente vincolato all'esercizio dell'attività di impresa. L'art. 2626 c.c. assolve quindi ad una funzione incriminatrice generale, sanzionando condotte che sfuggono alla tipizzazione delle altre fattispecie di reato in materia societaria.

Il delitto è configurato come reato di pericolo presunto e la sua consumazione coincide con il momento in cui la restituzione del conferimento o la liberazione dall'obbligo di effettuarlo espone a pericolo l'integrità del capitale sociale, a prescindere da un'effettiva diminuzione dello stesso o da un concreto danno per i soci o terzi creditori.

Assumono penale rilevanza solo i conferimenti in denaro, in crediti, e in beni in natura idonei a costituire il capitale sociale; per integrare la fattispecie, inoltre, non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve.

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

L'art. 2627 c.c. tutela l'interesse all'integrità del patrimonio indisponibile, più precisamente della quota destinata al capitale sociale e alle riserve legali non distribuibili.

Il reato si realizza in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

Si tratta dei cosiddetti utili fittizi. L'utile può definirsi "reale", quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite. Deve, invece, ritenersi "fittizio" e, in quanto tale, non ripartibile quando incide sul capitale sociale, traducendosi in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

E' un "reato di danno": le condotte incriminate determinano necessariamente un'immediata diminuzione del patrimonio indisponibile, con pregiudizio per la compagine sociale, per la società e per i terzi.

La consumazione del reato si avrà nel momento in cui le somme illegalmente ripartite siano uscite dal patrimonio della società e siano entrate nella disponibilità del socio beneficiario.

Assume rilievo, dal punto di vista della penale responsabilità, sia l'utile di esercizio, sia l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio).

Per la fattispecie in esame rilevano esclusivamente le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte: non integra pertanto il reato in esame la distribuzione di utili effettivamente conseguiti, ma destinati per statuto a riserve.

Il mero tentativo, trattandosi di una contravvenzione, non è punibile.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi e i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di insider trading).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Si tratta di un reato proprio che prevede come soggetti attivi gli amministratori, i quali violano disposizioni di legge, a tutela dei creditori, quando effettuano operazioni di riduzione del capitale, o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno patrimoniale ai creditori.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale è dunque il richiamo, indirizzato in particolare agli amministratori, al rispetto delle norme civilistiche poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

«I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Il reato si consuma nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

La fattispecie, reato esclusivo dei liquidatori ovvero di quei soggetti che esercitano i poteri tipici di questi ultimi, è reato di danno, richiedendosi espressamente che la ripartizione dei beni sociali disposta prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a tal fine procuri un danno ai creditori.

La condotta di ripartizione consiste in qualsiasi trasferimento patrimoniale, di qualunque entità, a vantaggio di uno o più soci, per cui è sufficiente anche un solo pagamento effettuato a titolo di distribuzione del patrimonio. Un'eventuale pluralità di atti di ripartizione non determina una pluralità di reati, ma è solamente un elemento che incide sulla gravità del fatto da valutare in sede di commisurazione della pena.

Ovvie ragioni di economia processuale hanno determinato il legislatore a contemplare la perseguibilità a querela e la causa di estinzione rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori, purché antecedente al giudizio.

Per beni sociali si intendono tutti gli elementi economicamente valutabili che fanno parte del patrimonio della società.

La nozione di pagamento deve essere intesa in senso ampio riferita all'estinzione del rapporto debitorio.

L'accantonamento deve essere inteso come qualsiasi azione volta a preservare la garanzia patrimoniale dei creditori: oggetto dell'accantonamento è una somma di danaro.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

LA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, è reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società ai sensi del 231:

- a) la corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile: si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e si applicano altresì le sanzioni interdittive
- b) la istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote e si applicano altresì le sanzioni interdittive

Autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, sono anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive.

Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. in vigore dal 2017 scompare il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Ai fini “231”, per quanto concerne la corruzione tra privati, resta reato-presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 2635 del codice civile, cioè il delitto commesso da chi corrompe, oggi anche per interposta persona, i soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo (nella sua nuova e più estesa versione) per avvantaggiare la propria società di appartenenza.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

(così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38)

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

Il reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, ricalca, pur con le specificità della lesione ad un interesse privato, le ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e seguenti c.p. Il reato di corruzione tra privati è configurabile non solo nei confronti di esponente di società commerciale, ma anche nei confronti di esponente di “ente privato”.

Il reato è di danno, richiedendosi espressamente dalla norma il nocumento alla società, è a concorso necessario nel cui contesto il contributo in termini di condotta dei concorrenti l'uno verso l'altro è chiaramente eterogeneo, ed è anche configurabile quale reato comune, potendo essere commesso da chiunque realizzi la condotta tipica del dare o promettere.

Il soggetto, a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri da parte del corruttore (parimenti sanzionato dal terzo comma della disposizione), compie od omette atti violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio o gli obblighi di fedeltà sul medesimo gravanti. Tale compimento od omissione può anche mancare, rappresentando piuttosto l'oggetto del dolo specifico del delitto. Sotto il profilo dei parametri normativi gli “obblighi di fedeltà” e quelli inerenti “al proprio ufficio” assumono un ruolo cardine.

Il dolo della fattispecie in analisi è generico ed anche eventuale. Deve ricorrere la rappresentazione e volontà di recare con la propria condotta “l'atto in violazione”.

Il terzo comma prevede la punibilità del soggetto che (anche per interposta persona) offre, promette o dà denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (c.d. corruzione attiva).

Salva l'ipotesi in cui dalla condotta sia derivata una distorsione alla concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi, il reato è procedibile a querela di parte.

Con stabilità amministrativa della società ai sensi del 231 sussiste soltanto nell'ipotesi di cui al terzo comma

Sanzioni pecuniarie: da €103.200 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

(così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38).

««Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un

atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa».

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 sino a 24 mesi

Art. 2635-ter c.c. - Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.⁵³

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

La formulazione del delitto, nell'incriminare la condotta di chi determina la maggioranza in assemblea, non lascia poi spazio a dubbi sulla sua struttura: con il termine "determinare" si evidenzia che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza;

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni».

L'art. 2637 si applica ai soli casi di aggioaggio posti in essere rispetto a «strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato».

Nel caso di strumenti finanziari quotati si applicano, invece, le norme del TUF: non essendo DPV quotata, allo stato non pare che ciò costituisca area specifica di rischio a meno che la condotta venga posta in essere con riferimento a società quotate terze di cui un soggetto apicale o sottoposto di DPV abbia e diffonda notizie tali da poter configurare l'ipotesi di reato.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5819».

Il reato può realizzarsi in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza, invece, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.239.200

Aree a rischio per la commissione di reati societari

Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali

(artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;

operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;

attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa.

Il rischio è connesso alla possibilità che tali scritture contengano informazioni non veritiere, parziali o fuorvianti o che nelle medesime siano state omesse informazioni dovute per legge, in particolare in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Qualora tali documenti contengano informazioni false o omesse, il rischio è che si inducano in errore i destinatari, pubblici o privati, dei documenti medesimi.

Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile

(artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;

operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;

operazioni straordinarie come fusioni o scissioni.

Il rischio è connesso alla possibilità che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale ed in forme non previste dalla legge, vengano restituiti i conferimenti ai soci o che gli stessi vengano liberati dall'obbligo di eseguirli; che vengano acquistate o sottoscritte quote della società fuori dei casi di legge; che vengano ripartiti utili non effettivamente conseguiti o non ripartibili oppure che in generale vengano effettuate operazioni sul capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori

Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.)

convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi

(art. 2625 c.c., 2637 c.c.)

predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di DPV

informazione, diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche gruppi bancari;

rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale;

attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale.

Il rischio è connesso alla possibilità che vengano posti in essere comportamenti idonei ad ostacolare l'esercizio dei poteri e/o doveri di controllo da parte dei soci, del Collegio Sindacale e della società di revisione ovvero dell' revisore unico, l'attivazione dei quali richiede la conoscenza di tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività)

Attività riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

(art. 2638 c.c.)

comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;

ispezioni da parte dell'Autorità di Vigilanza;

conservazione delle informazioni fornite all'Autorità di Vigilanza.

Attività riguardanti i rapporti con terzi

(art. 2635 c.c.)

trattative per la definizione di un qualsiasi rapporto contrattuale con qualsiasi terzo;

gestione degli omaggi, donazioni, erogazioni liberali, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni;

gestione di finanziamenti e contributi da parte di privati;

gestione della contabilità aziendale e dei libri contabili e fiscali;

gestione dei flussi finanziari e di tesoreria;

scelta e gestione dei fornitori;

gestione delle risorse umane;

gestione di incarichi professionali;

gestione e conservazione della documentazione aziendale

Il rischio è connesso alla possibilità che le condotte corruttive determinino conflitti di interesse, sviamenti di scopo rispetto all'attività aziendale, deviazioni nei procedimenti di trattativa, contrattazione, stipula, esecuzione di contratti di qualsivoglia tipo.

Principi di comportamento per la prevenzione di reati societari

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio tutti gli esponenti aziendali (e tutti i consulenti e partners, tramite apposite clausole contrattuali), devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

DIVIETI

- 1) tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25ter del DLgs 231 sui Reati societari .
- 2) tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
- 3) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di DPV
- 4) omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di DPV
- 5) non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale , nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale.
- 6) restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
- 7) ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite
- 8) acquistare o sottoscrivere azioni di DPV fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
- 9) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori
- 10) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale
- 11) ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli
- 12) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci o dell'ODV
- 13) influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare
- 14) frapporre ostacoli alle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza esemplificativamente, opposizioni infondate o temerarie, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, o ritardando le comunicazioni o la messa a disposizione di documenti
- 15) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza: (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità.
- 16) esporre nelle comunicazioni e nella documentazione trasmessa alle Autorità pubbliche di Vigilanza fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di DPV.

OBBLIGHI

- 1) Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di DPV.
- 2) Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al riguardo.
- 3) Assicurare il regolare funzionamento di DPV e degli organi sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- 4) Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

**Norme di comportamento per la prevenzione
dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili**

Principi generali sulla trasparenza della contabilità

DPV, consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo - contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con la società.

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di DPV, sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera)
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con DPV
- permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

DPV predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre sia la formazione per i neo assunti, che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

I revisori devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della società.

DPV, nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi:

- chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrazione e finanza

- la trasmissione dei dati e delle informazioni, alla funzione responsabile (Direzione Amministrazione e finanza), e da questa eventualmente inviati o ricevuti a/dai soggetti esterni, deve avvenire attraverso una scheda, che consenta di tenere tracciati i vari passaggi: copia della trasmissione deve essere conservata ed archiviata, a cura delle funzioni coinvolte
- i soggetti che forniscono i dati alla funzione Amministrazione e finanza , e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, devono essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali
- è responsabilità della Direzione Amministrazione e finanza la tempestiva messa a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione
- l'Organismo di Vigilanza può partecipare alle riunioni periodiche interne aventi ad oggetto approfondimenti ed analisi dei valori di periodo
- in caso di consolidato: enunciazione dei criteri e delle modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato, da parte delle società del Gruppo soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo.

La tenuta della contabilità

Ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale.

Si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima. La documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione.

Qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno a DPV, la funzione Amministrazione e finanza deve provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte.

Le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

Redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge

(artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

OBBLIGHI

attenersi alle risultanze contabili;

applicare le disposizioni relative allo Stato Patrimoniale previste agli artt. 2424 e 2424 bis c.c.;

attenersi agli schemi del Conto Economico previsti all'art. 2425 e 2425 bis c.c.;

applicare i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 c.c.;

verificare i contenuti della nota integrativa ed il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2427 c.c.;

verificare l'applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale;

verificare la completezza della relazione sulla gestione;

verificare il rilascio del consenso del Collegio Sindacale all'eventuale iscrizione di costi di impianto ricerca e pubblicità ed altre poste che necessitano di tale autorizzazione;

trasmettere i dati attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

la riconducibilità delle movimentazioni finanziarie attive e passive dell'Azienda a eventi certi, documentali e strettamente inerenti alle proprie attività sociali, nonché l'approvazione delle medesime da parte del responsabile della funzione interessata;

la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione del Collegio Sindacale sul medesimo;

la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente, dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio;

Operazioni sul capitale e sugli utili

(artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

Le operazioni sul capitale sociale di DPV, le operazioni di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a incidere sull'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché dello Statuto societario.

Nelle diverse operazioni, per la prevenzione delle fattispecie criminose sopra riportate, si osservano i seguenti principi specifici.

Operazioni sul capitale sociale

In caso di riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, informa il Collegio Sindacale.

I soci, i quali abbiano sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberarli dall'obbligo di effettuarli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

In caso di aumento del capitale sociale, il Collegio Sindacale viene preventivamente informato sulla natura e sulle motivazioni dell'operazione stessa mediante invio della relativa documentazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ripartizione di utili e riserve

In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, il Consiglio di Amministrazione verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti contra legem, informa l'OdV.

In occasione dell'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale verifica il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve. Il Collegio Sindacale verifica altresì le eventuali operazioni che dovessero intervenire nel corso dell'esercizio.

Operazioni di acquisto o sottoscrizioni di azioni a tutela della integrità del capitale sociale

Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni o quote, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra un'idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati al Collegio Sindacale, fornendo la giustificazione dell'operazione, illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio.

Le delibere inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicate tempestivamente all'OdV. I soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.

Operazioni di fusione e scissione

Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c., devono essere comunicati e pubblicizzati secondo le modalità previste dal codice civile. Delle operazioni di fusione e scissione deve essere data notizia all'OdV ed al Collegio Sindacale per le attività di vigilanza richieste.

l'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Al fine di evitare che, con atti simulati o fraudolenti, si determinino maggioranze viziati in Assemblea finalizzate a procurare ingiusti profitti all'autore di questo reato, occorre ispirarsi alle seguenti regole di comportamento:

regolarità dell'attività di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee, nel rispetto della legge e dello Statuto

controllo della legittimazione per l'accesso all'Assemblea e della legittimità di costituzione dell'Assemblea

verifica di eventuali conflitti di interessi;

controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;

precisione nella verbalizzazione, trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'Assemblea;

il controllo dell'attività degli amministratori da parte dei soci e degli altri organi sociali

(Art 2654 cc)

I soci hanno diritto di avere con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni ed i documenti richiesti

Gli amministratori devono trasmettere al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge, e i documenti sulla gestione della Società per le verifiche periodiche.

Tutte le comunicazioni al pubblico nonché le operazioni effettuate dalla Società, devono essere effettuate sulla base di idonea documentazione volta ad attestarne la veridicità

Rapporti con la società di revisione

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione, e definizione delle procedure che garantiscano che la trasmissione avvenga tempestivamente
- b) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità
- c) l'Organismo di Vigilanza può richiedere informazioni alla società incaricata della revisione legale dei conti in modo da acquisire notizie in merito ai processi ed i controlli amministrativo-contabili
- d) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo network , nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione e delle altre società appartenenti al medesimo network , incarichi di consulenza.
- e) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo network nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi a favore di DPV e delle società da esso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo :
 - tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio
 - progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili
 - servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate
 - servizi attuariali
 - gestione esterna dei servizi di controllo interno
 - consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale
 - intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento
 - prestazione di difesa giudiziale

- altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 160 TUF

f) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di DPV, ai soci, agli amministratori e ai componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, funzioni di amministrazione o controllo in DPV e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano se non siano decorsi almeno tre anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano

g) divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti, dei soci, degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo delle società che effettuano la revisione contabile obbligatoria e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano per i tre anni successivi: - alla scadenza del contratto tra DPV e la stessa società di revisione, oppure - al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione o la società da essa controllata o collegata o controllante.

rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tutte le comunicazioni dovute alle Autorità Pubbliche di Vigilanza devono essere effettuate con tempestività, correttezza, completezza, collaborazione e trasparenza;

le informazioni fornite all'Autorità di Vigilanza devono essere adeguatamente archiviate e conservate, così come le richieste;

è vietato esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

**Principi di comportamento e di attuazione
per prevenire il reato di “corruzione tra privati”**

DIVIETI

porre in essere comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

offrire omaggi e regali (anche mediante vantaggi di qualsiasi natura quali promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti, distributori e altri soggetti che operano per conto di DPV). Le regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di DPV.

sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti riportati nella Policy aziendale Viaggi e trasferte, nella sezione spese di accoglienza e buffet. ta;

e) organizzare viaggi con clienti privati violando le disposizioni previste nel Codice etico e nelle Linee Guida della società relative alle attività promozionali nei confronti dei clienti;

f) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività.

riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di

partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;

riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione

procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

Le azioni previste nei punti precedenti sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dal personale della Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti (es. distributori, agenti, procacciatori di affari, mediatori, ecc.) che agiscano per conto della Società stessa.

PROCEDURA ACQUISTI DPV

Le procedure utilizzate da DPV per effettuare ordini ed acquisti sono state standardizzate all'interno di un regolamento societario e appaiono idonee a prevenire i fenomeni di "corruzione tra privati".

Di seguito si riporta analiticamente il contenuto del regolamento inerente la Procedura Acquisti

1. OBIETTIVO

La Procedura Acquisti definisce le modalità di acquisto, i limiti di responsabilità e delinea le procedure di gestione degli approvvigionamenti in modo da garantire uniformità di azione nell'ambito del Gruppo DPV.

In particolare la presente procedura definisce le modalità di attivazione ed autorizzazione interna relative alle spese (costi ed investimenti).

2. OGGETTO

Sono oggetto del presente documento tutti gli acquisti a livello Gruppo

- siano essi gestiti come Ordine di Acquisto (ODA) SAP
- siano essi più semplicemente dei contratti

In allegato (Allegato 1) l'elenco dei gruppi merci e dei conti che saranno gestiti in SAP (con caricamento richiesta di acquisto RDA o caricamento diretto da parte di ufficio acquisti del contratto annuale o pluriennale)

3. MODALITA'

La responsabilità del processo è affidata all'ufficio acquisti la quale, in un'ottica di razionalizzazione fornitori, avrà il compito di ottimizzare le condizioni di fornitura, quali ad esempio:

- prezzo pattuito
- condizioni di pagamento e fatturazione
- tempi di consegna
- affidabilità, solidità del fornitore

Sempre l'ufficio acquisti, d'intesa con le altre funzioni aziendali, avrà il compito di:

- ricercare e selezionare i fornitori
- negoziare tutti gli acquisti di beni e servizi.
- formalizzare i rapporti con i fornitori, tramite emissione di ordini.

Sarà pertinenza dell'ufficio acquisti in team con il legal, produrre le condizioni generali di acquisto.

Per alcune tipologie di prestazioni, tutti gli aspetti contrattuali dovranno essere definiti d'intesa tra acquisti, legal e le funzioni interessate al servizio/bene in acquisto.

A discrezione dell'ufficio acquisti (soprattutto per importi superiori a 10.000€) saranno ingaggiati (ove possibile) almeno tre fornitori al fine di mettere a confronto i relativi preventivi.

Nel periodo di affinamento iniziale saranno maggiormente le varie funzioni, a mantenere i rapporti con i vari fornitori, l'ufficio acquisti sarà di fatto al servizio delle varie funzioni fornendo supporto.

Tutte le funzioni dovranno informare e/o mettere in copia gli acquisti su ogni nuova necessità di acquisto di bene o servizio.

In un secondo periodo, potrà essere la funzione acquisti, in base alle esigenze segnalate dalle funzioni ed in accordo con esse, ad inviare la richiesta di offerta ai fornitori.

La formalizzazione degli ODA dovrà avvenire previa emissione di Richiesta di Acquisto (RDA) autorizzate. Con il caricamento dell'RDA a sistema SAP, il dipartimento avrà di fatto espresso la propria esigenza all'ufficio acquisti, che avvia e guida il processo di acquisto utilizzando la competenza del dipartimento richiedente e con l'assistenza della funzione Legal ove applicabile.

Qualora per talune tipologie di servizi riferibili ad esempio a temi di natura fiscale, legale e/o societaria, sussistano argomentazioni tecnico/operative anche eventualmente connesse ad incarichi già svolti, le fasi di ricerca e selezione del fornitore, la definizione degli aspetti economico/contrattuali, saranno demandate alla funzione interessata. La funzione informerà preventivamente sempre Acquisti ed il Legal.

In tal caso nel testo della RDA in SAP (o nei campi preposti), dovrà essere compilata anche la casella "Vincoli operativi alla scelta del fornitore".

Nei primi mesi sarà normale che la funzione indichi la preferenza del fornitore, l'ufficio acquisti confermerà il vincolo operativo alla scelta in campo note ODA. Anche in tali circostanze sarà la l'ufficio acquisti che provvederà a garantire il flusso gestionale SAP degli ODA, ed a segnalare spunti, benchmark e confronto con altre offerte.

Sarà l'ufficio acquisti che gradualmente ed a tendere, libererà i vari dipartimenti dalla scelta e ricerca del fornitore migliore, in ottica di consolidamento dell'albo fornitori ed economie di scala.

4. PROCESSO DI ACQUISTO

Di seguito vengono riportati gli iter autorizzativi (peraltro già implementati su SAP) relativi all'emissione della RdA (Richiesta di Acquisto) e all'emissione dell'ODA (Ordine di Acquisto).

4.1) Emissione Richiesta D'acquisto (RDA) – Attività a carico delle Funzioni

Gli acquisti dovranno essere effettuati secondo i seguenti iter e conseguenti livelli autorizzativi.

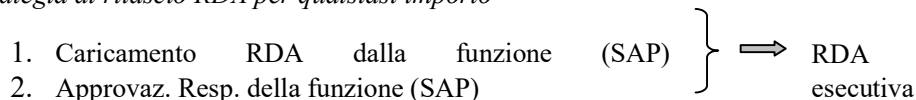
Emissione RDA da parte delle funzioni attraverso le persone preposte ad utilizzare SAP per questa funzione e come punto di aggregazione delle richieste della funzione:

- La RDA deve essere caricata su SAP descrivendo il bene o servizio richiesto
- Dovrà essere indicato il conto amministrativo corrispondente alla spesa (Amm. come riferimento)
- La RDA sostituisce il modulo M04
- Dovrà essere indicata la quantità dei beni/ o l'importo totale o parziale del servizio
- Se presente si allega già l'offerta del fornitore o il contratto in essere.
- Quando in SAP si salverà la RDA perché definitiva e corretta, il sistema restituisce un codice numerico di RDA
- Valutazione ed approvazione del Resp. della funzione con conseguente rilascio totale della RDA
- SAP prevede modifiche, correzioni e cancellazioni delle RDA (per le modalità di caricamento si rimanda alla formazione e manuale specifico ACN)

Secondo step di implementazione in fase 2 (da definire/valutare) con l'aggiunta di due passaggi:

- *Inoltre allo step successivo di SAP del workflow RDA ad "Acquisti" per prima presa visione con conseguente attivazione del processo di selezione del fornitore se non già individuato (SAP.)*
- *Approvazione da parte della funzione Amministrazione per la coerenza budget nel piano conti aziendale e copertura di budget*

Strategia di rilascio RDA per qualsiasi importo



Secondo step di implementazione in fase 2 (da definire/valutare)

3. *Visto Acquisti per presa visione (SAP)*
4. *Visto Amm. per coerenza budget e piano conti (SAP)*

Si ricorda che la RDA è un documento ed un formalismo interno, non coinvolge e non viene visto dal fornitore.

4.2) Emissione Ordine di Acquisto (ODA) – Attività a carico dell’Ufficio Acquisti

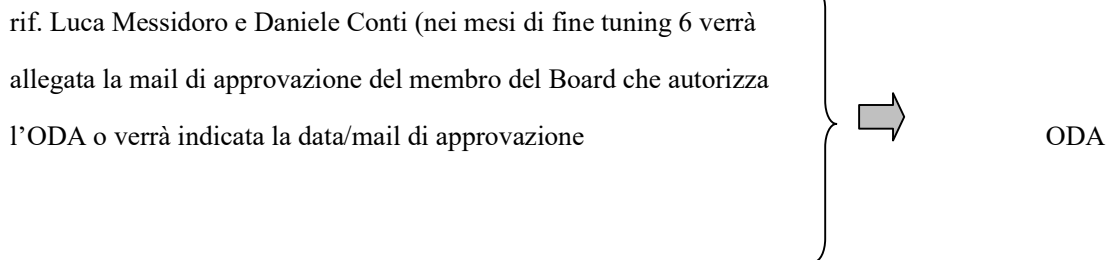
A seguito del rilascio della RDA, Acquisti elabora l’ODA:

- Acquisti valuta il bene e servizio richiesto nella RDA
- Si richiede eventualmente più offerte per valutare prezzi e servizi differenti
- Acquisti si confronta con le funzioni
- Acquisti negozia con il fornitore tutti gli aspetti (in accordo e supportato dalle funzioni)
- Acquisti definisce in ODA le condizioni di fatturazione e le condizioni di pagamento (in linea con gli standard del gruppo)
- Acquisti rilascio l’ODA in funzione dell’importo e in linea con le strategie di rilascio sotto indicate
- Quando l’ODA è rilasciato l’ufficio Acquisti invia il PDF di ODA al fornitore (nota1) e mette in copia alla mail la funzione che ha richiesto il bene/servizio
 - Quando in SAP si salverà l’ODA perché definitivo e corretto, il sistema restituisce un codice numerico di ODA
 - Il codice numerico di ODA sarà poi quello che il fornitore riporterà anche sulle fatture
 - Se si emette un ODA non vanno firmate le offerte dalle funzioni a meno di decisione di Acquisti
 - Le funzioni non devono inviare offerte firmate ai fornitori
 - Le funzioni non inviano ODA

Nota1: I PDF di ODA saranno inviati (via e-mail) ai fornitori solo dalla funzione Acquisti con i dipartimenti in copia conoscenza ed ai fini della loro efficacia giuridica come documento sostitutivo di una scrittura privata, devono anche essere sottoscritti dal fornitore per approvazione di quanto riportato nel frontespizio e delle retrostanti condizioni generali, con relativa doppia sottoscrizione in calce negli appositi spazi ai sensi art. 1341 CC.

Strategia di rilascio ODA in funzione degli importi

livello 1 (<= a 10.000€) Funzione “Acquisti” centrale



nel campo note predisposto) (SAP)
esecutivo

1. livello 2 (da 10.001€ a 50.000€) uno dei membri del Board
2. livello 3 (da 50.001€) AD, Presidente e/o CFO

4.3) Contrattualizzazione

Anche i Contratti vengono censiti su SAP ed hanno un numero indicativo ODA. Il contratto su SAP (se continuativo con accertamenti costanti e mensili) viene creato con il formalismo *Scheduling Agreement* da Acquisti prevedendo così la consuntivazione mensile.

Se c'è un contratto il sistema SAP esclude una emissione PDF di ODA come scrittura privata ma viene solo prodotto il codice numero di ODA.

Il codice numerico di ODA viene comunicato al fornitore dall'ufficio acquisti perché possa indicarlo nelle fatture.

Le forme contrattuali più idonee per il bene o servizio da acquistare saranno verificate con il Legal da parte degli Acquisti.

5. REGOLE INGAGGIO FORNITORI, CONSUNTIVAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.1) L'ingaggio del fornitore

- Il fornitore dovrà, se nuovo, sempre prima essere "Anagrafato" su SAP.
- Il fornitore sarà censito con le informazioni utili a verificarne i dati fiscali, l'IBAN ma anche dimensione, fatturato, ambito di business, clienti principali, dipendenza da gruppo DPV, eventuali certificazioni, etc.
- E' disponibile documento di raccolta "Anagrafe fornitore" (Allegato 2 - file excel presso uff. acquisti).
- Sarà cura Acquisti raccogliere le nuove anagrafiche fornitori e le eventuali altre informazioni della società (es: dimensione e dipendenza da DPV) per classificarlo e censirlo.

L'ingaggio verso i fornitori come da punto 2 di questa procedura

- siano essi gestiti come Ordine di Acquisto (ODA) SAP
- siano essi più semplicemente dei contratti

sarà possibile solo nel rispetto degli iter autorizzativi descritti nel presente documento.

I fornitori riceveranno via e-mail i PDF degli ODA quando questi sostituiscono una scrittura privata oppure il solo numero ODA quando è presente un Contratto.

Il codice numerico ODA va riportato dai fornitori sempre in fattura (ciò viene precisato da Acquisti nella email di invio)

Il codice numerico ODA facilita le funzioni ma soprattutto l'Amministrazione nell'attribuire correttamente la fattura all'ODA e scatenare poi il processo di pagamento.

La funzione Amministrazione è tenuta a bloccare i pagamenti delle fatture eventualmente emesse da fornitori per i quali non sia stato seguito il processo autorizzativo interno disciplinato nella presente procedura, e quindi non sia presente L'ODA in SAP ed il conseguente codice ODA nella fattura fornitore.

Sarà cura della funzione Amministrazione sottoporre tempestivamente tali documenti di fattura all'attenzione della funzione Acquisti per le valutazioni del caso.

5.2) La Consuntivazione, – Attività a carico delle Funzioni

Le funzioni sono responsabili anche della consuntivazione del bene/servizio acquistato.

Operano su ZAC e SAP, in funzione della tipologia di Acquisto, sull'ODA specifico per la consuntivazione con l'operazione di "Entrata Merci, Acquisizione Prestazione".

Le persone preposte, ad utilizzare SAP, che avranno già caricato la RDA, per la loro funzione come punto di aggregazione delle richieste della funzione dovranno:

- Accedere a SAP per consuntivare che il bene è arrivato o il servizio è stato svolto
- Su SAP nella operazione dedicata bisognerà fare riferimento al codice ODA
- Andre indicato il commento dell'avvenuta consegna del bene o conclusione del servizio
- Andranno compilati campi data e note se ci sono cose da rilevare
- Il salva dell'operazione permetterà poi all'amministrazione di vedere su SAP che il bene o servizio è stato consuntivato
- L'amministrazione dopo tali operazioni potrà poi registrare la fattura
- La fattura andrà in pagamento secondo le condizioni di ODA

(pe le modalità operative si rimanda alla formazione e manuale specifico ACN)

5.3) Fatturazione e pagamenti

La consuntivazione del bene/servizio permette successivamente all'Amministrazione l'aggancio della fattura per poi processare il pagamento, come già sopra ricordato.

La fatturazione del bene o della prestazione avverrà da parte del fornitore secondo le tempistiche che Acquisti avrà negoziato con il fornitore e riportato puntualmente in ODA.

Le condizioni di pagamento (es: 60gg DataFatturaFineMese (DFFM), 90gg DFFM, etc..), riportate puntualmente nell'ODA saranno impostate su SAP in base a quanto gli Acquisti negozieranno con i fornitori e rispetteranno lo standard aziendale e le linee guida date dall'Amministrazione e censite su SAP.

REATI TRIBUTARI

(Art. 25 - quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)

Sommario

Prima del 24 dicembre 2019

Dopo il 24 dicembre 2019

I reati tributari rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della società

Art. 2. - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Operazioni oggettivamente inesistenti

Operazioni soggettivamente inesistenti

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Area a rischio

Principi di comportamento

Divieti

Prima del 24 dicembre 2019

Prima che venisse modificato dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157) così disponeva l'Art. 25-quinquiesdecies in tema di Reati tributari:

“In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, a norma del quale *“E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”*.

All'evidenza, si tratta di un reato di mera condotta, a consumazione istantanea, che si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione fiscale. La predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo. Il reato è punito a titolo di dolo specifico, poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (compresi il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, per sé o per altri).

Si evidenzia che, secondo la definizione prevista dall'art. 1 D. Lgs. n. 74/2000, per *“fatture per operazioni inesistenti”* si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Dopo il 24 dicembre 2019

L'Articolo 25-quinquiesdecies del DLgs 231 è stato modificato dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157), e si applica a partire dal 24 dicembre 2019. Così prevede:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*c) per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*d) per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*e) per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*f) per il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*g) per il delitto di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive

I reati tributari rilevanti

ai fini della responsabilità amministrativa della società

I reati tributari che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ex 231 sono, tra quelli previsti dal D.Lgs 10 marzo 2000 n. 74, i seguenti:

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Il reato in esame si configura ogniqualvolta un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si avvale di fatture per operazioni inesistenti come nel caso delle cosiddette “frodi carosello”.

Dal tenore letterale di predetta norma, emerge l'impossibilità d'individuare una fattispecie giuridica univoca di “operazione inesistente”, dovendosi piuttosto tenere presente una vera e propria bipartizione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva.

Operazioni oggettivamente inesistenti

Si configura un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

Nelle ipotesi summenzionate, l'operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.

La dottrina, nell'ambito dell'inesistenza oggettiva, effettua una distinzione tra “inesistenza materiale” e “inesistenza giuridica”.

Affinché si configuri la prima, è necessario che la transazione non esista in natura, ossia che la cessione di beni o la prestazione dei servizi risultante dalla fattura non siano mai state effettuate in concreto o lo siano state in termini quantitativi minori rispetto a quelli dichiarati.

L'inesistenza giuridica ricorre, di converso, in tutti i casi in cui la fattura attesti la conclusione di un negozio giuridico diverso da quello realmente compiuto dalle parti (c.d. negozio simulato).

Con riferimento a tale ipotesi, occorre porre in luce che con il restyling della disciplina dei reati tributari operato dal Dlg n.158/2015 al Dlg n. 74/2000, è stata introdotta e tipizzata, quale ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'ipotesi delle "operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente inesistenti"(art.3).

Precisamente, le operazioni frutto di simulazione, assoluta o relativa, sono quelle poste in essere con la volontà di non realizzarle, totalmente o parzialmente, come enuncia il comma g-bis dell'art.1 che le definisce apparenti, distinguendole, quindi, da quelle inesistenti di cui al comma a) dello stesso articolo.

Difatti, nel primo caso si realizza un'operazione in tutto o in parte diversa da quella effettivamente voluta, nel secondo non si compie alcuna operazione, in tutto o in parte.

La prima ipotesi è ora punita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.74/2000, mentre la seconda resta punibile a norma dell'art. 2 citato.

Si può ritenere, pertanto, che tale distinzione abbia portato al superamento del dibattito relativo all'inesistenza naturalistica o giuridica, rientrando la seconda nell'art.3 cit. e la prima nell'art. 2 cit.

Operazioni soggettivamente inesistenti

La falsità delle fatture ha, invece, carattere soggettivo quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

Precisamente, rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva il caso di "interposizione", tanto "fittizia" quanto "reale".

La prima figura ricorre quando l'operazione è in realtà avvenuta, ma fra soggetti diversi da quelli dichiarati, e tutti i soggetti di essa vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell'atto.

L'interposizione fittizia sussiste, pertanto, quando le parti abbiano effettivamente posto in essere un negozio, ma quest'ultimo sia stato oggetto di quella che, in termini civilistici, è definita simulazione relativa soggettiva (che ricorre quando fra le parti sia intervenuto un accordo di fatto diverso da quello risultante *ex contractu*, in modo da dissimulare il contraente effettivo).

E invero, il Legislatore, consapevole della frequenza con cui si verificano in ambito tributario le fattispecie d'interposizione fittizia, ha introdotto nell'ordinamento una disposizione antielusiva (art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973), secondo cui "*in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona*".

L'interposizione reale (cui la prevalente dottrina non ritiene applicabile il citato art. 37, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) si ha invece quando gli effetti della vendita si producono realmente in capo all'acquirente e, quindi, manca un accordo simulatorio. Pertanto, affinché possano aversi effetti tributari penalmente rilevanti, occorre che una terza persona ponga in essere un successivo negozio di trasferimento in favore di un altro soggetto.

Nell'interposizione reale è, dunque, l'interposto il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, che nasce dal "fatto-presupposto" a sua volta originatosi dal compimento del negozio giuridico con il terzo; invece, nell'interposizione fittizia è l'interponente il soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria.

Il DLgs n 158/15 ha abrogato la parola “*annuali*”, quindi il delitto scatta con l’inclusione di elementi passivi fittizi derivanti da fatture false non soltanto nelle dichiarazioni annuali.

La sanzione in forma di reclusione è prevista da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni, se l’imposta evasa supera i 100.000 euro. Se l’imposta evasa è inferiore a tale soglia, la pena va da un minimo di 1 anno e mezzo a 6 anni.

Non sono previste soglie minime di punibilità, potendo integrare reato anche l’evasione di un solo euro.

Art. 3. - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato in esame è commesso al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, mediante l'alterazione delle scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri Iva).

Allo stesso modo il reato si consuma quando il contribuente riduce deliberatamente ricavi o aumenta artificiosamente i costi. Il tutto avvalendosi di mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolare l'accertamento tributario da parte degli organi di verifica.

Il classico esempio di questo tipo di illecito è la registrazione in contabilità di un costo mai sostenuto, senza peraltro avere alcuna fattura di acquisto. Oppure, il caso di una omissione dalla registrazione in contabilità una fattura di vendita regolarmente emessa.

Per questa fattispecie è prevista la pena detentiva da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni.

Per l'applicazione del reato c'è bisogno del superamento congiunto di 2 soglie di punibilità:

1. Evasione di imposta di 30.000,00 euro per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA);

2. L'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. O comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro.

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

La fattispecie di reato si commette, quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si emettono o rilasciano a terzi fatture di vendita o altri documenti falsi.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Non ci sono soglie minime di punibilità.

Art. 10. - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La fattispecie di reato si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili.

Questo al fine di evadere o consentire l'evasione di terzi di imposte sul reddito o IVA.

Sono consentite le intercettazioni telefoniche per chiunque sia indagato o imputato per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili.

In base all'articolo 266 del Codice di procedura penale, infatti, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sono consentite.

Tra l'altro, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Non ci sono soglie minime di punibilità.

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'introduzione di questo reato tributario nell'ordinamento deve essere ricercata nel fatto che possa essere riscontrato un pericolo in merito alla riscossione. Ovvero che la stessa non trovi capienza nel patrimonio del contribuente.

Il reato va, quindi, a tutelare il principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alla spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Questo è quanto prevede l'articolo 53 della nostra Costituzione.

Il comma 1, dell'articolo 11, riguarda il contribuente che si sottrae al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA. Ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad essi relative di importo complessivo superiore a 50.000 euro.

La sottrazione al pagamento deve avvenire con alienazione o il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui. Il tutto al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni

Il comma 2, dell'articolo 11, riguarda il contribuente che al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale:

- Elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
- Elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad 50.000 euro.

Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Aree a a rischio

In relazione ai reati tributari, le aree ritenute più specificamente a rischio sono le operazioni commerciali e finanziarie poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche con sede o residenza in Italia o in altri paesi dell'unione europea con i quali si intrattengano rapporti di natura commerciale o finanziaria di vendita o l'acquisto di beni e servizi sotto qualsiasi forma contrattuale che richieda, secondo la normativa vigente, l'emissione di ricevimento di fattura.
- persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Black List" identificati ed aggiornati sulla base dei decreti ministeriali. I decreti individuano, in particolare, le black list per le persone fisiche, black list Cfc (controlled foreign companies) e black list ineducibilità componenti negativi di reddito;
- operazioni di acquisto di beni che subiscono un passaggio tra più imprese operanti in un Paese dell'Unione Europea o anche in Paesi black list, il cui scopo è quello di aggirare la normativa IVA tramite la creazione di un credito IVA;
- operazioni di acquisto e di vendita di prodotti/servizi attuate con società controllate, collegate o controllanti o con altre parti correlate;
- attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati. Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e trasporto combustibili o attività di merger & acquisition (fusioni e acquisizioni) anche internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso zone e Paesi esteri.

Principi di comportamento

Dopo l'inserimento del riciclaggio, dell'autoriciclaggio, delle false comunicazioni sociali e altre fattispecie, per le quali di fatto i reati tributari erano, pur in via indiretta, già rientrati tra i reati-presupposto del decreto legislativo 231/01, il legislatore ha introdotto una fattispecie specifica di reato tributario.

Diversamente da molte altre fattispecie di reato, i reati tributari sono pervasivi nell'ambito dell'attività di impresa ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti. E' evidente che il problema si pone per i soggetti che hanno adottato i Modelli 231 con la genuina intenzione di avvalersene.

Il ciclo attivo e passivo, o anche la supply chain, sono comuni a tutte le imprese e anche in strutture medio-grandi sono molteplici sia i centri di acquisto, cioè soggetti che sono abilitati ad acquistare beni e servizi per l'impresa sia i centri dai quali pervengono all'impresa dati e informazioni per la fatturazione attiva. In entrambi i casi, nelle dinamiche della stessa, potrebbero originarsi fatture false passive o attive.

La prassi dimostra che numerose fattispecie risultano particolarmente insidiose da rilevare, in particolare quando entrano in gioco rapporti con soggetti esteri. Non da ultimo, processi di digitalizzazione non sufficientemente adeguati hanno finito per favorire il fenomeno.

La prima linea di difesa per prevenire questa tipologia di reati è sicuramente l'adozione di un sistema amministrativo – contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace. Le "distrazioni" contabili e gestionali, cioè la scarsa attenzione dell'impresa a questi aspetti sono terreno fertile per la commissione dei reati in argomento.

Il decreto legislativo 14/2019, Codice della crisi d'impresa, già prescrive l'adozione di un adeguato assetto amministrativo-contabile volto a rilevare tempestivamente eventuali crisi di impresa ad un numero di soggetti addirittura maggiore rispetto a coloro che hanno introdotto i Modelli 231.

Ai fini della prevenzione del reato in argomento non pare debba essere adottato un assetto amministrativo-contabile ulteriore o nuovo, ma le esigenze e le finalità, pur in apparenza diverse, coincidono per numerosi aspetti. Dovrebbe semmai trattarsi di valutare l'adozione di qualche funzionalità gestionale e/o contabile ulteriore, ma sempre nell'ambito dello stesso assetto amministrativo - contabile. Un buon sistema gestionale e contabile è sicuramente una misura necessaria, ma può non essere sufficiente ai fini di un'efficace prevenzione.

Per le società di grandi dimensioni come DPV Spa, l'ingresso nel regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo n.128 del 5 agosto 2015, con il relativo obbligo di rilevare, misurare e monitorare il rischio fiscale, può essere sicuramente una strada percorribile assai efficace. Una volta instaurate le necessarie procedure in questo ambito, se non già fatto, si tratta solo di “saldarle” con l'istituendo Modello 231, probabilmente, nella pratica, poco più che una formalità.

Le misure preventive dovrebbero consistere sempre nella creazione al proprio interno di un presidio del rischio fiscale, che ha lo stesso nome di quello adottato dalle banche ma è per forza di cose profondamente diverso per le imprese non bancarie o finanziarie.

In linea generale, il presidio del rischio fiscale si estrinseca anzitutto in un preventivo "*risk assessment*", cioè una valutazione preliminare delle attività e delle aree dell'impresa a maggiore rischio fiscale, nel dotarsi, dall'interno o in outsourcing, di professionalità idonee ad individuare e comprendere i processi e l'organizzazione interni, segnalarne eventuali debolezze e suggerire nel contempo misure correttive, il tutto in un'ottica fiscale.

Da altra prospettiva, si tratta di migliorare la corporate governance in ambito fiscale, o come ormai si dice, di migliorare la tax governance dell'impresa, per la quale occorre sia conoscenza delle principali regole di governo societario sia della materia tributaria.

Quanto sopra può richiedere un salto culturale importante, che poi costituisce nella pratica l'aspetto più rilevante: considerare la fiscalità nelle sue varie declinazioni un aspetto essenziale della gestione quotidiana dell'impresa.

Amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono attenersi a regole di condotta tali da impedire la commissione di reati tributari.

Essi devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, essi devono rispettare da applicare:

la normativa tributaria prevista dalla legge, dai regolamenti, dalle circolari dell'agenzia delle entrate e delle altre autorità di indirizzo e controllo in materia fiscale

le regole normative tecniche per la tenuta della contabilità, l'emissione e la ricezione e la gestione delle fatture commerciali e dei relativi pagamenti

il codice etico aziendale

la normativa tributaria per l'operatività con Paesi "Black list" e il rispetto delle disposizioni dell'Agenza delle Entrate per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione per le operazioni con Paesi Black List

Nel caso di dubbio sulla applicazione di una norma sull'esistenza di una norma o sull'interpretazione di una norma o sullo svolgimento di un'operazione commerciale, amministratori, dirigenti e dipendenti hanno l'obbligo di rivolgersi alla bisogna, tramite le gerarchie aziendali all'uopo preposte, a consulenti interni o esterni esperti della materia dai quali ottenere il parere e le linee guida necessarie per lo svolgimento dell'operazione di interesse.

DIVIETI

Gli amministratori, i dirigenti e dipendenti della società, così come i collaboratori della medesima, hanno il divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tributario
2. utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra
3. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati
4. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere

5. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
6. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale
7. svolgere qualsivoglia tipo di attività di carattere commerciale e finanziario che si ponga in violazione diretta o indiretta, attuale o potenziale, di normative o direttive di carattere fiscale e tributario

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001.

Sommario

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 617 - quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

I danneggiamenti informatici

Art. 635 c.p. – Danneggiamento

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-quater c.p. — Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Le frodi informatiche

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La falsificazione di documenti informatici

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici.

Aree a rischio

Principi di comportamento per la prevenzione di reati informatici

Organizzazione aziendale e polizie aziendali

divieti

obblighi

Le procedure adottate da DPV S.p.A.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni».

L'oggetto giuridico tutelato dalla norma è, secondo la teoria predominante, il “domicilio informatico”.

Per sistema informatico o telematico deve intendersi “un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di “codificazione” e “decodificazione” - dalla “registrazione” o “memorizzazione”, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di “dati”, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare “informazioni”, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente” (Cass. 3067/1999).

Il sistema informatico, dovendo svolgere una funzione - mediante tecnologie informatiche - è dunque tale se gestisce o elabora dati, mentre tutto ciò che, in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è “sistema informatico”.

La mera copiatura dei contenuti di un sito, realizzata semplicemente dalla visualizzazione del sito senza introduzione nella “memoria interna” del sito o nei programmi che ne consentono il funzionamento, non concreta interazioni con il sistema informatico come definito dalla giurisprudenza; peraltro, si segnala che la norma in questione è stata introdotta al fine di reprimere il fenomeno degli hacker, cosa ben diversa dalla consultazione / visualizzazione / copiatura del contenuto di una pagina web.

Dirimente ai fini della configurabilità del reato è la presenza o meno delle cd. misure di sicurezza nel sistema informatico / telematico.

Sono tali quelle protezioni (che possono essere apposte sia a livello di apparecchiature (hardware) che di programmi (software) che integrano quei peculiari meccanismi operativi che impediscono un libero accesso al sistema e, quindi, la presa di cognizione di informazioni e dati ivi rinvenibili) a terzi estranei (ad esempio, codice alfanumerico di accesso, chiave di avviamento, eccetera).

L'apposizione di siffatte misure protettive del sistema informatico o telematico costituisce, infatti, l'estrinsecazione della voluntas excludendi manifestata dal titolare del relativo ius.

L'accesso ad un sistema non protetto, pertanto, risulta atipico e penalmente lecito ma non anche civilisticamente, dovendosi, a tale riguardo, ulteriormente verificare in concreto un danno ingiusto risarcibile ex articolo 2043 CC.

La Corte di Cassazione ha aderito all'orientamento interpretativo estensivo dell'art. 615-ter parte seconda e stabilito la configurabilità del reato "nel caso in cui il soggetto legittimato all'accesso per motivi di servizio o di ufficio s'introduca per motivi diversi".

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.”

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 464.700

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 464.700

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 617 - quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita
di comunicazioni informatiche o telematiche.

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato».*

La norma mira a impedire l'intercettazione fraudolenta, ravvisabile ogniqualvolta l'agente prenda conoscenza delle comunicazioni in maniera occulta e senza essere legittimato.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

«Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater».

La norma sanziona la semplice predisposizione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

L'attività illecita d'intercettazione, nel silenzio dell'art. 617-quinquies c.p., deve ritenersi possa essere consumata con qualunque mezzo ritenuto idoneo a svelare la conoscenza di un sistema informatico qual è da considerarsi la digitazione da parte dell'operatore umano del codice di accesso ad un sistema attraverso una tastiera alfanumerica, digitazione che era destinata ad essere l'oggetto dell'illecita captazione.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

I danneggiamenti informatici

Art. 635 c.p. - Danneggiamento

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

L'art. 635-bis non si limita ad ampliare ed integrare la norma sul danneggiamento (art. 635 c.p.), con riguardo ai dati ed ai programmi, ossia alle componenti immateriali di un sistema informatico, ma predispone altresì una tutela rafforzata di tutti i beni informatici, prevedendo un trattamento più rigoroso, sia sotto il profilo sanzionatorio che sotto il profilo della procedibilità, anche di fatti che erano pacificamente riconducibili alla fattispecie tradizionale, in quanto aventi ad oggetto cose materiali: il sistema informatico o telematico, ovvero il supporto materiale delle informazioni.

Oggetto di danneggiamento può essere innanzitutto il sistema informatico, eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori, come nel caso dei sistemi telematici e l'aggressione può riguardare tanto il sistema nel suo complesso quanto una o più delle sue componenti materiali, quali il video, la tastiera, etc.

Il danneggiamento, inoltre, può riguardare anche i dati e i programmi informatici nonché le informazioni contenute nel sistema.

L'art. 635 bis richiede che i beni informatici oggetto di aggressione siano «altrui»: il problema del significato da attribuire a tale termine sembra destinato ad assumere rilevanza pratica proprio in relazione alla nuova figura di danneggiamento informatico, stante la diffusa prassi di procurarsi la disponibilità di hardware e di software attraverso contratti di locazione (anziché di compravendita), solitamente accompagnati dalla contestuale conclusione di un contratto di assistenza e/o manutenzione con lo stesso fornitore.

Il danneggiamento si può attuare nella distruzione e nel deterioramento e nell'inservibilità totale o parziale.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Oltre ad essere realizzabile mediante le condotte indicate nell'art. 635-bis, è prevista anche la punibilità di chi introduce o trasmette dati, informazioni o programmi. Tale previsione si è resa necessaria per punire specificamente i danneggiamenti realizzabili anche a distanza mediante malware introdotti o fatti circolare in rete.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

«Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

La semplice “condotta” diretta alla commissione del reato, con eccezione di quanto previsto dall’art. 635-bis, è di per sé già punibile non essendo necessario provare che il comportamento del reo raggiunga lo scopo prefissato, venendo quest’ultimo ad influire solo sulla quantificazione della pena.

Il legislatore anticipa la soglia di punibilità al fine di meglio sottolineare e quindi sanzionare tutta una serie di comportamenti illeciti riscontrati in questi anni.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Le frodi informatiche

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.”

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

“La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.”

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma⁴⁴ o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.

Il delitto si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, un soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando altrui danno (in concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640 quinquies c.p - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione

di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

La falsificazione di documenti informatici

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici.

«Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

I documenti informatici hanno la stessa rilevanza di quelli cartacei. Per “documento informatico” deve intendersi – secondo quanto espressamente indicato dall'articolo 1, lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (il cd Codice dell'Amministrazione Digitale) - "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Il capo III del c.p. (all'interno del quale si colloca l'art. 491-bis) s'intitola “Della Falsità in atti” e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati:

476: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

477: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

478: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e i attestati del contenuto di atti

479: falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

480: falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

481: falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizio di pubblica necessità

482: falsità materiale commessa dal privato

483: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

484: falsità in registri notificazioni

487 abuso di foglio firmato in bianco da parte del pubblico ufficiale, con redazione di atto pubblico

489: uso di atto falso, senza essere concorso nella falsificazione

490: soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

491: falsificazione di cambiale o altri titoli di credito

493 ter: indebito utilizzo falsificazione di carte di credito e di pagamento

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Aree a rischio

I reati-presupposto sono connessi alla disponibilità di un PC e/o di accesso alle postazioni di lavoro dotate di connessione telematica alla rete aziendale e al web.

Pressoché tutti gli uffici utilizzano le tecnologie dell'informazione sicché l'area di rischio per la commissione di reati informatici corrisponde con l'intera attività aziendale, in particolare però si individua come area preponderante di rischio l'area aziendale che specificamente si occupa della gestione dei sistemi informatici e telematici nonché delle informazioni e dei dati aziendali:

protezione dei dati e sicurezza interna;

gestione dei profili degli utenti e dei processi di autenticazione;

gestione e protezione delle postazioni di lavoro;

gestione degli accessi verso l'esterno;

gestione e protezione delle reti;

gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;

sicurezza dell'hardware;

utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche

gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati

monitoraggio e controllo dei software installati.

Principi di comportamento

per la prevenzione di reati informatici

Organizzazione aziendale e policies aziendali

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra DPV si è dotata di apposite procedure volte ad attuare i principi di cui al Regolamento Europeo - GDPR in materia di privacy ed ha nominato un Responsabile in materia per il controllo degli adempimenti di legge e le opportune verifiche in merito alla effettiva operatività delle procedure.

Le stesse impediscono ai soggetti che utilizzano strumenti informatici l'accesso a banche dati non connesso alle effettive necessità legate alla funzione aziendale svolta.

Inoltre la Società organizza periodici corsi di formazione e aggiornamento in materia di trattamenti dei dati al fine di formare e sensibilizzare in merito all'importanza di accessi a dati e strumenti altrui solo nel rispetto dei diritti e della riservatezza altrui.

I medesimi principi sono attuati nel trattamento da parte della Società dei dati e degli strumenti in uso ai dipendenti.

DPV tramite i responsabili del settore I.T. assolve i seguenti adempimenti:

- 1) fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli user-id e delle password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
- 2) limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari, permettendo la possibilità di utilizzare tali sistemi esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- 3) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- 4) predispone e mantiene adeguati strumenti di salvaguardia dell'integrità fisica delle risorse informatiche della società (es. server, PC, ecc.);
- 5) predispone e mantiene adeguati strumenti di salvaguardia dell'integrità logica dei dati e delle informazioni gestite dalla società.

In linea generale è emersa una grande attenzione nelle procedure di protezione dei dati sensibili, migliorate ulteriormente a partire dal 2019 grazie alla delocalizzazione dei server principali che sono ora situati presso un'azienda gestita da personale altamente qualificato.

Le protezione dei dati aziendali è stata ulteriormente migliorata anche sul piano operativo ossia è stato ristretto l'accesso alle singole cartelle di lavoro ai soli soggetti incaricati dello sviluppo dei progetti, rendendo così impossibile la visualizzazione di contenuti e dati che esorbitano dalla propria competenza.

Il soggetti apicali responsabili della procedura possono visionare un numero maggiore di cartelle, ma solo quelle che riguardano la propria area di competenza.

Solo l'admin di sistema, ruolo attualmente rivestito da un soggetto altamente qualificato in materia informatica, ha la possibilità di visionare i contenuti aziendali nella loro totalità e di accedere a tutte le cartelle presenti all'interno dei server: tali operazioni sono consentite esclusivamente per effettuare le procedure di aggiornamento, manutenzione e riorganizzazione dei contenuti aziendali.

In ogni caso, soggetti apicali e preposti dispongono di una propria area personale "in cloud" (nella quale possono inserire bozze di progetti o altri documenti che vogliono mantenere riservati) il cui accesso è limitato da un blocco "nome utente e password".

Inoltre vige il divieto, specificato nelle norme di regolamento aziendale a conoscenza di tutti i dipendenti e dirigenti di DPV, di collegare devices esterni ai sistemi aziendali (es. personal computer, chiavette usb, dischi di backup) e di effettuare operazioni di download su di essi.

L'area IT ha perfezionato un sistema di tracking che registra le operazioni di centinatura dei file aziendali, individuando mediante sistema di riconoscimento ID l'utente che ha effettuato l'operazione di eliminazione del dato aziendale oltre al giorno e all'ora in cui l'ha fatto.

Nel corso del 2020 sarà oggetto di discussione e confronto tra l'area IT e la dirigenza, l'introduzione di un sistema di sicurezza avanzato che impedisca a qualsiasi device esterno la possibilità di effettuare il download dei dati aziendali, andando così ad incrementare e a migliorare ulteriormente il livello di sicurezza e protezione informatica della società.

Nell'ambito della gestione dei sistemi informatici, l'attività di DPV S.p.A. è improntata a garantire, in via primaria, la riservatezza dei dati e delle informazioni, l'integrità degli stessi nonché la loro piena disponibilità da parte dei soggetti autorizzati.

DPV S.p.A., ricorrendo a consulenti esperti in materia, si è dotata di un sistema di gestione informatica idoneo a prevenire i reati previsti dalla presente sezione.

In primo luogo, è previsto un sistema di accesso alle postazioni informatiche mediante l'utilizzo di password, di almeno 8 caratteri, in dotazione ai singoli destinatari. Tali password non contengono elementi facilmente ricollegabili all'organizzazione o alla persona del suo utilizzatore, né alla Società. Il destinatario sceglie autonomamente la password di accesso, che deve essere modificata ogni sei mesi, e la custodisce in busta chiusa che viene conservata nella cassaforte in un plico sigillato. È responsabilità del Titolare del trattamento provvedere alla disattivazione della password in caso di non utilizzo del computer.

Il sistema informatico di DPV S.p.A. è protetto da un adeguato antivirus che viene regolarmente aggiornato con funzione automatica e con scansione per ogni aggiornamento con cadenza almeno settimanale; sono altresì stati installati filtri antispam onde garantire una corretta ed efficace gestione della posta elettronica.

E' altresì previsto un sistema di back up giornaliero dei dati contenuti nei computers in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita degli stessi.

Per le ulteriori, specifiche procedure, si rimanda a quanto previsto nel Documento Programmatico per la Sicurezza.

I programmi informatici che sono installati sui computers (quali ad es. Microsoft Word, Excel, Autocad) sono versioni ufficiali debitamente licenziate; le relative licenze sono correttamente archiviate, custodite e tenute a disposizione.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema, l'OdV dovrà, anche su segnalazione delle funzioni competenti, darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione proponendo le appropriate modifiche in ordine ad una eventuale adeguata revisione del Modello.

DIVIETI

- 1) alterare documenti informatici o telematici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria
- 2) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati
- 3) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Società al fine di alterare o cancellare dati o informazioni
- 4) utilizzare passwords di altri utenti aziendali per accedere alle postazioni di lavoro proprie o altrui o alla rete aziendale o al Web
- 5) accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di soggetti abilitati
- 6) detenere e utilizzare abusivamente codici, psw o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate
- 7) detenere e utilizzare abusivamente codici, psw o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate
- 8) svolgere attività di approvvigionamento, produzione, diffusione di apparecchiature o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento
- 9) svolgere attività di modifica o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità
- 10) danneggiare informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui
- 11) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- 12) produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi o alterati
- 13) accedere a portali o banche dati di terzi qualora non si sia in legittimo possesso delle credenziali di accesso m. divulgare, cedere o condividere le proprie credenziali di accesso
- 14) installare software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di leggi e regolamenti
- 15) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale o senza autorizzazione
- 16) fare copie o backup o trasferimenti in proprio favore di dati contenuti nella rete aziendale senza autorizzazione del proprio superiore gerarchico o degli organi amministrativi della società
- 17) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- 18) accedere da terminali, in qualsiasi modo legati all'attività lavorativa svolta per la Società, a materiale vietato dalla legge (ad es. contenuti pornografici o pedopornografici o di propaganda politica o religiosa di carattere sovversivo o eversivo) o che possa costituire pericolo per la sicurezza della rete informatica o telematica
- 19) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.)

- 20) porre in essere, direttamente o ricorrendo a soggetti terzi, dei comportamenti come il phishing, l'hacking o la diffusione di programmi di malware finalizzati al furto e/o all'indebito utilizzo dell'identità digitale.
- 21) utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici
- 22) cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti
- 23) distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati

OBBLIGHI

- 1) utilizzare le risorse informatiche software hardware esclusivamente per l'esercizio delle mansioni aziendali, astenendosi da qualsivoglia utilizzo per fini privati, e sempre in conformità con la normativa di legge e con le direttive aziendali
- 2) segnalare all'amministratore di rete eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni). L'amministratore di rete avrà di conseguenza l'obbligo di riferire agli amministratori della società e all'organismo di vigilanza di porre in essere tutte le accortezze tecniche tali per riparare il danno, recuperare i dati e fare le dovute segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti nonché, nel caso di data breach che incida sui diritti di privacy di terzi, all'Autorità garante della privacy;
- 3) il responsabile settore informatico della società sono tenuti a dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus, ed ogni operatore è tenuto a non disattivarli mai se non dietro autorizzazione e con l'assistenza degli amministratori di sistema.
- 4) osservare la normativa a tutela della Privacy (codice privacy e G d.p.r.)
- 5) evitare di introdurre o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente autorizzate
- 6) evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie funzioni
- 7) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche
- 8) impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa
- 9) provvedere alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale

Le procedure adottate da DPV S.p.A.

DPV S.p.A., al fine di garantire che i principi e le regole enunciate nel Codice Etico e nel Modello siano costantemente e correttamente attuati, si richiama ai principi già in vigore e specificamente richiamati dalla presente Sezione della Parte Speciale, nonché dalle procedure già esistenti e conformi alla disciplina normativa di settore.

Eventuali, ulteriori, specifiche procedure nella materia oggetto della presente Sezione potranno eventualmente essere adottate, se ritenuto opportuno, all'esito dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del presente Modello e/o a seguito di specifiche segnalazioni eventualmente formulate all'OdV.

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO**

Art. 25-septies D.lgs. 231/2001

Sommario

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Art. 583 c.p. - “Circostanze aggravanti”

La situazione di DPV in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Principi di comportamento

coinvolgimento del personale

informazione e formazione

comunicazione, flusso informativo e cooperazione

documentazione

integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha sancito la responsabilità degli Enti in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, con D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, è stata data attuazione all'art. 1 della predetta L. 123/07 ed è stato emanato il Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Dunque, l'art. 25septies del D. Lgs. 231/01 prevede un'ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per le ipotesi di reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione a tali fattispecie, la responsabilità dell'ente si configura solo nel caso in cui il reato sia stato commesso nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso. In particolare, proprio con riferimento ai reati di natura colposa, le Linee Guida di Confindustria precisano che tali requisiti possono configurarsi nel risparmio di costi o di tempi che potrebbero derivare dall'aver omesso l'adozione delle misure prevenzionali la cui mancanza ha causato la commissione del reato stesso. In relazione alla figura del delitto di lesioni colpose, si precisa che la norma citata configura la possibile responsabilità per l'ente solo con riferimento alle ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 2, comma 1, lettera dd) del Testo Unico 81/2008 definisce il M.O.G. in materia di salute e sicurezza sul lavoro come il "modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro".

Tale disposizione deve essere coordinata con il disposto di cui all'art. 30 del "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro", il quale, sempre in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01, prescrive le modalità per assicurare un corretto sistema aziendale finalizzato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ai sensi del medesimo art. 30, co. 2, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra individuate.

Il modello organizzativo deve prevedere inoltre (art. 30 co. 3 D. Lgs. 81/08):

- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, commisurata alla natura dell'attività svolta nonché alle dimensioni dell'organizzazione aziendale;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

La revisione e l'eventuale modifica del modello organizzativo debbono essere effettuate quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30 co. 4 D. Lgs. 81/08).

Il modello organizzativo e gestionale, per avere efficacia esimente, deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte e deve prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, in rapporto a quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta.

Sempre ai sensi dell'art. 30, comma quinto, il Testo Unico sancisce la presunzione di conformità ai requisiti previsti dalla normativa per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

A norma dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001 "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio", e in giurisprudenza si è affacciato il tema di come possa una società avere un interesse o un vantaggio nella morte nella malattia di un proprio dipendente, avvenuta per colpa.

Nel caso di reati colposi, il vantaggio è rappresentato dai risparmi di spesa derivanti, per esempio, dalla mancata adozione delle necessarie misure antiinfortunistiche.

L'interesse, infatti, letto come intenzione dell'agente di favorire l'ente, si scontra inevitabilmente con l'elemento psicologico della colpa.

Sanzioni pecuniarie: delitto ex art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, da € 64.400 a € 774.500.

Sanzioni pecuniarie: delitto ex art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro la sanzione pecuniaria è prevista nella misura fissa di € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale». Per la definizione della gravità dell'infortunio si fa riferimento all'art. 583 c.p.

Sanzioni pecuniarie: delitto ex art. 590 comma 3 commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro da € 25.800 a € 387.250

Sanzioni interdittive: da 3 a 6 mesi

Art. 583 c.p. - "Circostanze aggravanti"

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- b) la perdita di un senso;*
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

La situazione di DPV in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'attività d'impresa della Società è svolta e gestita nel pieno rispetto della disciplina posta a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D. Lgs. 81/08 e da ogni altra normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali. In particolare, i soggetti destinatari della normativa prevista in tema di sicurezza, codificati nel D. Lgs. 81/08, sono:

Datore di lavoro (art. 2 co. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

Dirigente (art. 2 co. 1 lett. d) D. Lgs. 81/08): la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto (art. 2 co. 1 lett. e) D. Lgs. 81/08): la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Lavoratore, ovvero la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;

Servizio di prevenzione e protezione: nelle persone del Responsabile del Servizio e degli addetti, è l'organo - dotato delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. Lgs. 81/08 -deputato dal datore di lavoro allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 D. Lgs. 81/08;

Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza (art. 2 co. 1 lett. i) D. Lgs. 81/08): la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Medico competente, ovvero il medico in possesso di determinati titoli e requisiti professionali individuati dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria;

Progettisti, Fabbrikanti, Fornitori e Installatori.

Il Consiglio di Amministrazione di DPV ha individuato in capo a Angelo Pirrello la figura del "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro si avvale del contributo e della collaborazione del "Responsabile Servizi Operativi", del "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Certificazioni" e del "Responsabile Servizi generali e Manutenzione" e, in generale, di "preposti" chiamati ad osservare, per la parte di competenza, gli adempimenti previsti dalla normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In ogni caso i lavoratori sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'art. 20 del D. Lgs. n.81/08 e, in particolare, devono:

1. contribuire, unitamente alle altre figure aziendali, all'adempimento degli obblighi previsti in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione individuale e collettiva;
3. utilizzare correttamente ed in modo appropriato le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato;
4. segnalare le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
5. non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
6. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
7. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge.

I destinatari del presente Modello, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento normativo riferibile alla propria qualità (ad esempio di lavoratore) e competenza (ad esempio di preposto), come sopra sinteticamente richiamati (citando il contenuto dell'art. 20 del D. Lgs. n.81/08), sono comunque tenuti a garantire il rispetto delle prescrizioni e delle procedure dal Modello stesso previste nonché delle istruzioni operative e/o di lavoro già esistenti o di futura emanazione. Le inosservanze alle prescrizioni, alle procedure, istruzioni operative e/o di lavoro ed agli obblighi richiamati dal presente Modello vengono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari, come previsto nell'apposita sezione di cui alla Parte Generale del Modello.

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio sono individuate e regolamentate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato in base alla normativa vigente. Eventuali integrazioni delle mappatura delle aree a rischio potranno essere disposte dagli Amministratori singolarmente o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica sul sistema salute e sicurezza (es. safety manager, mill manager, dirigenti, presposti). Per quanto riguarda la predisposizione e l'aggiornamento dei DVR è stata definita un apposita procedure che regola le diverse fasi in cui si articolano queste due attività, le responsabilità dei vari soggetti, il flusso documentale, gli adempimenti richiesti dalla normativa e ogni altro elemento utile per favorire il rispetto della normativa vigente.

DPV profonde particolare attenzione al rispetto della normativa antinfortunistica con adeguata formazione del personale attraverso specifici programmi di FAD (formazione a distanza) che ogni dipendente segue e completa entro il termine di 1 mese dall'assunzione. I corsi multimediali sono proposti in un contesto formativo che prende il nome di "Academy". I corsi FAD sono obbligatori ed essenziali per l'ottenimento di un certificato che attesta la regolarità nella formazione, il cui rilascio è operato direttamente dal sistema "my intranet".

Quando il dipendente entra nell'area Academy per svolgere la formazione, trova le seguenti sezioni con gli approfondimenti, i percorsi formativi contenenti tutta la normativa e le disposizioni aziendali in materia, i questionari di apprendimento.

L'area Academy si compone dei seguenti settori, per quanto qui interessa:

il GDPR

corso di aggiornamento sulla sicurezza per i dirigenti

formazione generale sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori

formazione specifica per i lavoratori e per le lavorazioni a rischio basso

formazione particolare per i preposti

corso di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro

corso sulla sicurezza sul lavoro per i dirigenti

Per quanto concerne l'Area FIELD, ossia il reparto operativo sul territorio il cui personale è chiamato a svolgere operazioni all'interno di negozi, supermercati o aziende clienti, il tema della sicurezza è implementato dall'adozione di dispositivi antinfortunistici, in particolar modo di scarpe antinfortunistiche e in alcuni casi di caschetti di protezione.

Al 31 gennaio 2020 il dato storico del numero di infortuni sul lavoro in DPV è pressoché irrilevante, i casi sono stati sporadici e tutti con prognosi di pochi giorni, la società non ha mai subito procedimenti penali o civili per infortunio o malattia professionale.

E' comunque interesse di DPV che tutti i dipendenti si attengano a regole di condotta tali da prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi gravissime con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Principi di comportamento

A tutti i Destinatari del presente MOG, apicali e sottoposti, è vietato:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-septies
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- utilizzare anche occasionalmente DPV, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione.

Si indicano di seguito i principi procedurali che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera), siano esse partners o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partners o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
3. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di DPV Spa di tale anomalia;
4. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per DPV Spa. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti di omicidio e lesioni personali colpose con violazione delle norme antiinfortunistiche, igiene, salute e sicurezza sul lavoro: in caso affermativo, DPV deve porre una particolare attenzione, in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di partnership. Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello;
5. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale
6. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme e delle procedure vigenti in materia antiinfortunistiche, igiene, salute e sicurezza sul lavoro da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, DPV è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo
7. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV di DPV emetterà una raccomandazione, destinati all' Amministratore Delegato e/o agli organi direttivi.

L'azienda è impegnata nell'implementazione di un Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro (SGSL) coerente con i requisiti dello standard OHSAS 18001:2007. In particolare la società si impegna a:

1. rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati;
2. valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
3. approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
4. organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia;
5. approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
6. organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
7. prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
8. acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro; 9. attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro di DPV Spa è definita e documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale dell'azienda; essa definisce la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica aiuta a dimostrare:

- l'impegno dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
- il concreto impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- il privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
- la finalità di miglioramento continuo; • l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
- l'assunzione di responsabilità nella gestione della SSL da parte dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza e per l'assunzione delle loro responsabilità in materia di SSL;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l'impegno al riesame periodico della politica stessa e del sistema di gestione attuato;
- l'impegno alla definizione e diffusione all'interno dell'azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

Nella definizione della politica di SSL la società considera:

- l'attività svolta e della dimensione aziendale;
- la natura e del livello dei rischi presenti; • la tipologia dei contratti di lavoro;
- i risultati dell'analisi iniziale o del monitoraggio successivo.

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda. Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse, ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente sono rese note a tutti i livelli aziendali. Ove possibile la società, già in fase di "assegnazione di un ruolo", specifica oltre agli incarichi operativi/produttivi anche i compiti spettanti al soggetto in materia di prevenzione, al fine di evitare i problemi relativi alla non accettazione di incarichi ritenuti aggiuntivi.

La realizzazione e la politica del SGSL, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l'organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi rimangono nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del datore di lavoro.

DPV ha ritenuto di individuare un soggetto dotato di adeguata capacità ed autorità all'interno dell'azienda, a cui affidare in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il SGSL sia realizzato in conformità al presente documento.

Coinvolgimento del personale

L'efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti, infatti la società è consapevole che le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL. L'azienda, quindi:

1. provvede alla consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
2. organizza a tal fine riunioni periodiche con frequenza e modalità che tengono conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

Informazione e Formazione

La Società definisce e mantiene attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:

- dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL;
- delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL;

- delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia di SSL.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

La Società si attiva per ottenere una efficiente circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, che ritiene un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL. È, pertanto, prevista:

- la consultazione del personale, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di attuazione;
- l'informazione del personale su chi ed in quale misura detiene responsabilità per la SSL e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda;
- la comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i lavoratori;
- la comunicazione esterna rivolta a personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni);
- pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati); autorità;
- la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale

Documentazione

La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere un sistema di gestione efficiente, in modo semplice e snello.

Per documentazione si intende almeno:

- leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti l'attività dell'azienda;
- regolamenti e accordi aziendali;
- DVR;
- documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di SGSL;
- manuali, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dai costruttori;
- informazioni sui processi produttivi;
- schemi organizzativi;
- norme interne e procedure operative;
- piani di emergenza.

Inoltre:

- determina i tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione;
- prescrive le modalità di collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi informativi interno ed esterno all'azienda;
- determina i contenuti e la forma dei documenti (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi);
- fornisce le direttive per la predisposizione della documentazione correlata;
- determina le modalità di raccolta e rintracciabilità, anche mediante soluzioni informatiche adeguate.

Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa

Per dare attuazione a quanto dichiarato nella politica di SSL il sistema di gestione della sicurezza (attualmente in fase d'implementazione) si vuole integrare al fine di essere congruente con la gestione complessiva dell'impresa.

In ogni processo aziendale sono determinati i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, così come l'influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di SSL di tutti i processi correlati, sul funzionamento del SGSL e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La Società assicura:

1. che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL;
2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
3. che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL;
4. che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
5. che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL;
6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di SSL.

E definisce le modalità per:

- individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche;
- analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi di SSL e/o per migliorare l'efficienza e l'efficacia del SGSL
- evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla SSL;
- definire "chi fa che cosa";
- definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'azienda stabilisce ed aggiorna:

- procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati definendo nelle stesse i criteri operativi;
- procedure che riguardino gli aspetti di SSL significativi inerenti l'acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda, comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- procedure per la gestione delle emergenze.

L'aggiornamento è effettuato in base all'esperienza acquisita, in particolare dopo che si è verificata un'emergenza.

La Società individua e definisce anche, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza e per il funzionamento del SGSL, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori.

I metodi di gestione presentano le seguenti caratteristiche: - sono redatti per elemento dell'attività (impianto, macchina, operazione) ed integrati negli altri documenti dell'organizzazione relativi a quell'elemento; - sono predisposti dai singoli responsabili, eventualmente con la collaborazione del personale che le dovrà utilizzare, verificati e approvati dal responsabile del Sistema; - stabiliscono le corrette modalità operative da adottare in fase di avviamento, fermata, funzionamento normale e in caso di situazione anomala (chi fa, che cosa e come); - contengono i divieti specifici e ciò che non deve essere assolutamente fatto; - descrivono, se pertinenti, le modalità di comportamento, ispezione, pulizia e manutenzioni ordinarie a carico del personale addetto.

Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema Monitoraggio interno della sicurezza

Il SGSL della società deve prevedere una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità del sistema stesso. Sono quindi previsti almeno due livelli di monitoraggio.

1° LIVELLO Le modalità e le responsabilità del MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI sono stabilite contestualmente alla definizione, in sede di pianificazione, delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo livello di monitoraggio è svolto all'interno della Società dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti), e, quando necessario per aspetti specialistici, può comportare, il ricorso ad altre risorse esterne all'azienda.

2° LIVELLO II MONITORAGGIO SULLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA (verifica ispettiva interna) ha lo scopo di stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli obiettivi. Esso rappresenta lo strumento utilizzato dal vertice aziendale per l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica. La verifica ispettiva è svolta da personale competente che assicura l'obiettività e l'imparzialità, ed è indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva. Le verifiche per il funzionamento del SGSL sono programmate per la sistematica ottimizzazione e la garanzia del buon andamento di un processo produttivo o di erogazione di un servizio.

I risultati del monitoraggio e le eventuali azioni preventive o correttive individuate vengono verbalizzate da parte dell'auditor nel "Verbale di monitoraggio" approvato dal datore di lavoro e distribuito al responsabile di area interessato e al RLS e RSPP.

I risultati del monitoraggio vengono discussi con il datore di lavoro o il Mill manager durante le riunioni di riesame e miglioramento del sistema e utilizzati per stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e permette di raggiungere gli obiettivi consentendo al vertice aziendale l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica e la verifica di una sistematica ottimizzazione a garanzia del buon andamento del SGSL.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01

Sommario

Pubblica amministrazione, Pubblico ufficiale, Incaricato di pubblico servizio

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. – Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Art. 317 c.p. – Concussione

Artt. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Art. 377- bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Le potenziali aree di rischio per la commissione di reati contro la pubblica amministrazione

“Processi sensibili” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001

Truffa, malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche

Frode informatica

Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 D. Lgs. 231/2001

La corruzione

Aree a rischio nell'ambito dei reati contro l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 25 decies D.Lgs. 231/2001

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia

Obblighi particolari

Divieti particolari

Benché la società, al momento storicamente, non abbia rapporti contrattuali diretti di fornitura o di appalto o di concessione di altra natura con pubbliche amministrazioni, è evidente che qualsivoglia attività di impresa comporti rapporti di vario tipo con pubbliche autorità locali e centrali che siano: autorizzazioni, licenze, permessi, pratiche amministrative di qualsivoglia genere, tanto per limitarsi agli esempi minimali, implicano necessariamente che soggetti apicali e sottoposti appartenente alla società, o loro consulenti interni od esterni, interloquiscano con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o in generale con addetti ad enti pubblici.

Nel momento in cui detto contratto si realizzi, può manifestarsi un'area di rischio che si identifica con diverse fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione, considerati reati presupposto degli articoli 24:25 del D.Lgs 231.

Si sono pertanto prese in esame le fattispecie di reato previste dalla norma onde illustrarne le fattispecie, le pene e i connotati principali al fine di evidenziare ai destinatari la delicatezza di qualsivoglia rapporto con agenti rappresentanti della pubblica amministrazione alla luce delle norme incriminatrici.

Vi sono reati nei quali l'oggetto è il denaro che la pubblica amministrazione elargisce alla persona fisica o giuridica privata del quale quest'ultima abusa o faccia cattivo uso.

Vi sono poi reati, le varie fattispecie di corruzione, nelle quali il privato con l'elargizione di una tangente acquista la benevolenza o la disponibilità di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio affinché questi commetta atti conformi o contrari al proprio dovere pubblico: le varie fattispecie di corruzione, propria o impropria, prevedono non soltanto la punizione del pubblico agente corrotto ma anche quella del privato corruttore.

pubblica amministrazione

pubblico ufficiale

incaricato di pubblico servizio

i reati contro la pubblica amministrazione, per essere compresi, presuppongono la conoscenza della nozione di pubblica amministrazione, di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Pubblica Amministrazione: l'espressione deve essere intesa nel senso più estensivo possibile, comprensiva cioè di tutte le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, anche estere, gli enti pubblici, gli enti locali, le autorità pubbliche di vigilanza. Debbono altresì ricomprendersi nella suddetta locuzione i pubblici dipendenti, pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio, i dirigenti ed i funzionari che agiscono per conto della pubblica amministrazione e degli enti pubblici o assimilabili.

Ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale, è “**Pubblico Ufficiale**” colui che: “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. E' pubblica la funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e che attiene allo svolgimento di attività di natura legislativa (quale quella esercitata dallo Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (quale quella esercitata dai membri degli enti statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali -ad esempio, Unione Europea, Nazioni Unite, membri delle Authorities, dell'Antitrust ecc.), giudiziaria (quale quella esercitata dall'Autorità Giudiziaria, da Ufficiali Giudiziari, curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). Nello specifico, il Pubblico Ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi, poteri di coercizione (tra cui il potere di arresto, perquisizione, e di contestazione di violazioni di legge, poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici) e poteri certificativi (ovvero il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso).

Ai sensi dell'art. 358 c.p., invece, l’“**Incaricato di un Pubblico Servizio**” è il soggetto che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima (cioè di poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

E' altresì opportuno sottolineare che, al fine del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale e, ancor più, di incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto, ciò che rileva è l'attività in concreto svolta da quest'ultimo; pertanto, anche un soggetto privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Il delitto si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Anche la parziale destinazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia comunque svolta

Rileva la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione. La fattispecie si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.”

“Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822.”

Il delitto si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito: con la reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o altro ente pubblico.

Il delitto quindi si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, recando altrui danno, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o altro ente pubblico (tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa).

Per schematizzare, la fattispecie si configura quando esistono i seguenti elementi:

- artificio o raggiri: studiata trasfigurazione del vero sia simulando ciò che non esiste sia dissimulando, ovvero nascondendo, ciò che esiste. L'artificio opera sulla realtà esterna creando una falsa apparenza materiale. In alternativa, attesa la locuzione "o" utilizzata nella formulazione normativa, è richiesto il raggiri, inteso come una menzogna accompagnata da ragionamenti tali da farla sembrare realtà; il raggiri agirebbe direttamente sulla mente del soggetto ingannato;
- induzione in errore: è necessario che il mezzo utilizzato dal soggetto agente abbia cagionato l'inganno nella persona offesa;
- ingiusto profitto con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto passivo: deve essere stata realizzata una disposizione patrimoniale che abbia determinato un ingiusto arricchimento del soggetto agente con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto ingannato.

Tale tipologia di reato può configurarsi in ogni ambito aziendale e specificamente in quelli che vedono la Società impegnata, ad esempio, nell'ottenimento di concessioni, licenze e autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere al fine di ottenere, ad esempio, una concessione e/o una licenza.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Il delitto si configura nel caso in cui la truffa di cui all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.”

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

“La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.”

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma⁴⁴ o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Il delitto si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, un soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando altrui danno (in concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Si tratta di un reato proprio, ossia che non può che essere commesso da un pubblico ufficiale o da un'incaricato di pubblico servizio, nel quale il privato al limite può configurarsi come persona offesa o vittima e non come autore: il delitto infatti si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

È pertanto improbabile che, nell'esercizio dell'attività di impresa svolta dalla società, si possa configurare che un apicale o un sottoposto vengano a rivestire la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e che quindi possano macchiarsi del reato di concussione.

È invece possibile, in astratto, che alcuni di essi possano trovarsi in situazione di ricevere la costrizione da parte di un pubblico agente e quindi in condizioni di essere vittime del reato.

In ipotesi remote benché non astrattamente impossibili può anche succedere che un privato funga da concorrente nel reato posti in essere dal pubblico agente.

Allo stato, pertanto, appare che il reato di concussione non rientri tra quelli con figuranti una particolare area di rischio per l'attività svolta dalla società.

Artt. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

si tratta della cosiddetta corruzione impropria, nella quale il pubblico agente riceve una tangente per svolgere un atto o porre in essere un comportamento che già appartenga alle proprie mansioni, al proprio dovere, al proprio ufficio. Le ragioni per cui un privato possa risolversi a corrispondere una tangente in denaro o sotto altra forma a un pubblico ufficiale sono le più varie, generalmente la tangente viene erogata per favorire, facilitare, sveltire, affrontare in via preferenziale o prioritaria una pratica, un atto amministrativo, un provvedimento o quant'altro.

L'articolo 320 del codice penale prevede che il medesimo reato possa essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio, al pari del pubblico ufficiale. L'unica differenza è una pena inferiore.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

E' la corruzione propria, nella quale il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) ricevo una tangente per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) sono da prevedersi nel caso in cui il fatto abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione pubblica.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a;

- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni¹⁵; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Lo scopo della norma è quello di garantire che l’attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Il delitto si configura nel caso in cui i fatti descritti negli artt. 318 e 319 (corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio) siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a;

- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per il secondo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a;

- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 377- bis c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”

L'art. 377 bis si trova peraltro in una sorta di continuità logica con l'art. 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”. La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando è rivolta al testimone. Il delitto di cui all'art. 377 bis c.p. prevede invece che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: gli indagati, gli imputati, gli imputati di reati connessi o collegati.

Per la sussistenza del reato di “corruzione in atti giudiziari” è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall'art. 377 – bis c.p. l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia. Si tratta di reato che potrebbe essere commesso anche nell'interesse dell'Ente allorché le dichiarazioni mendaci o il silenzio possano rendere più vantaggiosa la posizione processuale penale dell'Ente e/o di un suo amministratore, dirigente o dipendente.

Si evidenziano le seguenti potenziali aree di rischio:

- 1) coinvolgimento di amministratori o dirigenti della Società in veste di indagati/imputati o coimputati/coindagati in indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) coinvolgimento di dipendenti della Società in veste di indagati/imputati o coimputati/coindagati in indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria.

Nelle suddette ipotesi potrebbe essere posta in essere, con le modalità descritte dalla norma incriminatrice, un'attività induttiva da parte dei soggetti apicali (componenti del consiglio di amministrazione o dirigenti) della Società, volta ad ottenere il silenzio delle persone chiamate a riferire all'Autorità Giudiziaria o ovvero sue dichiarazioni contrarie al vero.

Tutti i destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- deve essere mantenuto un comportamento chiaro, trasparente e collaborativi con le Autorità Giudicanti ed Inquirenti;
- devono essere messe a disposizione delle Autorità Giudiziarie tutte le informazioni dati e/o notizie richieste nell'ambito di un procedimento;
- deve essere vietata qualsiasi forma di corruzione, anche indiretta, volta a far rendere dichiarazioni mendaci all'autorità o a non rendere dichiarazioni verso qualsiasi soggetto sia aziendale che terzo;
- deve essere data immediata informativa all'Organismo di Vigilanza di ogni provvedimento o avviso di notifica provenienti dall'autorità Giudiziaria.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

L’art. 319-quater c.p., rubricato “Indebita induzione a dare o promettere utilità”, è strutturato in due commi. Il primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che “abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

Il secondo comma, in modo del tutto innovativo, va a colpire con la reclusione sino a tre anni la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma “dà o promette denaro o altra utilità”.

L’introduzione di tale fattispecie all’interno del sistema penale ha determinato un nuovo assetto della disciplina in materia. Il delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. ha infatti subito un restringimento della propria area operativa, essendo ora limitato al solo fatto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che costringa il privato alla illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità.

Restano pertanto escluse le ipotesi di mera induzione, confluite ad oggi all’interno della nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all’art. 319-quater c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a;

- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Questa è la norma fondamentale che prevede la punizione del corruttore privato il quale abbia corrotto il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, tanto della fattispecie di corruzione propria quanto in quella di corruzione impropria nelle varie forme in cui i delitti si possono dipanare e di cui sopra si è descritta la norma incriminatrice.

Mentre la concussione è un reato in cui i ruoli sono sbilanciati, ossia il pubblico ufficiale concussore si pone in una posizione preponderante nei confronti del privato, guardandone costringendone la volontà e la persona, tutte le fattispecie di corruzione hanno una matrice negoziale di accordo illegittimo: un patto usciere bis nel quale il corruttore paga una tangente per ottenere prima o meglio o in via preferenziale ciò che comunque la pubblica amministrazione dovrebbe dargli (corruzione impropria) trattenere qualche cosa che l’autorità pubblica non gli deve ma gli dà proprio per effetto della tangente (corruzione propria).

Ed è per questo motivo che anche il corruttore subisce le medesime punizioni previste per il corrotto: in questa norma è il fulcro della responsabilità penale dell’apicale o del sottoposto che ponga in essere attività costruttiva con vantaggio diretto o indiretto per la società

. Queste le sanzioni previste a carico della società nel caso in cui vengono posti in essere reati di questo tipo:

In riferimento all’art. 318 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

In riferimento all’art. 319 e 319 ter comma 1 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a;

- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In riferimento all’art. 317, 319 bis e 319 ter, comma 2

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a;

- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.”

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Il delitto si configura nel caso in cui si offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, e questi, di fronte ad un'offerta o ad una promessa di denaro od altra utilità non dovuta, rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

Primo e terzo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

Secondo e quarto comma

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a;

- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.”

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Le potenziali aree di rischio per la commissione di reati contro la pubblica amministrazione

Queste sono le attività nell'esercizio delle quali può emergere un rischio di commissione di reati contro la P.A.:

- 1) richiesta di erogazioni, contributi, mutui o finanziamenti pubblici e loro utilizzo;
- 2) gestione dei rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti, autorizzazioni, licenze, permessi, atti amministrativi e atti giudiziari;
- 3) gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Ispettive, Ufficiali e/o Agenti di Polizia Giudiziaria e con l'Autorità Giudiziaria;
- 4) selezione, assunzione e gestione del personale, in particolar modo con riferimento alle questioni inerenti le implicazioni previdenziali e fiscali nonché alla gestione delle eventuali crisi aziendali, delle procedure di mobilità, della cassa integrazione
- 5) gestione delle connessioni informatiche finalizzate all'accesso ai sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni.

Tutti i destinatari del presente modello, apicali e sottoposti, collaboratori, consulenti, mandatarî, procuratori, sono da considerarsi potenzialmente passibili di essere inseriti nell'ambito di questa vasta area di rischio che contempla qualsivoglia tipo di rapporto con qualsivoglia tipo di autorità pubblica, italiana o straniera o europea o transnazionale che sia.

“Processi sensibili” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Sezione e relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono state valutate le attività astrattamente esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie ritenute rilevanti per la Società.

I protocolli DPV contengono un insieme di regole, di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato e costituiscono parte integrante del Modello.

Si precisa che nella valutazione dei rischi sono state prese in considerazione sia le situazioni in cui vi è un rapporto diretto con esponenti della P.A. o con soggetti a diverso titolo legati alla stessa (es. verifiche, ispezioni, richieste di autorizzazioni, rapporti con Enti locali, Autorità pubbliche di vigilanza), sia quelle che, pur non comportando un rapporto diretto con la P.A., costituiscono occasione per la commissione di reati (es. gestione dei flussi finanziari, scelta dei consulenti, omaggi e liberalità).

Si è proceduto, pertanto, ad individuare i «principali processi sensibili» che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione ai singoli reati e a disciplinare le aree che potenzialmente possono essere strumentali alla realizzazione delle fattispecie oggetto di interesse.

Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001

Truffa, malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Non è escluso che DPV S.p.A. possa partecipare a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, mutui agevolati da parte di organismi pubblici

In questo contesto, le seguenti attività si collocano nell'area di rischio:

- predisposizione della documentazione ai fini dell'ottenimento dell'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, incentivi;
- utilizzo del finanziamento/contributo/agevolazione;
- predisposizione della documentazione di rendicontazione al fine di dimostrare l'utilizzo dei fondi ricevuti.

In relazione a tali reati, si ritiene quindi che i “processi sensibili” siano ravvisabili nella possibile partecipazione a procedure per l'ottenimento e il conseguente utilizzo di erogazioni, contributi, finanziamenti e altre agevolazioni patrimoniali erogati da organismi pubblici.

Più precisamente, in tali contesti sono considerate “sensibili” le attività di preparazione della documentazione volta all'ottenimento dei benefici suindicati, nonché la successiva gestione dei medesimi.

Frode informatica

L'accesso ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione costituisce un processo sensibile in relazione al rischio di commissione del reato di cui all'art. 640 ter c.p. Infatti, potrebbe sussistere il rischio di un'alterazione di data base della Pubblica Amministrazione, quali – ad esempio - quelli relativi ai dati fiscali o previdenziali dell'Azienda, che sono accessibili direttamente dal contribuente.

Inoltre, esiste un profilo di rischio nel caso in cui la Società partecipi a gare ovvero a procedure per l'ottenimento di agevolazioni di natura patrimoniale che la Pubblica Amministrazione indice on-line.

Si ritiene tuttavia che tale area di rischio sia adeguatamente fronteggiata grazie alle procedure previste in relazione alla sezione reati informatici.

Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 D. Lgs. 231/2001

La corruzione

I delitti di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità sono in astratto realizzabili tutte le volte in cui i soggetti che operano per DPV S.p.A. si trovino, nello svolgimento della propria attività, in contatto diretto con la Pubblica Amministrazione.

Sulla base di queste osservazioni, sono stati individuati i seguenti “processi sensibili” relativi a rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione o, in ogni caso, idonei a costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- la partecipazione a gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione e, più genericamente, la gestione dell'attività commerciale con la P.A. e la fase esecutiva del relativo progetto: per il rischio eventuale e potenziale che, al momento e allo stato, non si configura come probabile posto che la società non ha mai partecipato a gare ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi a

- pubbliche amministrazioni. L'eventualità si presenta, sulla base dello storico, come remota ma qualora si presentasse, l'area di rischio verrebbe a configurarsi;
- l'attività dirette all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
 - attività relative alla gestione delle revisioni dei mezzi;
 - rapporti ordinari con Enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad es. rapporti con l'amministrazione finanziaria, INPS, INAIL);
 - gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo (a titolo esemplificativo: autorità amministrative, fiscali, previdenziali);
 - richiesta e gestione di finanziamenti e contributi pubblici (richiesta, predisposizione della documentazione a supporto, ottenimento del finanziamento, rendicontazione delle attività svolte);
 - gestione della contabilità aziendale e dei libri contabili e fiscali;
 - gestione dei flussi finanziari e di tesoreria;
 - approvvigionamento di beni e servizi;
 - scelta e gestione dei fornitori;
 - gestione dei rapporti con la società di revisione;
 - gestione e concessione di omaggi e liberalità, spese di rappresentanza ed ospitalità, sponsorizzazioni;
 - organizzazione di iniziative sociali;
 - gestione delle risorse umane;
 - assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne;
 - gestione e conservazione della documentazione aziendale;
 - gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo.
 -

Aree a rischio nell'ambito dei reati contro l'amministrazione giudiziaria

di cui all'art. 25 decies D.Lgs. 231/2001

Il rischio relativo al reato di cui all'art. 377 bis "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" c.p. (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001), sussiste unicamente nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale DPV S.p.A. abbia in astratto un interesse e, quindi, in ordine alla gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo.

Si ritiene che i principi generali di comportamento individuati nel paragrafo successivo e contenuti nel Codice Etico, oltre a quanto già previsto con riferimento ad altre Attività Sensibili, siano sufficienti ad impedire, tramite la trasparenza della gestione finanziaria e un attento monitoraggio di qualunque forma di dazione di omaggi o altri benefici, eventuali attività dirette ad indurre le persone indicate nell'art. 377 bis c.p. a commettere i fatti indicati nella norma.

Principi di comportamento

per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che DPV S.p.A. intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed estera, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del MOG, apicali e sottoposti che siano, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico di DPV S.p.A.

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ed a tutte le funzioni di DPV S.p.A.

E' fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o del servizio e l'imparzialità degli stessi.

A tal fine a tutti i destinatari del MOG:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Sezione;
- è fatto divieto di elargire qualsivoglia tipo di utilità, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, a soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione o a soggetti diversi su indicazione di un appartenente ad una pubblica amministrazione onde ottenere atti provvedimenti dovuti o illegittimi
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A.;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare chiunque effettui eventuali segnalazioni;
- è fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale.
- È fatto divieto di formare, acquisire, utilizzare documentazione ideologicamente o materialmente falsa per l'ottenimento o la gestione di finanziamenti o elargizioni erogati da pubbliche amministrazioni
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o di soggetti ai quali i predetti siano, direttamente o indirettamente, collegati e/o interessati - quali, ad es., prossimi congiunti etc. -).

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente sezione è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla sezione "Sistema disciplinare".

OBBLIGHI PARTICOLARI

Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e delle prescrizioni della presente Parte speciale;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati in modo puntuale, chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico della Società nonché del presente documento, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi incaricati di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere gestiti in modo uniforme e nel pieno rispetto delle disposizioni aziendali applicabili;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti qualificati, idonei ed espressamente autorizzati;
- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione, gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione del Modello, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze.

DIVIETI PARTICOLARI

Esemplificativamente, nella gestione della normale attività aziendale è sempre vietato:

Nei processi di assunzione e di gestione del personale

- favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione o che siano legati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio da rapporti di parentela o affinità o interesse qualora tale rapporto costituisca o possa costituire possa essere inteso come costitutivo del substrato di una impresa correttiva ;

Nella gestione di omaggi, regali, sponsorizzazioni ed elargizioni

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda. Per quanto riguarda in particolare soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, qualunque sia il loro ruolo nella medesima, a tutti i destinatari del MOG è fatto divieto di distribuire (direttamente o indirettamente, anche per interposta persona) omaggi e regali di qualsivoglia genere e di qualsivoglia valore.
- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto appartenente ad una pubblica amministrazione per promuovere o favorire gli interessi di DPV, anche a seguito di illecite pressioni;
- cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, o offrendo altri incentivi illegali;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o favorire gli interessi della Società;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

Nel rilascio di dichiarazioni e trasmissioni di documenti alla P.A.

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici;
- alterare o intervenire sui sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione;

Nell'utilizzo di denaro pubblico

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;

Nei pagamenti e nelle movimentazioni finanziarie

- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;

- effettuare pagamenti in cash o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla direzione aziendale.

Negli incarichi a soggetti esterni

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner e delle società del gruppo che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale.
- Non conferire incarichi a soggetti esterni che siano legati direttamente o indirettamente a pubbliche amministrazioni con le quali DPV abbia qualsivoglia tipo di rapporto

Nella gestione delle risorse informatiche

- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

Art. 25-octies D.lgs. 231/2001

Sommario

Art. 648 - Ricettazione

Art. 648-bis - Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita e di autoriciclaggio

Art. 648 - Ricettazione.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Presupposto del reato è che altri abbiano commesso un qualsiasi delitto, che quindi non deve essere necessariamente contro il patrimonio. Non ne è indispensabile l'accertamento giudiziale, purché si deduca con certezza in base a prove logiche.

Dal 3° comma emerge che la ricettazione si configura pure se l'autore del delitto presupposto non è imputabile, punibile o manchi una condizione di procedibilità.

Per quanto riguarda il soggetto attivo, l'incipit della norma esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui i beni provengono.

Dunque chi commissiona il delitto presupposto concorre nella sua realizzazione come istigatore ed è punibile a tale titolo, mentre la successiva condotta di ricezione rileva come mero post factum non punibile.

L'oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi, l'energia o programmi di know how, mentre si divide riguardo gli immobili. Infine, riguardo ai rapporti con le figure concorrenti, si può tendenzialmente affermare che la ricettazione è destinata a lasciare spazio alle previsioni che incriminano specificamente la ricezione di un determinato bene di origine illecita. Ad esempio, in applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p., gli artt. 453, n. 3/4 e 455 c.p., che sanzionano chi acquista, riceve o detiene monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, sono destinati a prevalere sull'art. 648 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648-bis - Riciclaggio.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Anche ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio è necessario che sia in precedenza consumata altra fattispecie criminale. Più precisamente, affinché vi sia un provento illecito da riciclare – sia esso denaro o altro bene o utilità – è imprescindibile il fatto che un reato, per l'appunto presupposto sia stato commesso.

Il riciclaggio consiste, quindi, nelle attività volte a dissimulare l'origine illecita dei proventi criminali ed a creare l'apparenza che la loro origine sia lecita.

Si è intesa l'espressione «beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo» come qualsiasi forma di accrescimento patrimoniale attuale o potenziale.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Chi impiega denaro “sporco”, cioè di provenienza delittuosa, direttamente in un'attività economica o finanziaria, così ripulendolo, risponde non del reato di riciclaggio, ma di quello punito dall'art. 648-ter c.p. appunto «Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita».

In quest'ultimo, infatti, è “assorbita” la precedente attività di sostituzione o di ricezione. Invece, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro o altre unità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponde del solo reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) con esclusione del 648-ter c.p.

I reati di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p. prevalgono solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde d'impiego, mentre si applica solo il delitto di cui all'art. 648 ter nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall'inizio finalizzato all'impiego.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio.

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità sono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648- bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona , cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di autoriciclaggio, peraltro, prevede pene diverse a seconda della gravità del delitto presupposto e con previsione della non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati «alla mera utilizzazione o al godimento personale».

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Principi di comportamento
per la prevenzione dei reati di

ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita e di autoriciclaggio

Nei casi in cui la Società si trovasse a perfezionare acquisti o intrattenere rapporti con soggetti che per loro natura e/o provenienza possano ritenersi a rischio, viene seguita la seguente procedura.

Qualora sorgano dei dubbi in merito alla possibilità che le operazioni possano determinare la commissione dei reati individuati nella presente parte speciale, il soggetto dovrà sospendere l'operazione ed informare tempestivamente il suo superiore gerarchico per valutare le azioni da intraprendere.

Costituiscono esempi di operazioni sospette:

- l'acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- la proposta di pagamento in contanti al di sopra dei limiti di legge.

Sul compimento dell'operazione dovrà essere data informativa all'OdV tramite la compilazione dei flussi informativi predisposti o della scheda di evidenza.

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal soggetto che la compie un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa

b) i soggetti coinvolti nell'operazione

c) il nome del responsabile interno (o dei responsabili interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa

d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno (o dai responsabili interni), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati relativi a riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, utili o beni di provenienza illecita

e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno (o dai responsabili interni) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili interni), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale

f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati di cui agli artt. 648, 648 bis e ter c.p.

g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento

dell'operazione. In particolare:

- motivazione dell'operazione e interesse alla stessa

- passaggi significativi dell'operazione
- garanzie rilasciate
- richiesta del finanziamento
- ricevimento delle somme
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute
- conclusione dell'operazione

h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate

i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione

j) l'indicazione di eventuali partners individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partners, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partners stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate

k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partners, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge

l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza
2. tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

L'OdV può autorizzare la compilazione di schede di evidenza cumulative, ad esempio con cadenza mensile, nel caso di partecipazione di Ente a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24 ter del D. Lgs. 231/01

Sommario

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

Aree di rischio

Protocolli generali ai Destinatari

Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.”

“Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.”

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

L’art. 416 c.p. presenta i seguenti caratteri:

- l’esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei reati concretamente programmati;
- l’esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di reati;
- l’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi prefissati.

Trattandosi di un reato di pericolo, ai fini dell’integrazione del delitto non è necessaria la consumazione dei reati-fine che l’associazione si prefigge, ma è sufficiente l’accordo formatosi per l’attuazione di un programma criminoso realizzabile in un tempo relativamente prossimo. La fattispecie può realizzarsi sia all’interno dell’ente (anche nell’ipotesi che lo stesso si configuri quale schermo all’associazione) sia all’esterno dello stesso.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200. Per l’ipotesi prevista al sesto comma: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l’ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddettoreato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.”

“Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.”

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ’ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l’ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l’ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Aree di rischio

Tra gli specifici presidi di controllo che l'azienda deve adottare per esimersi dalla responsabilità per i reati con finalità associativa (art. 24-ter), si deve tenere conto che il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Pur ritenendo che la tipicità dell'attività svolta dalla Società renda teorico il perpetrarsi all'interno di DPV Spa di comportamenti integranti le fattispecie delittuose analizzate nella presente Parte Speciale, si indicano comunque le aree di potenziale teorico rischio di verifica di tali reati:

1. Area Approvvigionamenti: selezione fornitori;
2. Direzione: conferimento incarichi professionali;
3. Area Commerciale/Area Amministrativa: definizione di controparti contrattuali nei contratti di vendita e di partnership commerciale, nonché nella definizione di collaborazioni commerciali.

Protocolli generali ai Destinatari

Il Codice Etico approvato da DPV Spa, costituisce il riferimento guida per tutta l'operatività aziendale; in conformità ai criteri generali che esso esprime, la direzione ha impartito al personale particolari disposizioni operative.

Tali disposizioni, raccolte nelle procedure implementate dalla Società, prevedono la preventiva verifica dell'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali DPV Spa intrattiene rapporti commerciali. Particolare attenzione viene data alla stipula di contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento di prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

In linea generale, è espressamente vietato agli Esponenti Aziendali (nonché ai Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte):

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione (art. 24-ter e art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini illeciti;
- assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei Reati di associazione a delinquere;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i dipendenti, gli organi societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentono quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di DPV Spa nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

- Procedura relativa alla valutazione iniziale dei Fornitori
- Approvazione e gestione Fornitori
- Procedura conferimento incarichi professionali
- Gestione Anagrafica Clienti
- Gestione delle Risorse Umane

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono:

- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a gestire il contenzioso;
- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio;
- tracciabilità documentale della consegna degli atti giudiziari ai Responsabili di Funzione in base alle materie di competenza;
- modalità di scelta dei legali ai quali affidare il contenzioso, in base alle specializzazioni;
- formalizzazione degli incarichi con indicazione dei referenti aziendali per la gestione del contenzioso;
- previsione di supervisione della Direzione Generale e tracciabilità documentale delle singole autorizzazioni reporting formale sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali esterni

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 25-bis.1. D.lgs. 231/2001

Sommario

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Principi di comportamento

Il core business di DPV attività di merchandising che viene svolta presso i punti vendita, generalmente super o ipermercati, di proprietà o comunque gestiti da soggetti terzi nell'ambito del quale gli operatori della società svolgono la propria attività per conto dei clienti.

La società non produce beni ma si occupa soltanto del servizio sicché, pur trattandosi di un'attività che si inserisce nel ciclo complesso del commercio, non pare rientrare in un'area generale di rischio specifico per la commissione dei reati contro l'industria e il commercio previsti dall'articolo 25 bis.

Ciononostante, posto che non ogni caso gli addetti di DPV trattano quotidianamente merce destinata alla vendita, è opportuno segnalare nella presente parte speciale quali siano i reati presupposto che possano determinare una responsabilità amministrativa della società ai sensi della 231 onde configurare quale area di rischio l'attività sul territorio svolta dagli addetti al settore del merchandising.

Questi sono i reati presupposto previsti dalla norma:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

«Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032,00».

Il bene giuridico tutelato dalla norma è, principalmente, il libero esercizio e il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sull'economia pubblica. In ordine alla configurabilità del delitto va ribadito che disposizione riguarda qualunque attività svolta in forma imprenditoriale e che è diretta a punire le condotte di concorrenza attuate con atti di coartazione, quali, ad esempio, continue minacce e violenze esercitate sulle imprese rivali, anche con storno del personale, allo scopo di eliminarle dal mercato.

Essendo è reato di pericolo, è del tutto irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il delitto in esame è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisa l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso cui si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice mediante un intervento intimidatorio di un'organizzazione criminosa. La circostanza aggravante punisce quelle condotte poste in essere nei confronti di attività finanziate in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, le pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Il delitto in esame mira alla tutela dell'ordine economico e, in particolare, della produzione nazionale.

La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il nocumento all'industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma del lucro cessante sia in quella di danno emergente. Il bene giuridico tutelato dovrebbe essere l'ordine economico che si estrinseca nel libero svolgimento delle attività economiche; secondo altri, invece, si dovrebbe far riferimento alla libertà personale di auto determinarsi nel compiere scelte economiche.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00».

Nel reato di cui all'art. 515 c.p. il disvalore della condotta è individuato nell'attitudine ingannatoria dei segni contraffatti, che rappresentano elemento di turbativa nella scelta dei consumatori. La norma intende pertanto tutelare l'affidabilità che il pubblico ripone nei segni di riconoscimento.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia quindi nella correttezza negli scambi commerciali.

Quello che si vuole punire è dunque l'intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con il conseguente turbamento del sistema economico nazionale.

La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione.

Il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

L'acquirente potrebbe addirittura ottenere vantaggi economici dalla ricezione di aliquid pro alio, ma questo non sposta la questione, poiché "una volta realizzato il tipo legale in tutti i suoi estremi, la disonestà commerciale sarà chiaramente documentata; e non sarà certo il bilancio patrimoniale della vicenda delittuosa, magari chiusasi in attivo per l'acquirente, a cancellarla o anche solo a scalfirla.

In base alla formulazione della norma i soggetti attivi possono essere non solo i titolari di imprese commerciali ma anche i loro familiari, i commessi o i dipendenti.

L'indicazione che la condotta deve avvenire "nell'esercizio di un'attività commerciale" porterebbe ad escludere il singolo atto di commercio, essendo necessaria, se non una vera e propria professionalità dell'attività, quanto meno una reiterazione abituale degli atti di commercio.

Il reato in esame si perfeziona con la consegna della cosa mobile. Ma per consegna non deve intendersi solo la traditio della cosa, bastando anche la mera dazione del documento che la rappresenta (lettera di vettura, polizza di pegno) quando le norme civilistiche o gli usi commerciali equiparano la consegna del documento alla traditio.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a € 1.032.

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica economica, posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità. L'interesse tutelato è stato quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività d'impresa. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine. Riguardo alla condotta, se si tratta di un delitto a consumazione anticipata, dato che il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita ma solo l'attività prodromica di messa in commercio.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 774.500

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dato che, a differenza che negli artt. 473 e 474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di “falso ideologico”, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. La condotta tipica consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

L'illecito descritto è un'ipotesi speciale del più generico reato di cui all'art. 517 del codice penale - vendita di prodotti industriali con segni mendaci. In particolare, la specialità della nuova fattispecie sanzionatoria sta nell'oggetto materiale, costituito unicamente da prodotti agroalimentari con denominazione qualificata e tutelata.

Ciò implica che i predetti prodotti siano accompagnati da denominazioni di vendita riconosciute formalmente da leggi interne, convenzioni internazionali o regolamenti comunitari. Sotto il profilo della condotta sanzionata, essa è relativa a un ben preciso *modus agendi*: un comportamento (al contrario del più generico divieto ex art. 517 c.p. di qualsivoglia abuso o speculazione che possa indurre l'acquirente in errore) che riguarda dichiarazioni false in relazione ad indicazioni geografiche o denominazioni d'origine.

Il secondo comma equipara poi alla condotta descritta sopra anche l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la vendita o l'immissione in commercio dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte al fine di trarne un ingiusto profitto.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Principi di comportamento

Gli addetti al merchandising sono tenuti a conformarsi agli standard di comportamento aziendali oltre che, in quanto compatibili, a quelli dei punti vendita presso i quali vengono inviati a svolgere la propria attività.

Nell'ambito delle proprie mansioni, sono tenuti ad osservare i seguenti

DIVIETI

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato presupposto
2. porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei concorrenti e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati cagionando danni a terzi
3. acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito
4. omettere e/o indicare falsamente sui prodotti origine, provenienze e qualità degli stessi
5. commercializzare beni per i quali è falsa o comunque incerta la proprietà intellettuale
6. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
7. utilizzare stabilmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione;
8. gestire lo sviluppo di un nuovo prodotto in violazione delle norme in esame, ponendo quindi in essere o dando causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
9. omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività sarà svolta dai soggetti apicali con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale, particolarmente:

1. Direzione
2. Responsabile Risorse Umane
3. Responsabile Acquisti
4. Responsabili Commerciali
5. Responsabile Amministrativo, Finanza e Controllo

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.